

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

**PIANO E PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO *EX*  
ARTT. 160 E SS L.F.**

Società ricorrente:

**EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

C.F. e P.I. 03338650173



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

**R.G. 47/2020 – PRESIDENTE RELATORE DOTT.SSA ALIDA PALUCHOWSKI**

**COMMISSARIO GIUDIZIALE: DOTT. CARLO PAGLIUGHI**

**PIANO E PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO EX ARTT. 160 E SS L.F. DELLA**

**SOCIETÀ**

**EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE** - con sede legale Milano (MI), Piazza della Repubblica n. 30 (C.F. e P.I. 03338650173), in persona nella persona dei membri del comitato dei liquidatori dott. Igor Jurevich Molibog (C.F. MLBGJR76L05Z135Y) e dott. Nicola Cinelli (C.F. CNLNCL66A09A944Y), muniti dei necessari poteri - iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Milano, Monza Brianza e Lodi REA MI – 1930561, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'avv. Daniele Portinaro (C.F. PRTDLL66M14F205U pec daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it) del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano (MI), via Solferino, 7

\* \* \*

**INDICE**

<b><u>CAPITOLO I STORIA DELLA SOCIETÀ</u></b>	PAG. 5
1.1. STORIA DELLA SOCIETÀ E PRINCIPALI ACCADIMENTI SOCIETARI	PAG. 5
1.2. L'ANNO 2014 E LE PRIME DIFFICOLTÀ FINANZIARIE DI EVIVA	PAG. 11
1.3. IL CAMBIO DI DENOMINAZIONE IN EVIVA E LE SANZIONI OFAC	PAG. 17
1.4. LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E LA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE	PAG. 21
1.5. LA POSIZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG. 25
<b><u>CAPITOLO II IL RICORSO EX ARTT. 160 E 161 SESTO COMMA L.F.</u></b>	PAG. 28
2.1. LA DETERMINAZIONE AD ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO	PAG. 28
2.2. IL DEPOSITO DEL RICORSO EX ARTT. 160 E 161, SESTO COMMA, L.F. E L'APERTURA DELLA PROCEDURA	PAG. 28
2.3. L'ATTIVITÀ SVOLTA ED I PRINCIPALI ACCADIMENTI IN PENDENZA DELLA	PAG. 31



PROCEDURA DI PRE CONCORDATO PREVENTIVO	
2.3.1. IL RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO CON I CREDITORI: IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO EX ART. 182 BIS L.F. E LA DECISIONE DI DEPOSITARE PIANO E PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO	PAG. 31
2.3.2. GLI ACCORDI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE – L'ISTANZA PER OTTENERE LA PROROGA EX ART. 9, COMMA 4, D.L. 8 APRILE 2020, N. 23	PAG. 35
2.3.3. LA LIQUIDAZIONE DEGLI ATTIVI DELLA SOCIETÀ	PAG. 43
<b>CAPITOLO III IL CONTENZIOSO IN ESSERE E GLI ACCORDI RAGGIUNTI</b>	PAG. 62
3.1. PREMessa	PAG. 62
3.2. LE CAUSE ATTIVE	PAG. 62
3.2.1 I PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO	PAG. 62
3.2.2. I PROCEDIMENTI ORDINARI	PAG. 69
3.3. LE CAUSE PASSIVE	PAG. 72
3.3.1. I PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO	PAG. 72
3.3.2. LE CAUSE RISARCITORIE ORDINARIE	PAG. 76
3.4. LE CAUSE AMMINISTRATIVE	PAG. 82
3.5. LE TRANSAZIONI AUTORIZZATE DAL TRIBUNALE	PAG. 84
<b>CAPITOLO IV IL PIANO DI CONCORDATO</b>	PAG. 92
4.1. PREMessa E LINEE ESSENZIALI DEL PIANO	PAG. 92
4.2. LA SITUAZIONE DI RIFERIMENTO 30 GIUGNO 2020	PAG. 93
4.3. L'ATTIVO	PAG. 94
4.3.1. I CREDITI COMMERCIALI	PAG. 94
4.3.2. I CREDITI TRIBUTARI	PAG. 96
4.3.3. I CREDITI VERSO ALTRI	PAG. 99
4.3.4. LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	PAG. 100
4.3.5. LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	PAG. 102
4.3.6. LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	PAG. 103
4.4. IL PASSIVO	PAG. 107
4.4.1. I DEBITI FINANZIARI	PAG. 107
4.4.2. I DEBITI COMMERCIALI	PAG. 109
4.4.3. ALTRI DEBITI	PAG. 109
4.4.4. I FONDI	PAG. 112
4.5. IL FABBISOGNO CONCORDATARIO	PAG. 122



4.5.1. LE PASSIVITÀ DA SODDISFARE	PAG. 122
4.5.2. LE SPESE PREDEDUCIBILI	PAG. 123
4.5.3. IL FONDO RISCHI CONCORDATO	PAG. 127
4.5.4. L'ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI SU BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE	PAG. 128
4.6. LA STRUTTURA DEL PIANO	PAG. 128
<b>CAPITOLO V LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO</b>	PAG. 130
5.1. LA PROPOSTA	PAG. 130
5.2. LA PERCENTUALE OFFERTA: TEMPI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO	PAG. 130
5.3. IL TRATTAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI	PAG. 134
5.4. IL PIANO IN IPOTESI DI MANIFESTAZIONE DEGLI <i>UPSIDES</i>	PAG. 141
<b>CAPITOLO VI LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO PREVENTIVO RISPETTO ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE</b>	PAG. 146



## CAPITOLO I

### STORIA DELLA SOCIETÀ

#### 1.1. STORIA DELLA SOCIETÀ E PRINCIPALI ACCADIMENTI SOCIETARI

Prima di entrare nel merito del piano e della proposta, si ritiene opportuno fornire alcuni brevi cenni in ordine alla costituzione, nonché alle operazioni più rilevanti che hanno caratterizzato la storia di Eviva.

La Società è stata costituita in data 9 novembre 1995 con ragione sociale “*Tecno-assist s.r.l.*” con atto a rogito Notaio Dottor Antonio Langella (N. Rep. 68791 – Racc. n. 20957). La sede veniva fissata a Brescia (BS) in via Corfù n. 48 ed il capitale, pari a Lit. 20.000.000,00 (ventimilioni), veniva versato nella misura di tre decimi ed era così detenuto:

- Lit. 8.600.000 dal signor **Alexandro Floris**, pari al 43% del capitale sociale;
- Lit. 8.600.000 dalla signora **Caterina Aiardi**, pari al 43% del capitale sociale;
- Lit. 2.800.000 dalla signora **Maria Ferrari**, pari al 14% del capitale sociale.

L'Amministratore Unico veniva nominato nella persona del signor Alexandro Floris.

L'oggetto sociale della neocostituita società era *“la progettazione, costruzione, installazione, assistenza e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, apparecchiature elettriche ed antenne TV, l'assistenza tecnica per computer rivolta sia all'hardware che al software, la riparazione e la sostituzione di sanitari e rubinetteria, l'acquisizione e la cessione di brevetti e marchi, l'attività di produzione di programmi applicativi per il funzionamento di elaboratori elettronici e la loro vendita, l'analisi dei problemi di gestione aziendale, l'istruzione e la qualificazione di personale addetto alla programmazione, progettazione, costruzione, installazione, all'analisi e al funzionamento di elaboratori elettronici, la produzione di servizi contabili, gestionali per conto terzi resi con l'uso di elaboratori elettronici, nonché la vendita di macchine elettrocontabili e loro accessori, assistenza e*



*consulenza su tematiche energetiche, strategie tariffarie e studi di convenienza tecnico-commerciale, panorami energetici, autoproduzione, cogenerazione e recuperi energetici,(...)"*.

Nel corso degli anni venivano effettuate diverse cessioni delle quote costituenti il capitale sociale, che vedevano, seppur in proporzioni diverse, sempre la medesima compagine sociale, fino a quando nel corso dell'anno 2000 tutti i soci cedevano la propria partecipazione a Brianza Fiduciaria S.p.A., con sede in Cesano Maderno (MI) Corso Libertà n. 1, che deteneva così il 100% del capitale nel frattempo aumentato a Lire 55.000.000.

Nel medesimo anno e precisamente in data 23 agosto, il signor Alexandro Floris veniva sostituito nella propria carica di Amministratore Unico dalla signora Clelia Simonini.

Nel 2002 il capitale sociale, così detenuto, veniva convertito in Euro 28.600.

In data 7 luglio 2005 Brianza Fiduciaria S.p.A. modificava la propria ragione sociale in Brianza Fiduciaria S.r.l. e trasferiva la sede sociale a Milano, in via Manzoni n. 44.

La Società proseguiva la propria attività fino al 23 dicembre 2005, data in cui il socio unico incrementava il capitale sociale sino ad Euro 833.500.

Pochi giorni dopo, e più precisamente in data 28 dicembre 2005, con atto a rogito Notaio Dottor Alfonso Colombo (Rep. n. 126.151 – Racc. n. 17.650), veniva formalizzata la fusione per incorporazione della società Energetic Source S.p.A. (incorporata) e Tecno-assist assumeva la denominazione di Energetic Source s.r.l.

Ai fini della fusione, il capitale sociale di Tecno-assist veniva ulteriormente aumentato sino ad Euro 2.500.000 e l'incremento pari ad Euro 1.666.500 veniva destinato ai soci della società incorporanda, con conseguente struttura del capitale sociale come di seguito specificato:

- Brianza Fiduciaria S.r.l. Euro 833.500, pari al 33% del capitale sociale;



- Nazionale Fiduciaria S.p.A. Euro 1.166.500, pari al 47% del capitale sociale;
- Società Camuna di Partecipazioni S.p.A. Euro 500.000, pari al 20% del capitale sociale.

Per effetto della fusione, l'oggetto sociale veniva modificato e risultava: *“a) Lo svolgimento quale cliente grossista idoneo alle attività di libero mercato, ove concorrano le condizioni di legge, delle fasi e dei processi consentiti dalle normative comunitarie e nazionali afferenti la libera circolazione dei diversi vettori energetici in ambito comunitario e non; b) Il commercio e la ripartizione dell'energia elettrica, del gas (ivi compresa la relativa importazione) e di qualsiasi altro vettore energetico, sotto qualsiasi forma, anche in forma telematica sulle piattaforme delle borse italiane ed estere, nonché il commercio di certificati verdi, certificati bianchi, e certificati rappresentativi delle emissioni di Co2 (cosiddetti emission trading) ; c) La costruzione, l'acquisto, anche per subentro o la riattivazione anche quale affittuario, di centrali elettriche e impianti di produzione di energia elettrica (in Italia e/o all'estero) ai fini della gestione e della produzione di energia elettrica, provvedendo ad ogni loro manutenzione direttamente o a mezzo di terzi; (...).*

Successivamente alla fusione, in occasione dell'assemblea straordinaria a rogito Notaio Dottor Alfonso Colombo in data 9 gennaio 2006, Energetic Source S.r.l. trasformava nuovamente la propria forma giuridica in Energetic Source S.p.A. ed il capitale sociale di Euro 2.500.000 veniva suddiviso in n. 250.000 azioni del valore nominale di Euro 10,00 cadauna.

La gestione della Società, sino ad allora affidata ad un amministratore unico nella persona della signora Clelia Simonini, veniva attribuita ad un Consiglio di Amministrazione composto dai signori Alexandro Floris (Presidente e consigliere delegato), Floriano Floris (consigliere delegato) e Mario Cocchi (Consigliere).

Il Collegio Sindacale si componeva del Presidente, dottor Fabio Leone, e dai sindaci effettivi, dottori Fabio Sottini e Mauro Bonomi, con sindaci supplenti la dottoressa



Albarosa Zaniboni ed il dottor Alfredo Fossati<sup>1</sup>.

In data 26 novembre 2006, Brianza Fiduciaria reintestava fiduciariamente le proprie azioni – pertanto senza passaggio di proprietà – a Nazionale Fiduciaria S.p.A., con la conseguenza che il capitale sociale veniva ripartito quanto ad Euro 2.000.000 a quest'ultima e quanto ad Euro 500.000 a Società Camuna di Partecipazioni S.p.A.

Pochi mesi dopo, più precisamente il 12 gennaio 2007, Società Camuna di Partecipazioni S.p.A. cedeva la piena proprietà di 50.000 azioni a Renova Industries Ltd., società con sede a Nassau (Bahamas), con conseguente assetto sociale come segue:

- Nazionale Fiduciaria S.p.A. Euro 2.000.000 pari all'80% del capitale sociale;
- Renova Industries Ltd. Euro 500.000 pari al 20% del capitale sociale.

La ripartizione del capitale rimaneva tale solo per pochi giorni, dal momento che il successivo 31 gennaio 2007, Renova Industries Ltd. acquisiva anche i certificati azionari di Nazionale Fiduciaria S.p.A., divenendo così socio unico e detenendo l'intero capitale sociale di Energetic Source S.p.A.

Nella medesima data, l'intero Consiglio di Amministrazione, composto dai signori Alexandro Floris, Floriano Floris e Mario Cocchi, rassegnava le proprie dimissioni subentrava un nuovo consiglio composto dai signori Igor Akhmerov (Presidente), Marco Giorgi (Vice Presidente) ed il signor Alexandro Floris veniva nuovamente eletto consigliere delegato.

Come si vedrà, dall'anno 2007 il capitale sociale di Energetic Source verrà più volte incrementato.

Con assemblea straordinaria del 26 giugno 2007 Renova Industries Ltd. deliberava un

---

<sup>1</sup> Il successivo 26 novembre il dottor Leone veniva sostituito dal dottor Sottini nella carica di Presidente con conseguente inserimento del dottor Fossati quale sindaco effettivo.



aumento di capitale, con pagamento in denaro, fino ad Euro 12.500.000, capitale che veniva poi interamente ceduto il 3 dicembre del medesimo anno alla società Jollingson Holding Ltd. con sede in Larnaca (Cipro) e che, solo il giorno successivo, veniva acquisito da Daltonwood Holdings Ltd., società con sede a Nicosia (Cipro).

All'esito delle operazioni sopradescritte, in data 11 dicembre 2007, Daltonwood Holdings conferiva (mediante atto di conferimento) l'intero valore dei certificati azionari del capitale di Energetic Source alla società di diritto elvetico Avelar Energy Ltd., con sede in Zurigo (qui di seguito anche solo **"Avelar"**).

Nonostante il cambio di proprietà del capitale sociale, nell'esercizio 2008 il Consiglio di Amministrazione restava il medesimo, così come pure il Collegio Sindacale e Reconta Ernst & Young veniva nominata società di revisione.

Con atto di assemblea straordinaria a rogito Notaio Dottor Alfonso Colombo stipulato in data 29 novembre 2008, Avelar deliberava un aumento di capitale con pagamento in denaro, pari ad Euro 10.000.000, con conseguente incremento a totali Euro 22.500.000, integralmente detenuto da Avelar medesima e suddiviso in n. 5 certificati azionari.

La predetta società incrementava ulteriormente il proprio capitale sociale di Euro 12.500.000 due anni dopo e precisamente in data 7 settembre 2009, con atto a rogito Notaio Dottor Luigi Zampaglione; venivano quindi annullati i cinque certificati azionari e sostituiti da un unico certificato pari a n. 3.500.000 azioni del valore nominale di Euro 10,00 cadauna e così per totali Euro 35.000.000 di capitale sociale.

Con delibera di assemblea straordinaria a rogito Notaio Dottor Gianluigi Cisotto in data 4 maggio 2010, la sede sociale veniva trasferita nel Comune di Milano, in via Cappuccini n. 4, mentre con successiva delibera di assemblea straordinaria a rogito Notaio Dottor Luigi Cecala in data 20 dicembre 2011, il socio Avelar aumentava il



capitale sociale fino ad Euro 65.000.000 mediante il conferimento della partecipazione da questo detenuta nella misura del 30% del capitale sociale della società En Plus S.r.l., il cui valore nominale era pari ad Euro 7.650.000.

La partecipazione in parola risultava gravata da pegno a favore delle banche finanziatrici che avevano concesso finanziamenti ad En Plus e nel verbale veniva precisato che Energetic Source accettava di subentrare - in luogo di Avelar - nella medesima posizione giuridica contrattuale in relazione a tutti le obbligazioni relative ai finanziamenti ed al pegno.

In occasione dell'assemblea del 27 aprile 2012 per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, veniva dato atto delle dimissioni dell'amministratore delegato signor Alexandro Floris e veniva nominato consigliere il signor Andrey Seleznev. Il Consiglio di Amministrazione, così composto, provvedeva in data 20 aprile 2012 a nominare un Direttore Generale nella persona del signor Carlo Maria Bagnasco e ad attribuire le deleghe per la gestione della Società al medesimo signor Carlo Maria Bagnasco, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Akhmerov ed al signor Marco Giorgi.

Nell'agosto del 2012 il Consiglio di Amministrazione incrementava il numero dei componenti in forza della nomina del signor Marco Musetti, mentre nel mese di aprile dell'anno successivo veniva deliberato il trasferimento della sede legale sempre in Milano da via Cappuccini n. 4 a Corso Venezia n. 54.

In data 3 ottobre 2013, in seguito alle dimissioni dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Marco Giorgi, nonché del Consigliere Seleznev, il predetto consiglio decadeva e veniva quindi nominato un nuovo organo di amministrazione composto da cinque membri e precisamente:

- Marco Musetti – Presidente



- Igor Akhmerov – Consigliere
- Irina Matveeva – Consigliere
- David Alexandre Metzger – Consigliere
- Igor Cheremikin – Consigliere

In data 9 aprile 2014, nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, veniva nominato un nuovo Collegio Sindacale nelle persone del Presidente il dottor Alfredo Fossati, dei sindaci effettivi, dottori Alberto Miglietta e Filippo Momi (sindaci supplenti il dottor Fulvio Sogni e la dottoressa Alessia Rado); nella medesima occasione veniva confermata Reconta Ernst & Young quale società di revisione.

Nel luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione vedeva l'uscita del Consigliere Akhmerov e l'ingresso del Consigliere Ernesto Ferlenghi.

\*\*\*

## **1.2. L'ANNO 2014 E LE PRIME DIFFICOLTÀ FINANZIARIE DI EVIVA**

Nel corso dell'anno 2014 si manifestava una fase di difficoltà di Eviva, legata a talune vicende giudiziarie che avevano viste coinvolte società appartenenti al gruppo Renova, riconducibile all'imprenditore russo Viktor Vekselberg, e proprietario, tra le altre, di Avelar Energy Ltd.

Ed infatti, il fallimento nel corso del 2013 di Aion, società facente parte del gruppo Renova/Avelar, aveva sortito effetti reputazionali negativi su tutto il settore energetico in generale, con conseguente riduzione della fiducia da parte del ceto bancario nei confronti del mercato in cui operava Eviva.

In particolare, alcune vicende giudiziarie avviate dalla Procura di Milano a carico di manager del gruppo Aion-Avelar (signor Marco Giorgi e Igor Akhmerov – in precedenza amministratori di Eviva) comportavano il sequestro di conti correnti della



Società ed un irrigidimento generale del sistema bancario nei confronti di tutte le società del gruppo.

Ne conseguiva una tensione finanziaria per Eviva che rendeva impossibile il rispetto del piano di rientro più volte rinegoziato con Enel Distribuzione per l'ingente debito di fornitura sino ad allora maturato.

Della circostanza in parola veniva dato atto nel Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 2014 in occasione del quale venivano altresì valutate le diverse opportunità finalizzate a dimostrare la totale indipendenza ed estraneità di Eviva rispetto ai precedenti amministratori.

Inoltre, nel successivo Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2014 i signori Musetti, Metzger e Ferlenghi comunicavano l'intenzione di rassegnare le proprie dimissioni, che si concretizzava il 14 novembre per il primo ed in data 17 novembre per i secondi, con conseguente decadenza del Consiglio di Amministrazione,

Pertanto, con delibera del 1° dicembre 2014 venivano nominati cinque nuovi componenti nelle persone di:

- Igor Cheremikin – Presidente
- Claudio Fava - Consigliere
- David Martin Kalberer – Consigliere
- Irina Matveeva – Consigliere
- Maxim Mayorets - Consigliere

Nel Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2015 il Direttore Generale, dottor Carlo Bagnasco, evidenziava l'esistenza di una situazione di difficoltà finanziaria della Società per lo più riconducibile alla condotta degli istituti di credito nei confronti del gruppo di società di cui Eviva deteneva il capitale.



Ed infatti, a fronte del fatto che alcune delle società controllate da Eviva presentassero situazioni di grande difficoltà economica (una delle quali era stata anche dichiarata fallita), le banche – in particolare Banca Intesa ed Unicredit - avevano progressivamente ridotto le linee di credito concesse ad Eviva in attesa del supporto da parte del socio di riferimento.

Nel corso della riunione veniva evidenziato come, a fronte di un risultato operativo positivo, la Società fosse strettamente dipendente sotto il profilo finanziario dagli istituti di credito e come, in assenza dell'auspicato intervento da parte del socio, fosse oltremodo necessario avviare un programma di dismissione degli *assets* aziendali ed una razionalizzazione del gruppo, nonché un processo di ristrutturazione del debito.

A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione incaricava il consigliere Mayorets di fungere da coordinatore del progetto in parola.

Al fine, inoltre, della razionalizzazione dei costi di gruppo, veniva deliberata la messa in liquidazione di sette società controllate, tra le quali Tecnoenergia.

Tuttavia, nel corso di una successiva riunione in data 11 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione revocava la messa in liquidazione di Tecnoenergia e proponeva la fusione per incorporazione della controllata.

Nel corso dell'assemblea ordinaria del 30 giugno 2015, con la quale veniva approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, veniva dato atto delle intervenute dimissioni del Presidente signor Igor Cheremikin e del consigliere Irina Matveeva, con conseguente nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione che si componeva, quindi, come di seguito specificato:

- Maxim Mayorets – Presidente
- Claudio Fava - Consigliere
- David Martin Kalberer – Consigliere



- Vladimir Kokorin – Consigliere
- Dmitry Churin – Consigliere.

Nel luglio del medesimo anno, e più precisamente il 27 luglio 2015, con atto a rogito Notaio Dottor Alfonso Colombo (Rep. n. 163.432 – Racc. n. 28.332), il socio unico di Eviva, Avelar Energy Ltd., deliberava la fusione per incorporazione della controllata Tecnoenergia S.r.l., società il cui capitale era interamente detenuto da Eviva (allora ancora Energetic Source S.p.A.).

La fusione in parola veniva effettuata sulla base dei dati di bilancio al 31 dicembre 2014 per entrambe le società.

Nel corso dell'ultimo trimestre del 2015 il Consiglio di Amministrazione si confrontava in diverse occasioni con riguardo alla difficile situazione finanziaria della Società, che vedeva incrementare il debito, in particolare, nei confronti di Enel Distribuzione.

Più volte nel corso delle riunioni dell'organo amministrativo veniva quindi discussa la possibilità di un intervento da parte del socio, ovvero di un finanziatore terzo al quale cedere parte della Società.

Veniva inoltre evidenziata la stretta relazione tra le vicende legali che vedevano coinvolti i precedenti amministratori e la riduzione delle linee di credito operata dalle banche e veniva, altresì, presa in considerazione l'opportunità di avviare un'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, sia per interrompere il periodo di prescrizione, sia per dare un forte segno di discontinuità ed indipendenza nella gestione attuale della Società.

Al fine di risolvere la critica situazione attraversata da Eviva, nel Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2015, veniva valutata, tra le altre, la possibilità di procedere alla costituzione di una NewCo nella quale convogliare le attività e le



passività utili alla prosecuzione del *business*, il tutto in un ipotetico piano *ex art.* 67 L.F. Nelle riunioni successive il *management* ed il Consiglio si confrontavano più volte in ordine alla crescente tensione con Enel Distribuzione a fronte del mancato rimborso del debito di Eviva pari a circa 110 milioni di Euro.

Ed infatti, la lettera di diffida inviata da Enel Distribuzione, con minaccia di sospensione delle forniture, riportava in discussione la necessità di un intervento da parte del socio a supporto della Società, quantificato in circa 10 milioni di liquidità e 35 milioni di garanzie.

Nell'ambito della gestione del piano di rientro nei confronti di Enel, Eviva riceveva più volte la disponibilità di Daltonwood Holdings Limited - socio unico di Avelar Energy - a sostenere le iniziative necessarie alla tutela della Società, all'attività aziendale, nonché agli sviluppi futuri.

Il 1° dicembre 2015 la Società dava incarico allo Studio La Croce di effettuare un esame della situazione finanziaria i cui risultati venivano esposti dai professionisti incaricati nell'ambito della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'8 gennaio 2016.

Nell'esposizione in parola veniva dato atto della validità e della redditività del *core business* della Società (con la necessità, tuttavia di sostenerlo tramite le necessarie garanzie), nonché dell'opportunità di una riorganizzazione delle attività *non core business* e di alcune azioni tra le quali la svalutazione di alcune attività della Società, la riduzione del capitale sociale a fronte della predetta operazione di svalutazione ed il conseguente aumento di capitale.

In data 1° febbraio 2016 il Notaio Dottor Alfonso Colombo (Rep. 164.740 – Racc. 28.740) redigeva il verbale dell'assemblea straordinaria di Eviva, nel corso della quale veniva richiamata la situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2015 che



evidenziava una perdita pari ad Euro 73.509.626 – perdita dovuta essenzialmente alle svalutazioni di cui si è fatto cenno -, che, essendo superiore ad un terzo del capitale sociale, imponeva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c.

L'assemblea deliberava, quindi, di sanare la perdita in parte mediante l'utilizzo delle riserve ed in parte mediante la riduzione del capitale sociale da Euro 65.000.000 ad Euro 514.680 e successivo aumento a pagamento fino ad Euro 1.485.800, oltre ad un sovrapprezzo di euro 18.464.270.

L'aumento di capitale in parola veniva integralmente sottoscritto da ES Solutions S.a.r.l. – alla quale Avelar Energy aveva ceduto n. 97.112 diritti di opzione – con conseguente composizione del capitale sociale come segue:

- ES Solutions S.a.r.l. - Euro 971.120;
- Avelar Energy Ltd. - Euro 514.680.

L'organo amministrativo della Società si modificava nuovamente il 31 marzo 2016 a seguito delle dimissioni irrevocabili del Presidente, signor Maxim Mayoret e dei consiglieri Dmitry Churin e Vladimir Kokorin.

L'assemblea ricostituiva il Consiglio di Amministrazione nominando sei membri:

- Iakov Tesis – Presidente
- Evgenii Villevald – Consigliere
- Oleg Khuazhev – Consigliere
- Iosif Bakaleynik – Consigliere
- Giacomo Ciacci – Consigliere
- Claudio Fava – Consigliere

Nel corso del 2016 la *governance* si vedeva costretta a cercare di individuare una soluzione alle difficoltà finanziarie della Società causate dall'irrigidimento del sistema bancario e dalla gestione della restituzione del debito nei confronti sia di Enel



Distribuzione (110.000.000), sia degli altri creditori, confermando nel corso dei consigli di amministrazione la necessità di un intervento da parte degli azionisti.

In data 4 novembre 2016, con atto a rogito Notaio dottor Alfonso Colombo (Rep. 166.193 – Racc. 29.352) l'assemblea dei soci deliberava un aumento di capitale gratuito fino ad Euro 17.000.000 sulla base della situazione patrimoniale della Società redatta alla data del 30 giugno 2016 che veniva approvato nella medesima sede.

Il capitale sociale veniva pertanto incrementato da Euro 1.485.800 fino ad Euro 17.000.000 mediante la conversione della riserva da sovrapprezzo azioni nella misura di Euro 15.514.200 che venivano assegnate ai soci con le seguenti proporzioni:

- 1.014.008 ES Solutions S.a.r.l.;
- 537.412 Avelar Energy Ltd.

con conseguente ripartizione del capitale sociale come segue:

- ES Solutions S.a.r.l. Euro 11.111.200;
- Avelar Energy Ltd. Euro 5.588.800.

Nell'ambito dell'attuazione del processo di razionalizzazione del gruppo e dei relativi costi, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 3 ottobre 2016 deliberava di avviare il processo di fusione per incorporazione delle controllate Advise Brokerage Plan Energy S.r.l. ed Energetic Source Luce & Gas S.p.A. in Energetic Source S.p.A. Tale delibera veniva poi ratificata dall'assemblea straordinaria del 30 novembre 2016 con atto a rogito Notaio Dottor Alfonso Colombo (Rep. 166.325 – Racc. 29.423).

\*\*\*

### **1.3. IL CAMBIO DI DENOMINAZIONE IN EVIVA E LE SANZIONI OFAC**

Al fine di fornire più *appeal* alla denominazione della Società, con assemblea straordinaria del 31 gennaio 2017 a rogito Notaio Dottor Alfonso Colombo (Rep. 166.644 - Racc. 29.555), Energetic Source cambiava la propria ragione sociale



nell'attuale "Eviva S.p.A".

L'esercizio 2017 vedeva il *management* ed il Consiglio di Amministrazione proseguire nell'azione di ricerca di istituti di credito disposti a supportare l'attività di Eviva nonostante la presenza di Avelar Energy Ltd. nella compagine sociale della Società.

A fronte dei ripetuti rifiuti da parte del sistema bancario italiano, la Società si attivava per reperire finanziamenti e linee di credito da banche straniere, quali ING per l'emissione di garanzie finalizzate alla messa in sicurezza della prosecuzione dell'attività fino ad Euro 35.000.000 e Rosbank fino alla concorrenza di Euro 65.000.000.

Le predette garanzie venivano quindi concesse ad Eviva anche a fronte dell'intervento di Renova che, a sua volta, controgarantiva il credito.

Inoltre, a fronte del contenzioso tributario, sul quale si tornerà ampiamente nel prosieguo del presente atto, nel febbraio 2017 venivano avviate le procedure di difesa avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate relativamente agli anni 2010 e 2011.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2018, il Direttore Generale, signor Carlo Maria Bagnasco forniva un'informativa preliminare dei dati dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 che evidenziavano una consistente perdita (confermata poi nel bilancio definitivo a Euro 20.259.000).

Le motivazioni del pessimo risultato di bilancio, secondo quanto asserito dal *management*, erano da ricercarsi, oltre che nella riduzione generalizzata dei prezzi determinata dalla crisi nucleare in Francia, anche nell'impossibilità per Eviva di rilasciare le garanzie necessarie al supporto dell'attività.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione entrava in conflitto con il *management*, criticandone fortemente l'operato ed evidenziando come, a



fronte degli asseriti errori di gestione commessi dal *management* stesso, non solo vi fosse il rischio della revoca delle garanzie con conseguente dubbio in ordine alla continuità di Eviva, ma anche in ordine al possibile danno causato al Gruppo Renova in qualità di garante.

Il Consiglio di Amministrazione attribuiva quindi al *management* la responsabilità di avere portato avanti una politica di *trading* eccessivamente rischiosa che metteva a repentaglio le garanzie rilasciate ad Eviva per circa Euro 100.000.000, nonché gli affidamenti concessi al Gruppo Renova.

Infine, il Collegio Sindacale faceva presente la necessità di monitorare gli effetti patrimoniali sul capitale in quanto la Società correva il rischio di trovarsi nella fattispecie prevista dall'art. 2446 c.c., con conseguente necessità di informare tempestivamente gli azionisti.

Con riferimento alla *governance* della Società, a fronte delle dimissioni del signor Claudio Fava, in data 12 marzo 2018, entrava a far parte del Consiglio di Amministrazione uno degli attuali liquidatori, il signor Igor Molibog.

A tale situazione di perdita economica, si aggiungeva la circostanza che in data 6 aprile 2018, lo *U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control* (“**OFAC**”) inseriva la persona fisica beneficiaria economica ultima dei soci di Eviva nella lista dei *Specially Designated Nationals*, in forza degli *Executive Orders* nn. 13661, 13662 e 13582, ai sensi del *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (le “**Sanzioni OFAC**”).

Lo stesso 6 aprile 2018 OFAC emanava anche *General Licences* dirette a minimizzare le conseguenze negative delle Sanzioni OFAC a carico dei soggetti americani e dei paesi alleati ed a consentire specifiche operazioni per un periodo limitato di tempo.

In data 7 maggio 2018 la sede legale veniva trasferita in Milano, via Piranesi, 10 ed il 28 maggio 2018 venivano modificati i certificati azionari rappresentanti il capitale



della Società, con emissione di azioni di categoria B e C così che la compagine sociale di Eviva si modificava nuovamente: la società Lero S.r.l. acquistava da Avelar Energy n. 1 certificato azionario rappresentante n. 588.880 azioni e da ES Solutions n. 1 certificato azionario rappresentante n. 227.120 azioni, in entrambi i casi di categoria B e del valore nominale unitario di Euro 10,00.

Inoltre, nella medesima data, il signor Hans Christian Dall Nygard acquistava da ES Solutions n. 1 certificato azionario rappresentante n. 34.001 azioni di categoria C, così che il capitale sociale risultava così posseduto:

- ES Solutions S.a.r.l. Euro 8.499.990;
- Lero S.r.l. Euro 8.160.000;
- Hans Christian Dall Nygard Euro 340.010.


Infine, il Consiglio di Amministrazione si modificava nella medesima data come segue:

- Iakov Tesis – Presidente;
- Oleg Khuazhev – Consigliere;
- Giacomo Ciacci – Consigliere;
- Stefano Giovanni Maria Colombo – Consigliere;
- Leonid Bogorad - Consigliere;
- Roberto Napolitano – Consigliere;
- Hans Christian Dall Nygard – Consigliere.

Con atto a rogito Notaio Dottor Nicola Cassano in data 3 agosto 2018, Lero S.r.l. operava una scissione a fronte della quale costituiva la società Lero Energy Holding S.r.l. cedendo alla medesima il ramo d'azienda costituito in parte anche dalla partecipazione azionaria detenuta in Eviva, con la conseguenza che Lero Energy Holding S.r.l. sostituiva Lero S.r.l. nella compagine sociale della Società.



All'esito dell'operazione l'organigramma del gruppo di cui fa tuttora parte Eviva risultava il seguente



\*\*\*

#### 1.4. LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E LA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

Come evidenziato nel paragrafo che precede, la crisi di Eviva si originava tra le altre a seguito dell'irrogazione nel corso del mese di aprile 2018 dal governo degli Stati Uniti d'America delle sanzioni OFAC al beneficiario economico del gruppo Renova e, pertanto, di Eviva.



Nel corso del mese di maggio 2018 proprio al fine di preservare il più possibile Eviva dagli effetti negativi dell'irrogazione delle sanzioni OFAC i soci deliberavano una operazione sul capitale della Società con l'obiettivo di ridurre al di sotto del 50% la partecipazione del gruppo Renova in Eviva con conseguente riduzione sempre al di sotto del 50% della partecipazione indiretta in Eviva del soggetto sanzionato e uscita dal perimetro dei possibili soggetti destinatari indiretti delle medesime sanzioni.

Attraverso tale operazione, unitamente al finanziamento soci di Lero Energy Holding e all'attività svolta dal *management* della Società, Eviva riusciva a recuperare, seppur soltanto in parte, il sostegno bancario necessario all'esercizio della sua attività di impresa così migliorando la propria situazione economico finanziaria.

Tuttavia, nel mese di giugno 2018 Eviva disponeva un importante pagamento per totali Euro 8.720.802,50 nei confronti del fornitore Shell Energy Europe Limited (SEEL), pagamento che veniva rifiutato dalla banca americana del fornitore nonostante la fuoriuscita di Eviva dal perimetro delle sanzioni OFAC.

Da qui si innescava nuovamente un drastico peggioramento dei rapporti con il sistema bancario e con i fornitori che portava la Società a valutare e, conseguentemente, avviare un'operazione di ristrutturazione aziendale volta a preservare la continuità aziendale e gli interessi dei creditori.

Nel dettaglio, Eviva incaricava dei professionisti al fine di valutare la miglior soluzione in grado di tutelare il proprio patrimonio e gli interessi dei creditori attraverso un accordo di ristrutturazione del debito, piuttosto che una domanda di concordato preventivo ovvero, come già precedentemente ipotizzato, un piano attestato ai sensi dell'art. 67 L.F.

Non da meno la Società valutava, altresì, di affittare l'azienda o un suo ramo a soggetti terzi; tuttavia, nonostante un iniziale interessamento, i potenziali interessati



ritenevano di non proseguire nelle trattative per il timore di subire gli effetti indiretti delle sanzioni OFAC.

Pertanto, in data 12 novembre 2018, venuta meno ogni possibilità di preservare la continuità aziendale considerato il mancato finanziamento bancario, l'assemblea dei soci deliberava lo scioglimento della Società *ex art. 2447 c.c.* e la sua messa in liquidazione con nomina del comitato dei liquidatori nelle persone dei signori Giacomo Ciacci, Nicola Cinelli e Igor Molibog.

Ai liquidatori venivano attribuiti tutti i poteri previsti dagli articoli 2278 e ss. c.c. con la previsione di una adozione delle delibere con il voto favorevole di tutti i componenti sino all'approvazione di un apposito regolamento tale da disciplinare i *quorum* costitutivi e deliberativi delle riunioni di comitato, nonché la ripartizione dei poteri e delle deleghe all'interno del comitato medesimo.

Il medesimo regolamento veniva poi approvato in pari data e modificato in occasione dell'assemblea del 27 febbraio 2020 dove veniva esteso il comitato dei liquidatori a quattro membri<sup>2</sup>. e previsto un *quorum* costitutivo di tre componenti presenti ed un *quorum* deliberativo della maggioranza semplice.

---

<sup>2</sup> In occasione dell'assemblea del 27 febbraio 2020 veniva evidenziata la necessità di estendere la composizione del comitato dei liquidatori ad un ulteriore componente e pertanto veniva nominata la signora Victoria Modina. Con decreto del 21 settembre 2020, il giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Milano convocava davanti a sé il Conservatore del Registro delle imprese di Milano Monza e Brianza Lodi ed Eviva, all'udienza del 9 novembre 2020, ore 11.30 (successivamente rinviata al 23 novembre 2020, nel procedimento R.G. 9345/2020, avviato dal Conservatore, per la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della nomina della Liquidatrice dott.ssa Victoria Modina, deliberata il 27 febbraio 2020 all'assemblea di Eviva. Il problema rilevato era la forma non notarile del verbale di tale assemblea. Al fine di superare tale problema formale, Eviva convocava la propria assemblea straordinaria davanti a notaio il 16 ottobre 2020 al fine di consentirle di adottare le necessarie delibere. A seguito dell'udienza fissata per il giorno 23 novembre 2020 mediante trattazione scritta, con provvedimento del 25 novembre 2020 il Giudice del Registro delle Imprese ha disposto la cancellazione dell'iscrizione e disposto l'integrazione dell'iscrizione della nomina della liquidatrice del 16 ottobre 2020, in ragione della ratifica dell'assemblea straordinaria del 16 ottobre del 2020 con cui è stato confermato ogni atto compiuto da Victoria Modina come membro del comitato dei liquidatori dal 27 febbraio 2020 al 16 ottobre 2020.). Si evidenzia peraltro che con comunicazione del 20 novembre 2020, la dott.ssa Victoria Modina abbia rassegnato le dimissioni quale liquidatrice sociale, con effetto dal 30 novembre 2020 e ciò anche in considerazione di una politica di contenimento dei costi portata avanti da Eviva. In occasione dell'assemblea del 27 aprile 2020 invece veniva dato atto



Nei mesi successivi all'apertura della liquidazione Eviva cessava progressivamente la propria attività aziendale sino ad addivenire in data 14 dicembre 2018 alla cessazione definitiva dell'attività di fornitura di energia elettrica e il successivo 28 febbraio 2019 alla cessazione definitiva dell'attività di fornitura di gas naturale.

Inoltre, Eviva negoziava e definiva i rapporti con i dipendenti la cui prestazione non risultava essere più funzionale alla liquidazione, nonché con agenti, procacciatori di affari e consulenti (per un maggior dettaglio si cfr. prima relazione informativa del 30 luglio 2020 pag. 3 e ss.), nonché proseguiva nell'attività di liquidazione di tutte le attività ritenute non più necessarie.

Eviva si attivava altresì con riguardo alla cessione delle partecipazioni detenute (Geogastock S.p.a, En Plus S.r.l., Ecowatt, Vento Energia S.r.l. sulle quali si tornerà più ampiamente in prosieguo).

Parallelamente il Comitato dei liquidatori unitamente ai propri professionisti nominati valutava quale miglior soluzione, anche sulla scorta della tipologia di indebitamento, quella di sottoscrivere con i propri creditori un accordo di ristrutturazione del debito *ex art. 182 bis L.F.* attraverso la suddivisione dei creditori in diverse categorie e precisamente i “**Creditori Aderenti Principali**” (quattro creditori rappresentanti il 74% dell'indebitamento complessivo della Società alla data del 31 dicembre 2019), le “**Parti Danneggiate Aderenti**” (relativi a clienti – a loro volta anche creditori di Eviva - che avevano avanzato richiesta di risarcimento danni per l'illegittima interruzione del servizio di fornitura a seguito della liquidazione volontaria), “**Altri Creditori Aderenti**” (creditori non rientranti nelle precedenti categorie), “**Creditore Postergato Aderente**” (*ex socio* di Eviva) e “**Creditori non Aderenti**” (creditori per importi inferiori ad Euro 500.000,00 ai quali non veniva proposta la ristrutturazione).

---

delle dimissioni del dott. Giacomo Ciacci e della definizione con il medesimo di un accordo transattivo con Eviva.



La ristrutturazione prevedeva infatti, visti i numerosissimi rapporti debitori, quella di individuare una soglia minima di debito in Euro 500.000 non coinvolgendo nell'accordo i creditori con posizioni inferiori i quali sarebbero quindi stati soddisfatti integralmente.

L'accordo nelle sue linee generali prevedeva di soddisfare i creditori attraverso la liquidità, nonché il recupero dei crediti commerciali e la dismissione delle partecipazioni sociali.

Pertanto, nel corso della liquidazione, la Società avviava un'intensa attività di recupero dei crediti vantati sia di natura commerciale, sia riferiti a posizioni nei confronti di soggetti finanziari che si erano rifiutati di restituire importi a credito di Eviva a causa delle sanzioni OFAC.

\*\*\*

### **1.5. LA POSIZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione del debito nelle linee sopra evidenziate e della liquidazione societaria presupponevano inoltre la definizione della posizione con l'Agenzia delle Entrate a titolo di imposte, sanzioni ed interessi avanzate dall'erario e contestate da Eviva relative a due operazioni di *trading* di energia elettrica e gas naturale poste in essere tra il 2010 e il 2015 definite contenzioso "Green Network" e "Laghi".

In particolare, nell'anno 2013 a seguito di una indagine della polizia giudiziaria nel settore del "*commercio di energia elettrica*", nell'ambito del procedimento penale n. 22422/13 aperto presso il Tribunale di Roma, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma avviava una complessa indagine che conduceva Agenzia delle Entrate ad ipotizzare l'esistenza di un sistema di frode che avrebbe visto



coinvolte numerose società operanti, in qualità di grossisti e/o *reseller* e/o dispacciatori, nel settore dell'energia elettrica, tra cui Eviva.

In particolare, con riguardo ad Eviva, il Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia recepiva quanto segnalato dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma in ordine al rapporto tra Green Network S.p.A. (di seguito, anche "Green Network") ed Eviva, a fronte del quale sarebbe risultata l'esistenza di una copiosa fatturazione asseritamente fittizia di energia elettrica negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

All'esito delle indagini in parola, in data 20 novembre 2015, la Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Brescia - redigeva il processo verbale di constatazione a carico di Eviva con il quale veniva contestata per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 l'emissione e l'utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, riferite a cessioni ed acquisti di energia elettrica – ritenute mai avvenute – nei confronti di Green Network S.p.A.

Eviva provvedeva all'impugnazione tempestiva di tutti gli avvisi di accertamento emessi e degli atti di irrogazione delle sanzioni risultando nell'ambito delle sentenze di merito, di primo e secondo grado, sinora emesse integralmente vittoriosa.

Oltre a tutti i fatti sopra descritti, a seguito di una verifica avente ad oggetto le transazioni effettuate tra la società Magnolia Consulting S.r.l. ed alcune controllate di Eviva, denominate congiuntamente "Laghi", l'Amministrazione finanziaria effettuava alcuni controlli sulle compravendite di energia elettrica poste in essere tra tali società e la Ricorrente dal 2013 al 2015 che sono state considerate oggettivamente inesistenti.

In esito ai controlli, l'Agenzia delle Entrate considerava, pertanto, l'IVA sugli acquisti registrata da parte di Eviva indebitamente detratta, riprendeva a tassazione i presunti costi fittizi dedotti ai fini IRES ed IRAP, nonché provvedeva ad irrogare la sanzione prevista dall'art 8 c. 2 D.L. 16/2012.



Analogamente alla questione Green Network, anche in questo caso, tutti gli atti già emessi e sopra indicati sono in fase contenziosa<sup>3</sup>, ad eccezione di quelli afferenti l'annualità 2015 con riferimento ai quali la Società ha instaurato la procedura di accertamento con adesione (in merito agli atti in materia di IVA, IRES ed IRAP) nonché ha presentato deduzioni difensive *ex art. 16, c.4, D.Lgs. 472/1997* (in relazione all'atto relativo alle Sanzioni).

Nonostante il rischio di soccombenza nei giudizi pendenti fosse considerato contenuto, considerato l'ingente debito relativo alla posizione pari a circa 172 milioni (di cui Euro 29.000.000 a titolo di imposte asseritamente dovute e non pagate, Euro 7.000.000 circa per interessi ed Euro 135.000.000 per sanzioni), la Società considerava assolutamente imprescindibile per il perfezionamento dell'accordo con i creditori definire previamente la posizione con l'Erario attivandosi pertanto al fine di trovare la miglior soluzione da sottoporre ai Creditori Aderenti Principali in funzione della successiva adesione al redigendo accordo di ristrutturazione.

---

<sup>3</sup> A tale proposito, si segnala che, con riferimento agli atti in materia di IVA, IRES ed IRAP per il 2013, sono già state emesse le sentenze di primo grado favorevoli alla Società.



## CAPITOLO II

### IL RICORSO *EX ARTT.* 160 E 161 SESTO COMMA L.F.

#### 2.1. LA DETERMINAZIONE AD ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO

Tuttavia, al fine di scongiurare il rischio che nelle more del processo di ristrutturazione del debito Eviva potesse subire pregiudizio per effetto di iniziative di carattere individuale, la Società riteneva opportuno richiedere l'accesso alla procedura di concordato preventivo in bianco al fine di poter perfezionare l'accordo entro il termine indicato dal Tribunale adito.

Pertanto, con atto a Rogito Notaio dottor Cesare Gattoni (rep. n. 21.295, racc. n. 10.882) stipulato in data 29 giugno 2020 la Società si determinava ai sensi dell'art. 152 L.F. ad accedere alla procedura di concordato preventivo con riserva, manifestando, altresì, la propria intenzione di procedere poi al deposito di un accordo di ristrutturazione del debito *ex art.* 182 *bis* L.F.

\*\*\*

#### 2.2. IL DEPOSITO DEL RICORSO *EX ARTT.* 160 E 161 SESTO COMMA L.F. E L'APERTURA DELLA PROCEDURA

Con ricorso depositato in data 30 giugno 2020, Eviva richiedeva al Tribunale di Milano di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo previa concessione del termine *ex art.* 161 sesto comma L.F., per la presentazione della definitiva proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo della norma in parola ovvero di un accordo di ristrutturazione del debito *ex art.* 182 *bis* L.F.



Con decreto reso in data 2 luglio 2020, il Tribunale di Milano:

- 1) concedeva alla Ricorrente termine fino al 28 ottobre 2020 per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;
- 2) nominava Commissario Giudiziale della procedura il dott. Carlo Pagliughi;
- 3) disponeva il deposito da parte della Società, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto in parola, dell'importo di Euro 48.000,00, quale somma presumibilmente necessaria per il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per eventuali altre spese del procedimento, da versarsi sul conto corrente intestato alla procedura;
- 4) disponeva, altresì, entro il termine del 30 luglio 2020 e, successivamente, ogni trenta giorni, il deposito in Cancelleria, con copia al Commissario Giudiziale di:
  - una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa;
  - una relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute di carattere gestionale, di carattere industriale e di carattere finanziario o solutorio di valore comunque superiore ad Euro 5.000 l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino.

Il Tribunale richiedeva altresì, al Commissario Giudiziale di riferire con motivata relazione scritta, ove, visionata la documentazione ed acquisiti gli elementi ritenuti necessari, rilevasse violazioni degli obblighi di legge da parte della Società.

In ossequio agli obblighi previsti nel decreto di apertura, la Società ha depositato rispettivamente in data 30 luglio 2020 (integrata in data 17 agosto), 31 agosto 2020



(integrata in data 15 settembre e 5 ottobre<sup>4</sup>), 15 ottobre 2020, 12 novembre 2020 (integrata in data 4 dicembre 2020), 14 dicembre 2020, 12 gennaio 2021, 12 febbraio 2021 e 12 marzo 2021 le otto relazioni informative e le situazioni finanziarie aggiornate trasmettendone copia al commissario giudiziale che ha provveduto a svolgere le opportune valutazioni.

Nelle relazioni depositate in atti la Società ha puntualmente fornito tutti gli aggiornamenti con riguardo allo stato di perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione del debito e delle trattative con i Creditori Aderenti Principali – successivamente sostituito da un piano ed una proposta di concordato preventivo per i motivi che verranno di seguito esposti - nonché sullo stato delle trattative con l'Agenzia delle Entrate la cui definizione, come già detto, risultava propedeutica al redigendo accordo.

Oltre a ciò, sono stati forniti tutti i necessari aggiornamenti con riguardo alla gestione corrente finalizzata alla liquidazione societaria, alle operazioni commerciali effettuate, gli atti incidenti sull'attivo e sul passivo societario, nonché lo stato di predisposizione

---

<sup>4</sup> Nel dettaglio il 30 luglio 2020 ha depositato la prima relazione informativa relativamente alla quale il successivo 3 agosto 2020, il Commissario Giudiziale ha chiesto ad Eviva approfondimenti e integrazioni documentali. In data 5 agosto 2020, il Tribunale di Milano ha concesso ad Eviva termine al 17 agosto 2020 per il deposito della situazione finanziaria di Eviva corredata dai relativi estratti di conto corrente e di note sulle criticità evidenziate dal Commissario Giudiziale. Nel termine del 17 agosto 2020, in conformità al disposto dal Tribunale di Milano, Eviva ha depositato note sulle criticità rilevate nella prima relazione da parte del dott. Carlo Pagliughi unitamente alla situazione finanziaria aggiornata con i relativi estratti di conto. In data 31 agosto 2020, in conformità al disposto del Tribunale di Milano, Eviva ha depositato la seconda relazione informativa ed esplicativa e, il successivo 3 settembre 2020, ha ricevuto il provvedimento del Tribunale di Milano datato 27 agosto 2020 con cui è stato modificato il decreto *ex art. 161, sesto comma, l.f. ordinando che “le relazioni informative slittino di 15 giorni al fine di avere i dati aggiornati alla fine mese precedente”*. In data 15 settembre 2020 in conformità al disposto del Tribunale di Milano, Eviva ha depositato un'integrazione alla seconda relazione informativa ed esplicativa. In data 15 ottobre 2020 Eviva ha depositato la quarta relazione informativa sulla quale il dott. Pagliughi non ha rilevato alcuna criticità.



ed avanzamento lavori inerenti la predisposizione del piano e della proposta ai creditori.

Come verrà meglio evidenziato in prosieguo, dapprima nel corso del mese di ottobre 2020 e, successivamente, nel mese di dicembre 2020 la Società ha richiesto una proroga del termine per il deposito del piano e della proposta che è stata in entrambi i casi concessa dal Tribunale di Milano con conseguente differimento della scadenza per il deposito del piano definitivo al 27 dicembre 2020 e al 27 marzo 2021.

\*\*\*

### **2.3. L'ATTIVITA' ED I PRINCIPALI ACCADIMENTI IN PENDENZA DELLA PROCEDURA DI PRE CONCORDATO PREVENTIVO**

Come ampiamente argomentato nelle relazioni mensili, considerata la natura integralmente liquidatoria di Eviva, a seguito dell'accesso alla procedura di concordato preventivo prenotativo, la Società ha orientato la propria gestione caratteristica focalizzandosi in particolare sui seguenti profili:

- (i) definizione del piano di ristrutturazione e raggiungimento di un accordo con i creditori con successiva decisione di accedere alla procedura di concordato preventivo;
- (ii) definizione di un accordo con l'Agenzia delle Entrate;
- (ii) valorizzazione e liquidazione degli attivi della società (recupero dei crediti, valutazione partecipazioni in funzione della relativa cessione, altre operazioni rilevanti ai fini liquidatori).

\*\*\*

#### **2.3.1. IL RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO CON I CREDITORI: IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO EX ART. 182 BIS L.F. E LA DECISIONE DI DEPOSITARE PIANO E PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO**



Con riguardo all'accordo di ristrutturazione del debito *ex art. 182 bis* L.F. nei termini meglio indicati nei paragrafi precedenti, nel corso dei mesi successivi all'apertura della procedura Eviva si attivava al fine redigere tutte le bozze di accordo in tempo utile per avviare nel mese di settembre 2020 la fase finale delle trattative con i propri creditori finalizzate, per l'appunto, alla sottoscrizione degli stessi entro il termine indicato dal Tribunale di Milano per il deposito della domanda definitiva (accordo/piano).

Come già detto, l'obiettivo della Società era quello di definire l'accordo con l'Agenzia delle Entrate il prima possibile e comunque antecedentemente la fase finale del processo di ristrutturazione del debito.

A seguito, pertanto, della ricezione nel corso del mese di settembre 2020 da parte di Agenzia delle Entrate di un accordo quadro contenente le condizioni per la positiva definizione degli accordi con il predetto ente, condizionato all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito *ex art. 182 bis* L.F. ovvero del piano e della proposta di concordato, la Società ha quindi provveduto all'immediata trasmissione ai quattro Creditori Aderenti Principali della bozza di accordo in parola cui è seguito un incontro con i predetti creditori nei primi giorni del mese di ottobre 2020, oltre a numerose call e sessioni telefoniche in cui sono state finalizzate le linee dell'accordo ed illustrati i numeri definitivi del piano di ristrutturazione.

Nel corso dei predetti contatti, tuttavia, due Creditori Aderenti - Rosbank e ING - evidenziavano alla Società alcune criticità tali da impedire l'adesione alla proposta di ristrutturazione del debito *ex art. 182 bis* L.F.

I crediti di Rosbank e ING risultavano, infatti, controgarantiti da una società del gruppo Renova, riconducibile all'*ex* beneficiario economico ultimo ed *ex* socio indiretto di Eviva.



Le criticità emerse riguardavano le richieste che le banche garantite avevano avanzato nei confronti del garante (non, quindi, della debitrice Eviva) di ricevere da parte del medesimo un'espressa conferma dei diritti di garanzia, regolati dal diritto inglese, anche in caso di adesione da parte delle due banche garantite all'accordo di ristrutturazione del debito di Eviva ai sensi dell'art. 182 bis L.F.

La predetta conferma si poneva per le banche quale *condicio sine qua non* per la sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione del debito di Eviva che, in ogni caso, aveva precisato la propria estraneità rispetto a rapporto di garanzia ed aveva avanzato richiesta di ricevere evidenza dell'avvenuta escussione delle garanzie.

Con riguardo agli altri due Creditori Aderenti Principali (E-Distribuzione e Shell) per le quali non sussistevano le problematiche sopra evidenziate, la Società restava in attesa di conoscere le proprie intenzioni riguardo all'accordo proposto.

A fronte, tuttavia, del mancato riscontro in ordine alla volontà di aderire all'accordo di ristrutturazione del debito da parte dei Creditori Aderenti Principali e considerata l'imminente scadenza del termine ultimo per il deposito dell'accordo medesimo, in occasione del Comitato dei Liquidatori tenutosi in data 15 ottobre 2020, la Società si determinava ad indicare la data del 28 ottobre 2020 quale termine ultimo, in assenza della cui adesione da parte dei Creditori Aderenti Principali di voler finalizzare gli accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis L.F., Eviva avrebbe optato per il deposito di un piano e di una proposta di concordato preventivo.

Sempre nella medesima occasione, la Società deliberava di presentare istanza per ottenere una proroga del termine per il deposito del piano e della proposta di concordato, istanza nella quale venivano espressamente evidenziate le ragioni alla base della richiesta di differimento e veniva anticipato agli organi della procedura la



possibilità di depositare un piano in luogo dell'accordo nell'ipotesi di mancata risoluzione delle problematiche insorte con i Creditori Aderenti Principali.

Ottenuta la proroga di ulteriori sessanta giorni e così fino al 27 dicembre 2020 e decorso inutilmente il termine del 28 ottobre 2020, il Comitato dei Liquidatori al termine del mese di ottobre 2020 abbandonava definitivamente l'ipotesi di un accordo di ristrutturazione del debito in luogo di un concordato preventivo di natura liquidatoria nel quale, peraltro, anche l'eventuale dissenso dei due Creditori Principali Aderenti che presentavano le maggiori criticità – Rosbank e ING – non avrebbe impattato sul raggiungimento delle maggioranze di legge considerate le maggiori esposizioni debitorie nei confronti di e-distribuzione e Shell.

Alla luce di ciò, e pur nella consapevolezza che il lavoro svolto avrebbe comunque mantenuta la sua utilità anche in funzione del redigendo piano di concordato, la Società, incaricava nuovi professionisti esperti in materia di ristrutturazione aziendale nelle persone dell'avv. Daniele Portinaro quale *advisor* legale nella redazione del piano e della proposta di concordato preventivo e del dott. Fabio Pettinato quale *advisor* finanziario.

Con riguardo alla figura dell'attestatore, la Società confermava l'incarico al dottor Gianpiero Gugliotta.

Pertanto, a partire dal mese di novembre 2020, venivano poste in essere tutte le attività prodromiche alla presentazione di una proposta e di un piano di concordato, con particolare riferimento alla corretta definizione del passivo e proseguivano gli incontri tra tutti i professionisti della Società finalizzati all'aggiornamento della contabilità per una più puntuale determinazione dell'attivo e del passivo concordatario.



Si anticipa che in funzione del deposito del piano e della proposta di concordato preventivo, con atto a rogito Notaio dott.ssa Annalisa Angelini (rep. n. 2.228, racc. n. 1.358) in data 23 marzo 2021 il comitato dei liquidatori si è determinato al deposito della domanda definitiva di concordato preventivo (**doc. n. 1**).

\*\*\*

### **2.3.2. GLI ACCORDI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE - L'ISTANZA PER OTTENERE LA PROROGA EX ART. 9, COMMA 4, D.L. 8 APRILE 2020, N. 23**

A seguito della definitiva determinazione della Società ad accedere alla procedura di concordato preventivo, la Società proseguiva le trattative con Agenzia delle Entrate finalizzate al perfezionamento di un accordo in grado di stabilizzare e cristallizzare definitivamente il debito erariale.

Ed infatti, come già evidenziato, nella prospettiva di un accordo *ex art. 182 bis* L.F., Eviva aveva negoziato con l'Agenzia delle Entrate un accordo quadro in funzione del quale sarebbe stata sottoscritta una conciliazione tributaria finalizzata alla definizione del contenzioso pendente e quindi della propria posizione erariale, accordo assolutamente essenziale ai fini della tenuta del piano alla base dell'accordo di ristrutturazione.

Ottenuta la proroga e maturata la volontà di depositare un piano ed una proposta di concordato preventivo, nel corso del mese di novembre 2020 la Società compulsava quindi l'Agenzia delle Entrate per valutare le concrete modalità con le quali definire la posizione debitoria di Eviva con il fisco nell'ambito del nuovo scenario concordatario.

Ciò comportava la necessità di un ulteriore confronto con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, non solo al fine di concordare definitivamente l'utilizzabilità della conciliazione giudiziale quale strumento possibile per la definizione del debito



erariale in ambito concordatario, ma anche in relazione alle concrete modalità di “adattamento” delle regole imposte dal diritto tributario e dalla prassi ministeriale alle esigenze di rispetto della legge fallimentare.

I contatti con i referenti dell’Agenzia si rivelavano tuttavia estremamente difficoltosi, principalmente a causa delle ulteriori restrizioni imposte dall’ultimo DPCM del 3 novembre 2020 che aveva visto l’inclusione della Regione Lombardia nella cosiddetta “zona rossa”, con tutte le ben note limitazioni proprie di tale tipologia di area sino alla data del 29 novembre 2020.

In particolare le restrizioni imposte dal governo a partire dal novembre 2020 non consentivano alla Società di poter approfondire ed esaminare in contraddittorio tutti i necessari aspetti della complessa vicenda con Eviva, considerata peraltro la necessità per i funzionari dell’Agenzia delle Entrate di concludere tutte le attività che consentissero un completo consolidamento del debito erariale (anche mediante l’emissione di avvisi di accertamento su alcune annualità) nonché quella in ogni caso di coinvolgere i referenti dirigenziali apicali nella conclusione dell’*iter* autorizzativo, in considerazione della rilevanza della posizione tributaria da definire.

Il fatto poi di lavorare esclusivamente attraverso lo *smart working* riduceva, altresì, fortemente e rallentava le possibilità di un confronto diretto con l’ente.

Pertanto, con istanza depositata in data 12 dicembre 2020 Eviva, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 9, comma 4, d.l.8 aprile 2020 n. 23, convertito nella l. 5 giugno 2020, n. 40 ha richiesto al Tribunale adito la concessione di una nuova proroga del termine considerati gli effetti negativi della pandemia in corso che ha fortemente limitato la possibilità di un contatto con la Pubblica Amministrazione.

Con provvedimento in data 17 dicembre 2020 il Tribunale di Milano concedeva la suddetta proroga di novanta giorni e così fino al 27 marzo 2021.



La Società proseguiva quindi nelle trattative con Agenzia delle Entrate addivenendo al raggiungimento di un accordo finalizzato alla definizione complessiva del debito erariale che ha consentito di consolidare definitivamente l'esposizione nei confronti del fisco ai fini del passivo concordatario.

Il predetto schema di accordo è stato sottoposto ai sensi dell'art. 161 settimo comma L.F. all'autorizzazione degli organi della procedura giusta istanza depositata in data 8 marzo 2021.

Nella predetta istanza, alla quale ci si richiama integralmente per quanto non espressamente riportato nel presente ricorso, dopo aver riepilogato la genesi dell'esposizione debitoria ed i conteziosi pendenti sono stati analiticamente riportate le linee essenziali del suddetto accordo, linee che vengono di seguito evidenziate.

#### **GREEN NETWORK**

In particolare, con riguardo alla fattispecie Green Network lo schema operativo prevede la definizione attraverso lo strumento della **conciliazione giudiziale**, ai sensi degli art. 48 e seguenti del D.Lgs. n. 546/1992 dei seguenti avvisi:

1. **Avviso di accertamento n. TMB063V00416-2018**, concernente l'IVA dell'anno di imposta 2013, il cui giudizio pende in Commissione Tributaria Regionale in attesa di udienza.

ATTO	IMPOSTA ACCERTATA	SANZIONE IRROGATA	IMPOSTA DEFINITA	SANZIONE DEFINITA	SANZIONE CONCILIATA	IMPORTO DOVUTO
TMB063V00416-2018	€ 7.067.495,00	€ 19.436.126,00	€ 7.067.495,00	€ 4.417.184,00	€ 2.208.592,00	€ 9.276.087,00

2. **Atti di irrogazione delle sanzioni emessi ai fini II.DD., nn. TMBIR4T00006-2018 (anno di imposta 2012) e TMBIR3V00032-2019 (anno di imposta 2013)**, pendenti, rispettivamente, in secondo grado ed in primo grado.



ATTO	BASE DI CALCOLO	SANZIONE IRROGATA (25% + incrementi)	SANZIONE DEFINITA	SANZIONE CONCILIATA/IMPORTO DOVUTO
TMBIR4T00006-2018	€ 127.487.863,00	€ 35.059.162,33	€ 15.935.982,00	€ 7.967.991,44
TMBIR3V00032-2019	€ 63.089.276,00	€ 17.349.550,90	€ 7.886.159,50	€ 3.154.463,80

Per quanto riguarda invece gli atti relativamente ai quali non risulta più esperibile la procedura di conciliazione giudiziale, si è previsto di procedere con l'istanza di annullamento parziale degli atti stessi in via di autotutela, secondo le seguenti ipotesi di definizione:

**1. Atti emessi ai fini IVA:**

ATTO	IMPOSTA ACCERTATA	SANZIONE IRROGATA	IMPOSTA DEFINITA	SANZIONE DEFINITA	SANZIONE DA ATTO DI AUTOTUTELA	IMPORTO DOVUTO
TMB066N00104-2016	€ 1.632.513,00	€ 2.040.641,00	€ 1.632.513,00	€ 1.020.320,50	€ 340.106,83	€ 1.972.619,83
TMB066N00139-2016	€ 1.539.428,00	€ 2.116.713,00	€ 1.539.428,00	€ 962.143,00	€ 320.714,33	€ 1.860.142,33
TMB064T00867-2017	€ 12.003.072,00	€ 16.504.224,00	€ 12.003.072,00	€ 7.501.920,00	€ 2.500.640,00	€ 14.503.712,00

**2. Atto di irrogazione sanzioni emesso ai fini delle II.DD.:**

ATTO	BASE DI CALCOLO	SANZIONE IRROGATA (25% + incrementi)	SANZIONE DEFINITA	IMPORTO DOVUTO
TMBIR4T00010-2017	€ 31.655.406,00	€ 7.913.851,50	€ 3.956.925,75	€ 1.318.975,25



### 3. Relativamente agli avvisi di accertamento emessi ai fini IRES<sup>5</sup> e IRAP:

ATTO	IMPOSTA ACCERTATA	SANZIONE IRROGATA	IMPOSTA DEFINITA	SANZIONE DEFINITA	IMPORTO DOVUTO
TMB0E6N00103-2016	€ 283.886,00	€ 283.886,00	€ 7.205,00	€ 7.205,00	€ 14.410,00
TMB0C6N00105-2016	€ 40.260,00	€ 40.260,00	€ 1.022,00	€ 1.022,00	€ 2.044,00
TMB0E4T00874-2017	€ 35.344,00	€ 38.878,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00

#### LAGHI

Con riguardo, invece, alla fattispecie Laghi, lo schema operativo ha previsto relativamente agli accertamenti degli anni di imposta 2013 e 2014, la definizione attraverso lo strumento della conciliazione giudiziale, ai sensi degli art. 48 e seguenti del D.Lgs. n. 546/1992 dei seguenti avvisi<sup>6</sup>:

#### 1. atti emessi ai fini IVA:

ACCERTATO			DEFINITO		
ATTI	IMPOSTA	SANZIONE	IMPOSTA	SANZIONE	IMPORTO DOVUTO
TMB063V01080/2018	€ 3.128.952,80	€ 8.604.620,75	€ 3.128.952,80	€ 977.797,75	€ 4.106.750,55
TMB063V00701/2019	€ 3.064.349,70	€ 6.320.219,81	€ 3.064.349,70	€ 766.087,19	€ 3.830.437,89

#### 2. atti emessi ai fini IRES<sup>7</sup> e IRAP:

ACCERTATO			DEFINITO		
ATTI	IMPOSTA	SANZIONE	IMPOSTA	SANZIONE	IMPORTO DOVUTO

<sup>5</sup> Si precisa che il maggior importo a titolo di IRES per il 2012 accertata nell'ambito dell'Avviso di accertamento n. TMB0E4T00874-2017 non è dovuto (e di conseguenza è dovuta solo la sanzione formale) in quanto nel 2012 Eviva ha conseguito un'ingente perdita fiscale (pari a Euro 12.971.322,00), utilizzabile integralmente a scemuto del maggiore reddito imponibile accertato (pari a Euro 128.525,00).

<sup>6</sup> A tali importi vanno aggiunti gli interessi normativamente previsti.

<sup>7</sup> Si precisa che l'IRES per l'anno 2013, imposta accertata nell'ambito dell'Avviso n. TMB0E3V01127/2018, non è dovuta (e di conseguenza è dovuta solo la sanzione formale) in quanto, nel 2013, Eviva ha conseguito un'ingente perdita fiscale (pari a Euro 3.044.752,00), utilizzabile integralmente a scemuto del maggiore reddito imponibile accertato (pari a Euro 266.790,00).



TMB0E3V01127/2018	€ 73.367,36	€ 80.703,70	€ 0,00	€ 125,00	€ 125,00
TMB0C3V01131/2018	€ 10.405,00	€ 10.405,00	€ 10.405,00	€ 5.202,00	€ 15.607,00
TMB0E3V00702/2019	€ 32.154,00	€ 35.369,40	€ 6.430,00	€ 2.572,00	€ 9.002,00
TMB0C3V00703/2019	€ 4.560,00	€ 5.016,00	€ 4.560,00	€ 1.824,00	€ 6.384,00

Inoltre, con riferimento all'anno di imposta 2015, in data 10 dicembre 2020 sono stati notificati i seguenti atti impositivi (già citati in precedenza nel paragrafo 2):

1. Avviso di accertamento n. TMB063V00002-2020 - IVA;
2. Avviso di accertamento n. TMB0E3V00003-2020 - IRES;
3. Avviso di accertamento n. TMB0C3V00004-2020 - IRAP.

Per tali atti impositivi, essendo pendenti i termini per proporre ricorso, si è previsto di procedere con l'istituto dell'**accertamento con adesione** ai sensi dell'art. 6 e seguenti del D.Lgs. n. 218/1997<sup>8</sup>, procedura da concludersi entro il 10 maggio 2021, termine previsto per la presentazione delle impugnazioni, secondo la seguente ipotesi:

ATTO	IMPOSTA ACCERTATA	SANZIONE IRROGATA	IMPOSTA DEFINITA	SANZIONE DEFINITA	IMPORTO DOVUTO
TMB063V00002-2020	€ 103.584,00	€ 525.548,60	€ 103.584,00	€ 130.124,32	€ 233.708,91
TMB0E3V00003-2020	€ 38.425,00	€ 57.061,13	€ 7.685,00	€ 3.458,25	€ 11.143,25
TMB0C3V00004-2020	€ 5.450,00	€ 8.093,25	€ 5.450,00	€ 2.452,50	€ 7.902,50

Essendo intenzione della Società rateizzare il versamento nella misura massima prevista *ex lege* (n. 8 rate trimestrali di pari importo ovvero n. 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 Euro), al fine di poter effettuare il versamento della prima rata nel termine di 20 giorni necessario a perfezionare l'adesione, la Società con l'istanza *ex art.* 161 settimo comma L.F. ha richiesto l'autorizzazione a procedere al

<sup>8</sup> Si precisa che la Società ha già presentato apposite istanze in data 1° febbraio 2021.



pagamento di debiti anteriori, ricompresi nel passivo concordatario, ai sensi dell'art. 168 L.F. per l'importo di Euro 16.987,51 relativo alla prima rata (oltre agli interessi maturati sino alla data di versamento)<sup>9</sup>.

Con riferimento agli atti relativi alle sanzioni ai fini delle II.DD. per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, è stata prevista la presentazione di istanze di **annullamento in autotutela**.

La Società, inoltre, in ragione dell'annullamento degli atti impositivi, provvederà a rinunciare ai ricorsi originari che hanno dato origine al contenzioso relativo a tali atti di accertamento.

ATTO	BASE DI CALCOLO	SANZIONE IRROGATA (25% + incrementi)	SANZIONE DEFINITA	IMPORTO DOVUTO
TMBIR3V00012/2020	€ 31.289.528,00	€ 8.604.620,20	€ 0,00	€ 0,00
TMBIR3V00024/2020	€ 30.526.573,45	€ 8.394.807,58	€ 0,00	€ 0,00
TMBCO3Q00083/2020	€ 5.937.212,00	€ 1.632.733,30	€ 0,00	€ 0,00

Da ultimo nell'istanza in parola, la Società ha allegato il parere reso dall'avv. Stefano Petrecca, legale che assiste Eviva nell'ambito delle pendenze con l'Agenzia delle Entrate, il quale ha confermato la convenienza della definizione del rapporto con l'Erario nei termini sopra prospettati.

In particolare, il professionista in parola ha evidenziato come attraverso la definizione della posizione debitoria con l'Erario Eviva avrebbe cristallizzato in via definitiva

<sup>9</sup> Si segnala, per completezza, che gli interessi relativi alla prima rata, il cui calcolo deve essere effettuato a valere dalla data di versamento originaria delle imposte (17.03.2016 per l'IVA e 17.06.2016 per l'IRES e l'IRAP) ad un tasso del 3,5%, sarebbero pari, al massimo, a circa Euro 1.450,00 (importo calcolato, prudenzialmente, prendendo come riferimento il 10 maggio 2021, data che come anticipato in precedenza costituisce il termine ultimo per perfezionare l'adesione).



l'ammontare del debito nei confronti dell'Erario, facendo venire meno qualsiasi incertezza sull'esito dei procedimenti contenziosi attualmente pendenti.

Inoltre, la predetta definizione avrebbe consentito – come è effettivamente – la predisposizione di un piano concordatario su un orizzonte temporale assai ridotto rispetto a quello prevedibilmente necessario in ipotesi di coltivazione dei molteplici giudizi pendenti in ogni ordine e grado della Giustizia Tributaria, assicurando così una rapida definizione della procedura.

Inoltre, al fine di valutare le probabilità di un esito favorevole dei contenziosi pendenti e, conseguentemente, la convenienza di una transazione con l'Erario piuttosto che la prosecuzione dei giudizi e l'appostazione di idonei fondi rischi, la Società ha ritenuto raccogliere un secondo parere *pro veritate* redatto dal prof. Giulio Andreani, noto professionista esperto in materia tributaria.

In particolare, il prof. Giulio Andreani ha provveduto ad effettuare un esame comparativo dello scenario contenzioso rispetto all'ipotesi conciliativa, nell'ottica della valutazione di rischi e benefici per la procedura concludendo come lo scenario conciliativo avrebbe consentito la formulazione di una proposta di concordato preventivo priva di rischi e caratterizzata dalla necessaria stabilità.

Con provvedimento emesso in data 18 marzo 2021, all'esito di una prima richiesta di chiarimenti e di un'integrazione del parere reso dal prof. Giulio Andreani, il Tribunale di Milano ha autorizzato la Società a definire l'accordo con l'Erario nei termini sopra descritti.

Pertanto, in data 23 marzo 2021 la Società, nella persona del dott. Nicola Cinelli<sup>10</sup>, e l'Agenzia delle Entrate mediante collegamento da remoto hanno provveduto alla sottoscrizione degli atti di conciliazione giudiziale nonché degli atti di adesione.

---

<sup>10</sup> Per effetto dei poteri conferitigli nell'ambito del comitato dei liquidatori del 23 marzo 2021.



In data 24 marzo 2021, Eviva, sempre in ragione della già menzionata autorizzazione del Tribunale, ha provveduto a versare tramite modello F24 complessivi Euro 18.401,80<sup>11</sup>. Con tale pagamento è stata perfezionata l'adesione della Società agli atti di accertamento (**doc. n. 2**).

Nei prossimi giorni verrà data esecuzione a tutti gli adempimenti funzionali all'accordo raggiunto.

\*\*\*

### **2.3.3. LA LIQUIDAZIONE DEGLI ATTIVI DELLA SOCIETÀ**

Parallelamente al raggiungimento di un accordo con l'Agenzia delle Entrate la Società inoltre ha proseguito nell'attività liquidatoria orientandosi principalmente sia al recupero dei crediti che alla miglior valorizzazione possibile dei beni aziendali e delle partecipazioni societarie.

\*

### **IL RECUPERO DEI CREDITI**

In particolare, e con riguardo al **recupero dei crediti** si evidenzia che alla data del 31 dicembre 2019 Eviva vantava **crediti commerciali** nei confronti di circa 50.000 controparti suddivisi tra clienti *retail* e *business* relativi al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi di fornitura energetica ricevuti.

A seguito dell'accesso alla procedura di pre concordato preventivo, la Società ha quindi ritenuto opportuno continuare nel recupero dei crediti con l'assistenza dei legali che già se ne occupavano nella fase liquidatoria.

Nel dettaglio, Deloitte Business Solution S.r.l. ha preso in carico quasi integralmente le posizioni *retail* indipendentemente dal valore e clienti *business* relativi ad importi

---

<sup>11</sup> Tale importo corrisponde a quanto dovuto a titolo di prima rata con riferimento agli atti per cui è stata attivata la procedura di accertamento con adesione.



compresi tra Euro 1.500,00 ed Euro 10.000,00<sup>12</sup>.

Le restanti posizioni sono state affidate agli avv.ti Roberto Vagagini, Alessandra Massolo ed Alberto Morgioni.

Con riserva di meglio approfondire nel capitolo dedicato al contenzioso, si fa presente come a seguito dell'invio di diffide stragiudiziali i legali incaricati relativamente alla maggior parte delle posizioni (l'importo di Euro 1.500,00 è stato considerato quale soglia minima per l'avvio di un'azione giudiziale di recupero) abbiano richiesto ed ottenuto l'emissione a favore di Eviva di ingiunzioni di pagamento alcune delle quali opposte (le più rilevanti saranno trattate nel capitolo dedicato all'esame del contenzioso attivo e passivo) ed altre passate in giudicato.

Relativamente ai decreti passati in giudicato, i legali hanno poi curato l'avvio delle azioni esecutive laddove l'importo capitale è stato ritenuto tale da far risultare conveniente la prosecuzione del recupero dello stesso. Parte delle azioni esecutive avviate hanno avuto esito negativo.

Nei casi in cui invece l'importo è stato ritenuto di valore troppo basso rispetto ai costi di un'esecuzione forzata ovvero è stata accertata l'incapienza delle controparti, la Società non ha proseguito nel recupero del credito.

Con diversi creditori sono stati, poi, concordati piani di rientro rateizzato del dovuto<sup>13</sup>.

Si fa inoltre presente che in data 16 marzo 2021 la Società ha richiesto all'Ill.mo Tribunale di Milano l'autorizzazione a definire transattivamente diverse posizioni con controparti ritenute meritevoli di definizione bonaria.

Sul punto si tornerà più dettagliatamente nel capitolo relativo al contenzioso.

---

<sup>12</sup> Deloitte si è altresì occupata del monitoraggio delle *performance* dell'attività dei legali esterni e della società di recupero credito Innolva con la quale successivamente Eviva ha risolto il contratto.

<sup>13</sup> Con riguardo all'incassato, dalla data di accesso alla procedura di concordato preventivo, la Società è rientrata di un importo pari a circa Euro 1.500.000,00.



Si evidenzia inoltre come già precedentemente l'accesso alla procedura di concordato preventivo e precisamente nel novembre 2019 Eviva avesse conferito incarico allo Studio legale e tributario Fantozzi & Associati che includeva (i) l'attività di recupero di un credito accise antecedente al 2014 da Euro 1.338.000 con l'Agenzia delle Dogane Roma 1 (credito nel frattempo riconosciuto dalle Dogane), (ii) la richiesta di rimborso delle accise relative a 75 crediti per energia e gas degli anni 2017 e 2018 e la presentazione di ulteriori richieste per Euro 7,3 milioni di crediti 2019 in 93 uffici provinciali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli<sup>14</sup> e (iii) l'incarico di negoziare e conseguire la riduzione delle fidejussioni assicurative di Euro 5.238.000 in mano all'Agenzia delle Dogane di Milano 1 e prestate da AXA Assicurazioni in nome e per conto di Eviva a garanzia degli impegni di pagamento di debiti e sanzioni da parte di Eviva (incarico terminato con l'emissione di due appendici di riduzione degli importi garantiti fino ad Euro 198.000).

Pertanto, nel corso del periodo concordatario, è proseguita l'attività di recupero anche dei suddetti crediti; nel dettaglio a fronte di Euro 9.437.000 di crediti per accise su energia elettrica e gas originariamente rilevati in contabilità di Eviva, l'attività di recupero con l'ausilio dello Studio Fantozzi ha consentito di rilevare l'esistenza di ulteriori crediti per Euro 1.019.000,00 con una conseguente importante sopravvenienza attiva ai fini del piano di concordato.

Degli Euro 10.456.000 totali, Euro 1.338.880 sono già stati incassati sul conto dedicato accesso dallo Studio Fantozzi in nome e per conto di Eviva.

Con riguardo invece agli ulteriori Euro 5.078.000, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha terminato la procedura di verifica e confermato la disponibilità ad un futuro rimborso.

---

<sup>14</sup> La presentazione delle domande di rimborso è terminata come da incarico, rimane però la necessità di ulteriori solleciti e di seguire i contenziosi bonari per circa il 50% delle conferme da parte dell'Erario ancora mancanti.



Sempre con l'assistenza dello Studio Fantozzi è stato vinto in primo grado il contenzioso con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Civitanova Marche con corrispondente riduzione del fondo rischi allocato nel piano di concordato preventivo per Euro 244.000. Infine, è stata ottenuta la riduzione delle fidejussioni a garanzia degli impegni di pagamento per accise e sanzioni di Eviva presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano 1 da Euro 5.228.000 ad Euro 198.000.

Con riguardo agli incassi dei crediti nei confronti di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul conto corrente intestato fiduciarmente allo studio legale tributario Fantozzi & Associati dedicato, si rammenta agli organi della procedura come ciò si sia reso necessario dal momento che l'Amministrazione finanziaria, per disposizione di legge, rimborsa i crediti per accise esclusivamente accreditando somme su conti correnti aperti presso banche con sede in Italia.

Pur avendo Eviva conti correnti accesi presso istituti di credito con sede in Italia, a seguito del deposito della domanda di concordato preventivo e dell'accesso alla procedura in bianco, come noto le è stata privata l'operatività su pressoché tutti i conti corrente in essere.

Gli unici due rapporti di conto corrente per cui Eviva ha conservato l'operatività sono quelli presso Banco BPM e Cariparma i quali, tuttavia, in data antecedente l'accesso alla procedura, sono stati destinatari di atti di pignoramento presso terzi che hanno aggredito le liquidità depositate sui conti correnti<sup>15</sup>.

Da qui la decisione di veicolare gli incassi sul conto corrente dedicato giusta autorizzazione del Giudice delegato del 5 marzo 2021.

Con riguardo al residuo credito pari a circa Euro 9.100.000,00, si evidenzia che per

---

<sup>15</sup> Non essendo le somme depositate sufficienti per soddisfare i crediti azionati con i pignoramenti, vi è il concreto rischio che, nell'ipotesi di accredito di ulteriori importi, le banche in parola trattengano, seppur illegittimamente, le somme.



parte di tale importo e precisamente Euro 5.078.000,00, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbia terminato la procedura di verifica e confermato la disponibilità ad un futuro rimborso in favore di Eviva.

La Società ha inoltre sottoscritto con lo studio Fantozzi un ulteriore incarico avente ad oggetto le attività da portare a termine nel corso dell'anno 2021 e precisamente il recupero delle somme residue relative ai crediti per accise (definizioni bonarie per il rimborso parziale dei crediti mancanti e di quelli relativi all'anno 2020, assistenza in eventuali contenziosi).

Si anticipa inoltre che nei prossimi mesi lo Studio Fantozzi curerà la predisposizione e l'invio di un ulteriore sollecito di rimborso, nonché gli incontri presso gli uffici provinciali dell'Agenzia delle Dogane per conseguire la riscossione dei crediti, il cui rimborso ancora non è stato effettuato.

Inoltre, lo Studio Fantozzi si occuperà di promuovere un'azione mirata sulle Direzioni Regionali delle Dogane per reperire ed incassare ulteriori crediti a sopravvenienza, stimabili in una somma compresa tra Euro 300.000 ed Euro 400.000 (di cui Euro 147.000 già confermati) alla luce del fatto che la Società ha appreso dell'esistenza presso alcuni uffici provinciali dell'Agenzia delle Dogane di ulteriori crediti non rilevati in contabilità di Eviva (a causa del meccanismo poco trasparente e delle difficoltà di tracciamento e della vetustà degli stessi).

Da ultimo lo studio in parola si occuperà del recupero del credito di Euro 259.000 relativo all'importo riconosciuto ad Eviva nell'ambito del contenzioso con l'Agenzia delle Dogane di Civitanova Marche.

Sempre con riguardo ai crediti, a seguito dell'accesso alla procedura di pre concordato preventivo la Società inoltre ha preso contatti con lo studio legale Dentons presso la sede di Budapest con l'obiettivo di finalizzare le attività di



recupero della somma di circa Euro 6.500.000 detenuta dal depositario centrale ungherese Keler e relativo ad un **deposito** effettuato in passato da Eviva in relazione alle attività di trading.

La mancata restituzione da parte di Keler del predetto credito mai contestato dal debitore ha trovato fondamento nella necessità di completare le procedure di *compliance* KYC, aggravate dalle difficoltà e dai rallentamenti derivanti dalla pandemia Covid-19 nell'ottenere il rilascio di alcuni certificati dagli uffici pubblici preposti e poter organizzare una trasferta per la sottoscrizione di documenti ed atti presso Keler a Budapest.

All'esito delle negoziazioni, Keler ha provveduto a restituire i fondi per l'importo di Euro 6.379.078,20, in precedenza depositati presso la stessa. Di conseguenza, il rapporto negoziale con Eviva è stato definito.

La Società inoltre ha conferito incarico all'avv. Marco Padovan, professionista dello studio legale Padovan esperto di diritto bancario per l'assistenza relativa al recupero di:

(i) Euro 845.902 (alla data del 30 giugno 2020) detenuti dalla banca Goldman Sachs di Londra, concernenti depositi in conti correnti bloccati nel giugno 2018 a causa dell'inserimento dell'allora beneficiario economico ultimo di Eviva nella lista di *Specially Designated Nationals and Blocked Persons* (Lista SDN) emessa dall'Ufficio "OFAC" del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti;

(ii) USD 768.000 circa, detenuti dalla banca JP Morgan, Londra, relativi ad un credito commerciale verso la società EDF&Man Capital e bloccati dalla banca di quest'ultima per i medesimi motivi di cui al precedente punto (i).



Anche in questo caso il debito non risultava contestato dalle Banche, in attesa di ricevere un'espressa autorizzazione da parte dell'Ufficio OFAC per poter sbloccare le relative somme<sup>16</sup>.

Anche relativamente a tali posizioni, si dirà più dettagliatamente nel capitolo dedicato al contenzioso attivo e passivo.

Sempre con riguardo agli istituti bancari, si rammenta che tra le diverse procedure esecutive presso terzi subite da Eviva, al momento dell'accesso alla procedura di concordato preventivo soltanto una risultava definita giusto provvedimento di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Idamaria Chieffo in data 5 gennaio 2020.

Trattasi nel dettaglio delle procedure esecutive riunite nn. 4335+5656/2019 R.G.E., Tribunale di Milano, dott.ssa Idamaria Chieffo, promosse rispettivamente da Sardinia Bio Energy srl ("SBE") e Green Network spa, con l'intervento di E-Distribuzione ("ED") e ING Bank N.V.<sup>17</sup>, con terzi pignorati Poste Italiane, Nexi, ING Bank, Ubi Banca, BPER Banca, Banco BPM, Credit Agricole, CSEA, Banca Farmafactoring e Banca Akros.

<sup>16</sup> Ad una prima disamina della fattispecie, i corrispondenti statunitensi dello Studio Padovan hanno confermato che il blocco posto in essere dalle banche in questione quando il 50% del capitale di Eviva era posseduto da un soggetto designato non possa essere rimosso dalle stesse in base al semplice riconoscimento del venir meno dei presupposti.

In altri termini, il fatto che attualmente Eviva non sia posseduta al 50% da un soggetto designato non è di per sé sufficiente a far sì che le banche stesse rimuovano il blocco (all'epoca posto in essere legittimamente), essendo a tal fine necessaria una licenza OFAC.

Lo Studio legale Padovan provvederà quindi a prendere contatti con gli uffici OFAC al fine di verificare l'intenzione degli stessi in ordine alla concessione della licenza.

Nel caso in cui la licenza non venisse concessa, lo Studio incaricato identificherà le azioni da intraprendere in Gran Bretagna o in Italia al fine di conseguire l'obiettivo indicato in precedenza.

<sup>17</sup> Si precisa, per quanto riguarda l'assegnazione delle somme dovute dai terzi pignorati Banca Akros e Banca Farmofactoring, che ING Bank ha proposto un giudizio di opposizione in quanto il G.E. ha ritenuto parzialmente valido il suo intervento nelle procedure esecutive riunite e non l'ha quindi fatta partecipare alla assegnazione delle somme pignorate alle sopra elencate Banche, disponendo l'assegnazione solo a favore di ED e di Green Network; il giudizio, con data di prima comparizione fissata nell'atto di citazione all'11.1.2021 non rileva ai fini dell'importo complessivo assegnato, trattandosi di questione relativa alla distribuzione tra i singoli creditori, su cui appunto ING Bank ha chiesto una rideterminazione.



Le somme portate dagli atti di pignoramento risultavano pari ad Euro 4.270.51707 (somme calcolate ai sensi dell'art. 546 c.p.c.) e gli atti di intervento erano pari ad Euro 62.298.911,78 mentre in forza della sopra richiamata ordinanza in data 5 gennaio 2020 venivano assegnate somme per un totale di Euro 9.029.150,25<sup>18</sup>.

A seguito dell'ordinanza di assegnazione in data 5 gennaio 2020, venivano effettuati pagamenti per complessivi Euro 7.237.886,26 da parte di Ubi Banca, Credit Agricole, Banco BPM, ING Bank e Poste Italiane.

Rispetto alla somma di Euro 7.237.886,26, Euro 7.185.541,12 venivano pagati in data antecedente al 30 giugno 2020 (data di iscrizione al registro delle imprese della domanda di concordato con prenotazione), mentre Euro 17.566,00 venivano versati in data 22 ottobre 2020 da parte di Poste Italiane in favore di ING Bank ed Euro 34.778,48 in data 24.11.2020 sempre a favore di ING Bank, che ha incassato addebitando l'importo sul conto corrente pignorato intrattenuto da Eviva presso la medesima ING Bank (sul dettaglio delle ripartizioni assegnate sulla base dell'ordinanza del 5 gennaio 2020 si cfr. integrazione alla quarta relazione informativa).

Relativamente a ultimi pagamenti, avvenuti successivamente al 30 giugno 2020, la Società si è quindi attivata al fine di richiedere la restituzione a ING Bank sebbene la questione sia controversa, trattandosi comunque di una assegnazione avvenuta prima del deposito della domanda di pre concordato preventivo.

Considerata l'impossibilità per Eviva di conoscere se in forza dell'ordinanza di assegnazione del 5 gennaio 2020, fossero stati fatti altri pagamenti da parte delle

---

<sup>18</sup> Il G.E., nell'assegnare le somme per un totale di Euro 9.029.150,25, ha poi disposto anche le singole ripartizioni a favore dei creditori per un maggior importo complessivo di Euro 9.079.149,19; infatti, nell'assegnare le somme relative ai crediti pignorati alla Banca Akros e alla Banca Farma Factoring, il G.E. ha precisato che gli stessi ammontavano ad € 736.179,86 ed ha invece assegnato la maggior somma di € 786.178,80, con ciò determinando una differenza di Euro 49.998,94 tra gli importi assegnati e quelli "ripartiti".



Banche pignorate – non avendo le medesime fornito idonea documentazione - la Società ha provveduto a richiedere evidenza a tutte le banche coinvolte che avevano a disposizione significative liquidità di pertinenza della Società, sia dei pagamenti eseguiti, che degli accantonamenti fatti in relazione alle altre procedure esecutive di fatto diffidando le banche in parola dall'effettuare ulteriori accantonamenti per le esecuzioni ancora in corso, attualmente sospese per improcedibilità a seguito del deposito della domanda di pre concordato.

Nel dettaglio, nei confronti di Ubi Banca e Credit Agricole è stata richiesta la restituzione della complessiva somma di Euro 184.195,20 relativa a due pignoramenti presso terzi estinti in data 30 giugno 2020 – la stessa data del deposito della domanda di concordato preventivo – senza assegnazione somme (la predetta estinzione, infatti, ha determinato l'impossibilità di accantonare tali somme in ragione dei pignoramenti notificati).

A Credit Agricole è stato altresì richiesta la restituzione delle somme accantonate successivamente al 30 giugno 2020 (Euro 131.900,00 al 31 ottobre 2020).

Anche al Banco BPM è stata richiesta la restituzione delle somme accantonate successivamente al 30 giugno 2020 (Euro 14.377,89 al 31 ottobre 2020).

Ad ING Bank, invece, è stata richiesta la restituzione di Euro 52.344,48 relativi ad una assegnazione somme intervenuta prima della domanda di pre concordato, ma con pagamento successivo di cui si è già riferito.

In merito alle diffide trasmesse, si segnala che, ad eccezione di Poste Italiane, tutti gli istituti di credito abbiano respinto la richiesta di Eviva di versare le somme accantonate illegittimamente, argomentando per lo più con la necessità di un provvedimento del Giudice dell'esecuzione al fine dello svincolo delle somme.



Da ultimo si segnala che proprio con riguardo ai conti correnti, la Società a seguito dell'accesso alla procedura sempre a causa delle sanzioni OFAC abbia incontrato importanti difficoltà nell'apertura di un nuovo conto corrente in Italia e pertanto ha veicolato parte della propria liquidità sul conto corrente intestato alla procedura presso BNL.

La necessità di un'operatività ordinaria per poter eseguire il concordato una volta che lo stesso sarà approvato ed omologato ha portato in ogni caso la Società ad attivarsi al fine di individuare un istituto di credito disponibile ad accendere un nuovo conto corrente.

All'esito delle ricerche Eviva ha raccolto la disponibilità della Banca del Fucino e alla data del 26 marzo 2021 la Società ha già versato sul nuovo conto corrente Euro 20.085.000,00 oltre a 20 assegni circolari e di traenza portati all'incasso.

A stretto giro verranno versate ulteriori somme mentre parte della liquidità verrà lasciata sul conto corrente intestato alla procedura concorsuale.

La Società in ogni caso ha già reputato opportuno mantenere in essere anche il conto corrente acceso in Germania lasciando depositata una piccola parte di liquidità.

\*

#### **LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E LE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI**

A seguito dell'apertura della liquidazione e anche successivamente all'accesso alla procedura di concordato preventivo, Eviva si è altresì attivata al fine di procedere alla miglior liquidazione possibile delle partecipazioni detenute da cedere durante l'arco di piano che, per comodità, vengono sintetizzate sulla base della seguente tabella:

<b>PARTECIPAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>GEOGASTOCK</b>	PARTECIPATA DA EVIVA 100% È L'ASSET DI MAGGIOR VALORE DI EVIVA
<b>ENPLUS S.R.L.</b>	È UNA JOIN VENTURE TRA EVIVA (CON IL 33,3% DEL CAPITALE SOCIALE) ED ALPIQ



	ENERGIA ITALIA S.P.A. (CON IL RESTANTE 66,7% DEL CAPITAL SOCIALE) PER LA REALIZZAZIONE IN PROJECT FINANCING E CONSEGUENTE ESERCIZIO DI UNA CENTRALE A GAS A CICLO COMBINATO.
<b>ECOWATT</b>	PARTECIPATA DA EVIVA AL 50,99% È UNA SOCIETÀ PROPRIETARIA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE IDROELETTRICA IN VAL REZZO PORLEZZA (CO)
<b>VENTO ENERGIA</b>	PARTECIPATA DA EVIVA PER IL 34,45% È PROPRIETARIA DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI TROIA SAN VINCENZO (FG)

Si evidenzia che la partecipazione di Eviva in Geogastock si è rilevata da subito estremamente complessa da liquidare in considerazione della peculiarità dell'attività svolta da tale società e degli investimenti necessari che l'hanno resa appetibile ad un numero ristretto di soggetti.

Ed infatti, la controllata ha come oggetto sociale l'attività di stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, in giacimenti o strutture artificiali, la commercializzazione dei relativi servizi, nonché la produzione di idrocarburi e l'acquisto e la vendita degli stessi e di altri prodotti gassosi ed ha ottenuto il 2 agosto 2012, dal Ministero dello Sviluppo Economico, fino all'agosto 2052, la concessione "*Cugno le Macine Stoccaggio*" nel territorio dei Comuni di Ferrandina e Salandra, in provincia di Matera, per la realizzazione del progetto di un impianto di stoccaggio di gas mediante l'utilizzo di un insieme di 14 pozzi nell'ambito di giacimenti petroliferi dismessi.

Già antecedentemente all'apertura della liquidazione, Eviva aveva incaricato la Colombo & Associati – *leader* in Italia nella cessione di tali *assets*; tuttavia, la questione OFAC ha comportato l'interruzione di ogni progetto posto che i soggetti potenzialmente interessati si sono rifiutati di proseguire nelle trattative per i timori di incorrere nelle sanzioni.

A seguito del superamento della problematica relativa alle sanzioni in parola di cui si



è già detto, in data 1° dicembre 2020, la Società ha conferito incarico al prof. Carlo Scarpa per la valutazione della partecipazione totalitaria della suddetta partecipazione che, alla luce di quanto sopra esposto, richiede conoscenze specifiche delle caratteristiche e del funzionamento del sito per stoccaggio gas a Ferrandina (Basilicata), di cui Geogastock S.p.a. risulta concessionaria, nonché delle logiche del mercato di estrazione del gas naturale ivi presente ai fini della vendita sul mercato dell'ingrosso o dettaglio.

La perizia in parola è stata depositata lo scorso 23 dicembre 2020 ed ha stimato il valore della partecipazione di Eviva in Geogastock in Euro 6,77 milioni a condizioni di mercato e in Euro 3,7 milioni in condizioni di vendita forzata della partecipazione all'asta.

In attesa della vendita ad un soggetto terzo il quale possa quindi avviare l'attività di investimento nel progetto di estrazione del gas dal sito predetto nel mentre Geogastock è interamente sostenuta da finanziamenti soci da parte di Eviva, non disponendo di alcuna ulteriore entrata economica.

Si fa presente che in data 31 marzo 2021 Eviva avesse sottoscritto con la controllata un contratto di finanziamento soci per l'importo complessivo di Euro 650.000,00 e, nell'ambito del contratto in parola, lo scorso 15 febbraio 2021 Geogastock abbia inviato a Eviva la quinta richiesta di utilizzo somme finanziate, affinché questa erogasse l'importo di Euro 99.438,43 per il pagamento di propri fornitori<sup>19</sup> in relazione a costi esclusivamente ordinari di mantenimento delle attività sia amministrative che di custodia del sito della società, preventivate nel *budget* 2020 approvato dal C.d.A. di Geogastock e trasmesso ad Eviva.

---

<sup>19</sup> Stante la chiusura dell'unico conto corrente operativo di Geogastock, a seguito di recesso unilaterale di UBI Banca dal relativo contratto, con la richiesta di utilizzo somme in questione la Controllata ha richiesto espressamente che il socio Eviva proceda a pagare direttamente le fatture dei propri fornitori in suo nome e per suo conto.



Dando seguito a questa richiesta di finanziamento per l'importo di Euro 99.438,43, Geogastock avrà complessivamente utilizzato Euro 469.438,43 a fronte dell'importo di Euro 650.000,00 stanziato con il contratto di finanziamento sottoscritto il 31 marzo 2020.

Inoltre, si precisa che a fronte di un *budget* spese ordinarie 2020 con costi previsti per complessivi Euro 732.604,00 (IVA inclusa), a seguito della quinta richiesta di utilizzo somme inviata a Eviva, Geogastock avrà speso complessivi Euro 574.207,00 (IVA inclusa), con un risparmio ad oggi di Euro 158.397,00 sul *budget* approvato.

In data 8 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione di Geogastock ha, poi, approvato ed inviato a Eviva il *budget* 2021 che preventiva spese pari ad Euro 642.966,00 (IVA inclusa) fino al 31 dicembre 2021<sup>20</sup>.

Posto quanto sopra, Geogastock, necessitando di un nuovo finanziamento soci per la copertura quantomeno per i prossimi 12 mesi (indicativamente fino al 30 giugno 2022) delle proprie spese ordinarie, per l'approvazione dei propri bilanci di esercizio al 31.12.2019 e 31.12.2020 in condizioni di continuità aziendale, (per evitare, quindi, la richiesta immediata di messa in liquidazione da parte del Consiglio di

---

<sup>20</sup> Al riguardo, occorre precisare che, rispetto alle spese predette, Euro 166.313,00 (IVA inclusa) sono da imputarsi a fatture scadute e ancora impagate di competenza del 2020 ed i restanti Euro 476.653 (IVA inclusa) risultano, invece, di competenza del 2021. Più precisamente, con riferimento alle spese preventivate per il 2021, esse comprendono sia costi operativi e di gestione del sito (manutenzione, sorveglianza, verifica sistemi antiincendio e elettrici, etc.), sia spese amministrative e fiscali (emolumenti sindaci, gestione adempimenti fiscali, canoni per servizi e locazione terreni, spese bancarie, etc.); inoltre, sono inclusi Euro 80.000,00 di *contingencies* per imprevisti operativi e amministrativi. La somma predetta include, altresì, Euro 131.150,00 (IVA inclusa) di compensi previsti per la predisposizione di report di indagine, documenti e progetti necessari esclusivamente allo scopo di integrare la documentazione progettuale necessaria per sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico una richiesta di integrazione dei permessi e delle autorizzazioni per rendere possibile la produzione del gas naturale dal sito invece dell'attività di stoccaggio. Tale costo – qualora dovesse essere sostenuto da Geogastock e non invece direttamente dal socio Eviva – andrebbe in ogni caso a beneficio dell'attività di liquidazione di Eviva, essendo evidentemente finalizzato non alla gestione ordinaria della Controllata ma a favorire la cessione della partecipazione del socio Eviva in Geogastock a terzi investitori interessati, attraverso il meccanismo delle procedure concorsuali.



Amministrazione della società sino a vendita effettiva) ha sottoposto ad Eviva una nuova proposta di contratto di finanziamento soci integrativo del precedente sottoscritto il 31 marzo 2020, per le spese preventivate nel *budget* 2021, a copertura dei costi previsti fino a giugno 2022.

Il contratto prevede lo stanziamento da parte di Eviva, a titolo di finanziamento soci, di Euro 500.000,00, importo determinato sulla base del fabbisogno *budget* 2021, pari ad Euro 642.965,00, e della previsione di spese ordinarie nel primo semestre 2022, stimate in Euro 151.650,00, al netto delle disponibilità di cassa iniziali (Euro 26.000,00) e della parte ancora utilizzabile del precedente finanziamento soci sottoscritto in data 31 marzo 2020 (Euro 280.000,00).

La durata del finanziamento è prevista fino a giugno 2022, con rimborso integrale e pagamento degli interessi alla data di scadenza finale ovvero alla data di cessione della partecipazione di Eviva in Geogastock ad eventuali terzi acquirenti, se anteriore. Tutte le altre condizioni, incluso il 3% di interessi annui sono rimaste invariate rispetto al precedente contratto di finanziamento soci stipulato il 31 marzo 2020.

In data 15 marzo 2021, pertanto, Eviva ha richiesto all'Ill.mo Tribunale di Milano di poter disporre in favore di Geogastock l'importo residuo di Euro 280.000,00, di cui al contratto di finanziamento soci sottoscritto in data 31 marzo 2020, in favore di Geogastock, nonché di procedere alla sottoscrizione della proposta di contratto di finanziamento soci 2021.

Con provvedimento in data 25 marzo 2021, il Presidente relatore ha autorizzato Eviva ad effettuare l'operazione di finanziamento della controllata Geogastock.

Inoltre, in data 25 gennaio 2021 Eviva ha ricevuto da Adoria Partners s.r.l. una offerta non vincolante per l'acquisto delle partecipazioni in Geogastock s.p.a.

Il prezzo offerto è pari ad Euro 15.000.000, al lordo di costi di ripristino quantificati



in Euro 8.500.000. L'offerta è condizionata *(i)* all'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale all'estrazione del gas, *(ii)* al completamento della due diligence, con particolare riferimento alla stima della quantità di gas presente in giacimento *(iii)* alla definizione dei termini dell'accordo di acquisto.

Per quanto attiene, invece, alla partecipazione di Eviva nella società En Plus S.r.l., pari al 33,3% del capitale (la restante quota è detenuta da Alpiq Italia S.r.l.), sempre nel corso del mese di ottobre 2020, la Società si è rivolta al prof. Avv. Marco Spolidoro al fine di valutare le possibili azioni da avviare con riferimento *(i)* alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione di En Plus in data 12 marzo 2019 di rimborsare anticipatamente il debito bancario – che si ritiene abbia creato un danno ad Eviva e *(ii)* con riguardo ad alcuni vizi contenutistici e informativi del bilancio approvato in data 8 luglio 2020.

A seguito del parere reso dal professionista incaricato in data 6 novembre 2020, in data 22 novembre 2020 Eviva ha formalizzato l'incarico al professore avv. Marco Spolidoro per l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio 2019 di En Plus per asseriti vizi contenutistici ed informativi, nonché per l'esercizio di azione risarcitoria verso il socio Alpiq Energia Italia S.p.A., in quanto soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento su En Plus.

Quest'ultima azione ha ad oggetto, in particolare, un anticipato rimborso di finanziamenti bancari ricevuti da EnPlus in un contesto che ha provocato un peggioramento dei conti della medesima controllata.

A tal fine e con riserva di meglio approfondire nel capitolo relativo al contenzioso, si precisa che in data 27 novembre 2020, l'atto di citazione sia stato notificato alle controparti.



Con riferimento alla partecipazione detenuta nella società EnPlus S.r.l., si segnala che il socio, Alpiq Italia S.r.l., abbia esercitato il diritto di opzione *call* previsto da un patto parasociale, *l'Amended and Reinstated Quotaholders Agreement* del 21 dicembre 2012 sottoscritto tra le parti, lamentando inadempimenti da parte di Eviva. Tale patto prevede l'esclusione del socio al verificarsi di determinate condizioni, prevedendo il rimborso delle quote al socio inadempiente al valore irrisorio di Euro 500.000.

Eviva ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di opzione, ritenendola infondata e abusiva, e si è pertanto rifiutata di dar seguito al trasferimento della partecipazione a favore di Alpiq Italia S.r.l.

La Società ha quindi chiesto un parere al Prof. Avv. Marco Spolidoro in merito alla validità di tale diritto di opzione, il quale ha considerato tale clausola nulla.

Pertanto, la Società intende dare corso ad un arbitrato per dirimere la questione.

Sempre nel mese di novembre 2020, Eviva ha altresì conferito incarico a Deloitte Financial Advisory s.r.l. al fine di redigere una perizia di stima della partecipazione En Plus a supporto dell'attestazione *ex art. 161, comma 3, L.F.* sia in ordinarie condizioni di mercato che in caso di uno scenario di smobilizzo, quale una vendita forzata anche per il tramite di aste

Medesimo incarico è stato conferito anche con riguardo alla partecipazione Ecowatt s.r.l.

In data 11 dicembre 2020 Deloitte ha depositato la perizia indicando il valore economico delle partecipazioni in parola come segue.

*Fair value* delle Partecipazioni:

- un valore di riferimento pari a 1.221 Euro/000, stimato con il metodo principale, in un *range* tra 1.089 Euro/000 e 1.354 Euro/000, con riferimento ad Ecowatt;



- un valore di riferimento pari a 25.258 Euro/000, stimato con il metodo principale, in un *range* tra 22.856 Euro/000 e 28.218 Euro/000, con riferimento ad En Plus;

Valore di smobilizzo delle Partecipazioni:

- un valore medio pari a 784 Euro/000, stimato con il metodo principale, in un *range* tra 685 Euro/000 e 884 Euro/000, con riferimento ad Ecowatt;
- un valore medio pari a 16.219 Euro/000, stimato con il metodo principale, in un *range* tra 14.157 Euro/000 e 18.280 Euro/000, con riferimento ad En Plus.

Da ultimo e con riguardo a Vento Energia si segnala che la partecipazione in parola è stata valutata ai fini del piano nell'importo di Euro 31.046,00, pari al valore nominale della partecipazione nel capitale sociale di tale società.

Sempre con riguardo all'attività liquidatoria, la Società risulta proprietaria di un complesso edilizio denominato "Il Borgo" sito nel comune di Paderno Franciacorta (BS) e di un box auto inserito nel complesso residenziale R.T.A. denominato "Le Terrazze sul Lago" nel comune di Padenghe sul Garda (BS).

Sempre in funzione della miglior valorizzazione degli attivi in parola, la Società ha incaricato il geom. Guido Brescia di voler provvedere ad una stima degli immobili in parola.

Sulla scorta del valore commerciale dei beni, il professionista incaricato con perizia redatta in data 19 febbraio 2021 ha stimato il valore degli uffici in Paderno Franciacorta nell'importo di Euro 231.000,00 e del box in Padenghe in quello di Euro 10.000,00 provvedendo ad una riduzione degli importi in parola nella misura del 30% nell'ipotesi di pronto realizzo e del 40% in caso di vendita forzata mediante asta giudiziaria.

Come si vedrà nella parte dedicata al piano ed alla proposta di concordato, gli



immobili in parola sono stati appostati nel piano a valori di perizia così come svalutati dal professionista.

\*

### **ULTERIORI FATTI RILEVANTI**

Da ultimo si evidenzia che la Società sempre nel periodo concordatario abbia concluso un accordo con IED – Istituto Europeo di Design S.p.a con il quale quest'ultima si è impegnata a ricevere in deposito a titolo gratuito gli arredi di via Piranesi di proprietà di Eviva indicati all'interno dello stesso accordo allegato alla seconda relazione informativa ed Eviva si è impegnata a concedere a IED di poterli usare secondo il loro normale uso per la durata dell'accordo.

Tale accordo aveva trovato fondamento nella necessità di salvaguardare l'intesa raggiunta con Frigoriferi Milanesi S.p.a. uno dei Creditori allora aderenti e la necessità di evitare di aggravare il debito di Eviva con costi che sarebbero stati spesi per la rimozione degli arredi dai luoghi dove si trovano attualmente concessi da frigoriferi milanesi in locazione a IED.

Si evidenzia, inoltre, che in data 25 novembre 2020 Eviva abbia sottoscritto un accordo finalizzato all'ottenimento di un rimborso di Euro 560.781,00 da parte di Joint Allocation Office S.A. ("JAO").

Il JAO è una piattaforma lussemburghese che organizza aste per l'attribuzione di capacità di trasmissione di energia attraverso confini transnazionali.

Nel mese di luglio 2018 Eviva aveva partecipato a due aste, acquistando così, mediante la predetta piattaforma, capacità di trasmissione per importi rispettivamente di Euro 246.015,00 (trasmissione al confine Austria-Italia) ed Euro 314.766,00 (trasmissione Svizzera-Italia).



Tuttavia, a seguito delle sanzioni OFAC, JAO ha provveduto a cancellare le aste vinte da Eviva e a vendere la relativa capacità di trasmissione sul mercato.

Tale decisione è stata contestata da Eviva, la quale ha richiesto il rimborso dei corrispettivi pagati non avendo potuto beneficiare della capacità di trasmissione.

Dopo aver per lungo tempo rigettato le richieste di Eviva in forza delle previsioni contenute nelle Regole armonizzate per l'attribuzione della Capacità, JAO ha riconosciuto, per conto anche dei proprietari delle reti di trasmissione, le pretese di Eviva, cui è seguito l'accredito dell'importo di Euro 560.781,00.

Da ultimo, si evidenzia che in data 26 marzo 2021, l'Assemblea dei soci di Eviva abbia approvato il bilancio al 31 dicembre 2019, che si allega (**doc. n. 3**).



## CAPITOLO III

### IL CONTENZIOSO IN ESSERE E GLI ACCORDI RAGGIUNTI

#### **3.1. PREMESSA**

Come già evidenziato nei capitoli precedenti, Eviva ha in essere una pluralità di controversie (giudiziali e stragiudiziali), sia di natura civile che di natura amministrativa.

Alla luce di ciò si ritiene opportuno svolgere nel presente capitolo alcune considerazioni con riguardo alle posizioni più significative, sia con riferimento alla natura delle stesse che relativamente al valore e, di conseguenza, all'impatto che l'esito delle medesime potrà avere sulla procedura concordataria.

Si descriveranno inizialmente i contenziosi attivi (a cominciare da quelli di natura civile, per poi proseguire con quelli di natura amministrativa) e successivamente verranno esposti i contenziosi passivi e le transazioni raggiunte nel corso della procedura concordataria a seguito di autorizzazione del Tribunale di Milano.

\*\*\*

#### **3.2. LE CAUSE ATTIVE**

##### **3.2.1. I PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO**

Anzitutto, qui di seguito verranno espone le posizioni più rilevanti, di valore pari o superiore ad Euro 20.000,00, relativamente alle quali Eviva ha ottenuto un'ingiunzione di pagamento per le forniture di gas e luce elettrica non saldate, successivamente opposte dalle controparti.

a) **Accadiplast s.r.l.** Eviva ha chiesto e ottenuto, nell'anno 2013, l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore per l'importo complessivo di Euro



49.949,46.

La debitrice ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo.

Tale procedimento si è concluso con la revoca dell'ingiunzione di pagamento, ma con la condanna di Accadiplast al pagamento di Euro 35.801,83.

In ragione del mancato pagamento spontaneo da parte della debitrice, Eviva ha avviato procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi, nell'ambito del quale il debitore ha chiesto e ottenuto la conversione del pignoramento.

Attualmente controparte sta versando con periodicità mensili gli importi giudizialmente dovuti.

Peraltro, è bene precisare che, a seguito della notifica dell'atto di precetto, Accadiplast abbia proposto opposizione a precetto per interessi asseritamente non dovuti. Tale procedimento è tutt'ora pendente.

b) **Albergo Gattopardo di Monte Lucia**: Eviva, in ragione del proprio credito per forniture, ha chiesto al Tribunale di Milano l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore per l'importo di Euro 59.850,22.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha concesso l'ingiunzione di pagamento per l'intero importo richiesto, oltre interessi e spese legali.

Il debitore, tuttavia, si è opposto all'ingiunzione, instaurando un procedimento ordinario di cognizione per la revoca del decreto. Tale procedimento si trova attualmente nella fase istruttoria (in data 3 marzo 2021 si è svolta l'udienza di giuramento del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice).

Il giudice, peraltro, a seguito della prima udienza, ha concesso *ex art. 648 c.p.c.* la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ottenuto da Eviva, la quale si è attivata (per ora, infruttuosamente) per il recupero coattivo del credito.

Ad oggi sono in corso approfondimenti in merito alla sussistenza di beni della



debitrice utilmente aggredibili.

c) **Centro Nuoto Montecatini**: la Società ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore per un importo di Euro 25.708,55 in linea capitale, oltre a interessi e spese legali, per forniture di energia non corrisposte.

La debitrice si è opposta al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.

Attualmente il giudizio si trova in primo grado ed in data 3 dicembre 2020 si è tenuta udienza ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., che ha confermato il decreto ingiuntivo.

Ad oggi, la Società sta effettuando ricerche per avviare un'azione esecutiva.

d) **Cifra s.r.l.**: Eviva ha ottenuto dal Tribunale di Latina un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore per l'importo di Euro 27.582,65, in ragione di forniture di energia e di gas naturale.

La debitrice ha tuttavia impugnato il decreto ingiuntivo dinanzi al medesimo Tribunale. Tale procedimento attualmente si trova in fase istruttoria.

e) **Cogliandro Demetrio s.a.s.**: la Ricorrente, inoltre, in ragione del proprio credito per fornitura di energia elettrica, nell'anno 2017 ha ottenuto l'emissione, dal Tribunale di Brescia, di un decreto ingiuntivo (non provvisoriamente esecutivo) nei confronti del debitore per l'importo di Euro 96.489,90.

Nell'ambito del successivo giudizio di opposizione, Eviva non ha ottenuto la provvisoria esecutività del decreto e la prossima udienza chiamata per la precisazione delle conclusioni è stata fissata per il giorno 27 maggio 2021.

f) **Condominio Saint Vincent**: Eviva ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore, per un credito per fornitura di energia pari ad Euro 53.876,35.

La debitrice, peraltro, si è opposta al decreto, non ritenendo corrette le fatture emesse dalla Società.

In sede di opposizione, peraltro, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione



formulata da Eviva.

g) **Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova**: Eviva, nell'anno 2019, ha chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte del Tribunale di Brescia, di un decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice per l'importo di Euro 46.337,46, credito già incassato dalla Ricorrente.

Tuttavia, la debitrice, non ritenendo fondate le pretese di Eviva, ha promosso un'opposizione all'ingiunzione di pagamento, chiedendo la revoca dell'ingiunzione di pagamento ed attualmente la causa si trova in fase istruttoria.

h) **Lavanderia Smacchiatoria di Rosaria Criscione**: la Società ha altresì ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 51.585,33 anche nei confronti dell'impresa individuale, in ragione della fornitura di energia e gas naturale.

La debitrice si è opposta al decreto, chiedendone la revoca.

A seguito della prima udienza, nell'ambito della quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto, sono state depositate le memorie *ex art.* 183, comma 6, c.p.c. e la causa di trova ancora in fase istruttoria.

Ad oggi, le varie ricerche di beni aggredibili sono state infruttuose.

i) **Daniel s.a.s.**: in ragione di un credito per forniture di energia e gas naturale, Eviva ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice per l'importo di Euro 24.748,22.

La debitrice si è opposta all'ingiunzione di pagamento, chiedendo la revoca del decreto. Il procedimento di impugnazione, alla cui prima udienza è stata respinta l'istanza di provvisoria esecutività *ex art.* 648 c.p.c., si trova attualmente in fase istruttoria.

j) **F&F di Feola**: Eviva ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 23.697,83 nei confronti della debitrice, ed a seguito dell'opposizione il giudizio di



trova in fase istruttoria.

k) **Ge-Tra-Pack s.r.l.**: Eviva ha ottenuto nei confronti di un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano, per far valere il proprio diritto di credito pari ad Euro 202.139,76. Per tale ingiunzione di pagamento, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto.

La debitrice, peraltro, si è opposta al decreto, provvedendo nelle more in ogni caso di saldare, con pagamenti rateali, l'importo oggetto di ingiunzione, al fine di evitare l'esecuzione sui propri beni.

Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, attualmente, si trova nella fase istruttoria.

l) **Golden Bar Di Bisconti Pietro**: la Società ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice per il complessivo importo di Euro 41.372,24.

Il debitore ha impugnato il decreto, promuovendo un'opposizione *ex art.* 645 c.p.c. e chiedendo la revoca del decreto.

All'esito della fase istruttoria, in cui è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio si trova in fase decisionale.

Nell'ambito del giudizio di opposizione, peraltro, Eviva ha ottenuto dal giudice la provvisoria esecuzione. I vari tentativi di pignoramento mobiliare effettuati sino ad oggi non hanno dato esito positivo, ma la Società ha iscritto ipoteca giudiziale sui beni immobili di proprietà di Golden Bar.

m) **Lirenas GmbH**: Eviva ha ottenuto, dal Tribunale di Milano, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, nei confronti della debitrice (già Lirenas Gas & Luce GmbH e Swiss Gas & Light GmbH) per la somma di Euro 6.994.731,30 oltre interessi moratori e alle spese del procedimento monitorio.



Tale ingiunzione di pagamento è stata impugnata dalla debitrice, che ha chiesto la revoca del decreto opposto.

La prossima udienza per l'esame delle istanze istruttorie si terrà il prossimo 1° luglio 2021.

Nelle more del procedimento di cognizione, peraltro, Eviva ha promosso un'azione esecutiva per la soddisfazione del proprio diritto di credito, pignorando i crediti vantati da Lirenas GmbH nei confronti di alcune banche.

La Società, all'esito dei pignoramenti, ha ottenuto dal Tribunale di Milano l'assegnazione del complessivo importo di Euro 5.970.885,82 a parziale soddisfo del credito azionato. Tale importo è già stato incassato da Eviva.

La stessa creditrice, peraltro, ha proposto altresì atto di pignoramento nei confronti di Poste Italiane, successivamente iscritto a ruolo presso il Tribunale di Roma. Tale procedimento, tuttavia, è stato oggetto di rinuncia, a seguito del pagamento da parte della debitrice della somma di Euro 500.000,00, cui vanno ad aggiungersi Euro 323.845,48 corrisposti nel mese di gennaio 2020.

La Società ha poi ottenuto dal Tribunale di Milano un ulteriore decreto ingiuntivo nei confronti di **Lirenas GmbH** ed **Energetic Swiss Company AG** per il complessivo importo di Euro 1.659.478,38, oltre per interessi di mora e spese del procedimento monitorio.

Le debitrici hanno promosso impugnazione avverso il decreto (che è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo) ed il procedimento di opposizione attualmente si trova in fase istruttoria. Il Tribunale, peraltro, ha concesso la provvisoria esecutività in sede di prima udienza, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Sono pendenti tra le parti trattative per un accordo sul pagamento rateale dell'importo dovuto.



n) **Nicotel Ostuni s.r.l.**: la Società ha domandato e ottenuto dal Tribunale di Brescia, nell'anno 2016, un decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice, in ragione di un credito pari ad Euro 38.069,74 vantato nei confronti della debitrice.

Nicotel Ostuni s.r.l., peraltro, si è opposta all'ingiunzione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Con sentenza n. 72/2019, pubblicata il 12 gennaio 2019, il Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Eviva.

La sentenza non è stata appellata dalla debitrice ed Eviva sta effettuando ricerche per rinvenire beni aggredibili.

o) **Rete Rinnovabile s.r.l.**: la Società ha agito in via monitoria per il credito di Euro 49.523,17 nei confronti della debitrice, ottenendo in data 22 luglio 2020 dal Tribunale di Milano l'emissione del decreto ingiuntivo n. 10267/2020 successivamente opposto. In data 1° marzo 2021 si è tenuta la prima udienza di comparizione delle parti.

p) **Sviluppo Retail s.r.l.**: Eviva vanta un credito nei confronti della debitrice per l'importo di Euro 51.1420,77, in ragione del quale ha chiesto e ottenuto, dal Tribunale di Milano, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 16234/2019.

La debitrice si è opposta al decreto, chiedendone la revoca. Tuttavia, in sede di prima udienza, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ed attualmente il procedimento si trova nella fase istruttoria.

q) **Tessitura Effe-TI s.r.l.**: Eviva ha ottenuto dal Tribunale di Milano l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore per l'importo complessivo di Euro 62.004,89,

A seguito dell'opposizione da parte di Tessitura Effe-TI, non è stata concessa ad Eviva la provvisoria esecuzione ed attualmente il procedimento si trova in fase istruttoria.



Peraltro, si segnala in questa sede – non essendo ad oggi pendente un procedimento giudiziale – che Tessitura Effe-TI, successivamente all'instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia intimato in via stragiudiziale ad Eviva il pagamento della somma di Euro 69.007,67 per agevolazioni clienti energivori non rimosse.

La Società sta effettuando le opportune verifiche in ordine alla possibile sussistenza di tale controcredito nei confronti di Eviva.

\*

### **3.2.2. I PROCEDIMENTI ORDINARI**

Di seguito, saranno invece esposte tutte le controversie attive di Eviva relative a procedimenti ordinari di cognizione.

Nel dettaglio, la Ricorrente ha esercitato nei confronti del **Condominio Cambiano – Esegas** un'azione di risarcimento del danno e di ingiustificato arricchimento della convenuta stimabile in Euro 25.683,85.

Il procedimento si trova attualmente nella fase conclusiva, avendo il Tribunale trattenuto la causa in decisione a seguito del rigetto delle istanze istruttorie presentate dalle parti.

Inoltre, Eviva ha in essere un rilevante contenzioso attivo con **E-distribuzione s.p.a.** (qui di seguito anche solo “**ED**”).

Precisamente, in virtù del contratto di trasporto di energia elettrica sottoscritto tra le parti in data 23 febbraio 2009, Eviva, con atto del 22 novembre 2017, ha citato in giudizio ED dinanzi al Tribunale di Roma per accertare e dichiarare la non sussistenza del diritto di ED di pretendere da Eviva il pagamento degli importi riferiti agli oneri di sistema non ancora versati dai clienti finali, la non sussistenza del diritto di ED di pretendere il rilascio di garanzie a prima richiesta a copertura degli importi relativi ai



sopradetti oneri di sistema nonché per ottenere la condanna di ED alla restituzione delle somme corrispostegli dalla Società per gli anni dal 2010 al 2016 per oneri di sistema, pari a complessivi Euro 21.192.869,71, oltre alla restituzione di Euro 6.048.377,67 a titolo di importo versato per eccesso di commissioni di garanzia.

Tale procedimento è stato riunito con quello di opposizione a decreto ingiuntivo – di cui si darà atto nel paragrafo sul contenzioso passivo – ottenuto dal Tribunale di Roma da ED.

Eviva, nell'anno 2013, ha altresì citato in giudizio **King s.r.l.** dinanzi al Tribunale di Brescia per l'accertamento degli inadempimenti contrattuali posti in essere dalla debitrice e della mancata corresponsione di compensi alla Società, chiedendone la condanna per complessivi Euro 178.762,09.

La convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto integrale delle pretese attoree, reputandole infondate, e la condanna in via riconvenzionale di Eviva per l'importo di Euro 465.000 a titolo di risarcimento del danno subito.

Il Tribunale di Brescia, accertate le violazioni contrattuali di King s.r.l. e la sussistenza del diritto di parte attrice, ha pronunciato una sentenza di condanna generica (sentenza n. 136/2018), disponendo la prosecuzione del giudizio per la corretta quantificazione della condanna a favore di Eviva.

Attualmente, la causa si trova nella fase decisionale.

Sempre in ordine ai contenziosi attivi promossi, si segnala che, come evidenziato nel capitolo precedente, Eviva abbia conferito incarico professionale al prof. avv. Marco Spolidoro per l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio 2019 di En Plus, per vizi contenutistici ed informativi, nonché per l'esercizio di azione di responsabilità verso il socio Alpiq Energia Italia s.p.a., in quanto soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento su En Plus medesima.



L'azione in parola ha ad oggetto l'anticipato rimborso di finanziamenti bancari ricevuti da EnPlus, in un contesto che ha provocato un peggioramento dei conti della medesima controllata.

A tal fine, si precisa che l'atto di citazione in giudizio è stato notificato alle controparti in data 27 novembre 2020 e che Eviva ha chiesto che il danno effettivo subito da Eviva venga quantificato mediante consulenza tecnica aziendalistico-contabile.

Da ultimo, pur non trattandosi ancora di contenziosi attivi di natura giudiziale, si dà atto nella presente sede delle prossime iniziative che saranno a stretto giro avviate dai legali nominati.

Precisamente, la Società ha conferito mandato al prof. avv. Marco Saverio Spolidoro per recuperare il credito nei confronti della partecipata EnPlus s.r.l. a titolo di mancata corresponsione dei dividendi dell'esercizio 2017.

Nel dettaglio, in ragione della partecipazione nella controllata e degli utili pari ad Euro 9.000.000,00 conseguiti nell'esercizio 2017, per cui l'assemblea ha approvato in data 29 marzo 2018 la distribuzione, Eviva vanta un credito nei confronti di En Plus pari ad Euro 2.997.000,00.

La Società ha provveduto a trasmettere una diffida di pagamento alla partecipata e a seguito di rifiuto ad ottemperare, il professionista incaricato da Eviva ha già depositato ricorso per decreto ingiuntivo.

La Società ha, altresì, conferito mandato allo Studio Pirola, Zennuto, Zei, nella persona del dott. Guido Guetta, per il recupero del credito I.v.a. di rivalsa nei confronti di Green Network (stimabile in circa 28.500.000,00 Euro) che sorgerà in capo ad Eviva al momento della formalizzazione dell'accordo con Agenzia delle Entrate, alla cui sottoscrizione la Società è stata autorizzata in data 18 marzo 2021 e di cui si è ampiamente detto nel capitolo che precede.



\*\*\*

### **3.3. LE CAUSE PASSIVE**

Con riguardo alle cause passive, si evidenzia come trattasi per lo più di azioni aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti in ragione, dell'interruzione da parte di Eviva dei servizi di fornitura di energia e gas.

A tali azioni, si aggiungono i procedimenti monitori promossi dalle controparti nei confronti della Società, cui la medesima si è opposta.

Di seguito, verranno esposti nel dettaglio i giudizi più rilevanti in cui Eviva è stata convenuta – si considererà tendenzialmente solo il contenzioso avente ad oggetto pretese superiori ad Euro 20.000,00 – , unitamente ad una breve sintesi dello stato del contenzioso e delle eventuali pretese creditorie avanzate da Eviva in via riconvenzionale.

\*

#### **3.3.1. I PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO**

Di seguito, saranno esposte le opposizioni a decreto ingiuntivo, mentre le cause risarcitorie saranno rappresentate nel paragrafo successivo.

a) **Enercom s.r.l.**: il Tribunale di Milano, con decreto ingiuntivo pubblicato il 5 aprile 2019, ha ingiunto ad Eviva di pagare in favore di Enercom la somma di Euro 20.451,47, oltre interessi moratori, spese e compensi.

Ritenendo illegittima l'ingiunzione di pagamento, Eviva si è opposta, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta, in via riconvenzionale, al pagamento di Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

Enercom, creditrice opposta, si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 11 novembre 2019, chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo opposto e di rigettare la domanda riconvenzionale proposta da Eviva.



Nel corso della prima udienza, tenutasi in data del 21 novembre 2019, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fissando contestualmente l'udienza del 4 marzo 2020 per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.

Successivamente, in data 17 marzo 2021, si è tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni.

b) **Veneto Soluzione Energia di Colosso Angelo Antonio**: la creditrice ha notificato ad Eviva decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia, con cui è stato ingiunto alla Società il pagamento della somma di Euro 33.309,55.

La Ricorrente, ritenendo illegittima l'ingiunzione di pagamento, ha promosso dinanzi al Tribunale di Brescia un'opposizione a decreto ingiuntivo.

Tale procedimento è stato riunito al procedimento risarcitorio, promosso dalla medesima controparte, che sarà meglio esposto nel successivo paragrafo.

c) **E-Distribuzione** (di seguito "**ED**"): in data 10 gennaio 2018, ED ha notificato ad Eviva il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 561/2018, emesso dal Tribunale di Roma, con il quale è stato ingiunto alla Società il pagamento di Euro 48.021.349,21, oltre interessi di mora e spese legali, a titolo di mancato pagamento delle rate del piano di rientro stipulato tra le parti il 18 novembre 2015.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Eviva ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca del decreto e la condanna in via riconvenzionale di E-Distribuzione al pagamento della somma di Euro 66.601.247,38.

La Società, peraltro, ha richiesto in via preliminare la riunione del procedimento in parola con quello instaurato dalla Società – e di cui si è dato atto nel paragrafo precedente, avente ad oggetto le cause attive – per ottenere la condanna di E-Distribuzione alla restituzione degli oneri di sistema nonché il risarcimento del danno patito.



All'esito della prima udienza, tenutasi in data 4 ottobre 2018, i due procedimenti sono stati riuniti.

Tuttavia, con ordinanza del 5 dicembre 2018, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ottenuto da E-Distribuzione e ha rinviato il procedimento all'udienza del 29 ottobre 2020 per ammissione dei mezzi istruttori.

Attualmente, il giudice non ha ancora sciolto la riserva sull'ammissione dei mezzi di prova.

d) **E.P.S. Energy & Power Solution s.r.l.**: in data 17 ottobre 2019 E.P.S. ha notificato ad Eviva decreto ingiuntivo n. 21684/2019 emesso dal Tribunale di Milano, con il quale è stato ingiunto alla Società il pagamento della somma complessiva di Euro 6.375,78 a titolo di asserite provvigioni non corrisposte, oltre interessi e spese legali.

Eviva, ritenendo infondate le pretese, ha impugnato il decreto dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo la revoca dell'ingiunzione.

A seguito dell'udienza tenutasi in data 8 luglio 2020, nelle forme della trattazione scritta, il giudice ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto e invitato le parti ai sensi dell'art. 185 *bis* c.p.c. a definire con soluzioni conciliative la controversia.

Attualmente la controversia si trova nella fase istruttoria.

Sempre **EPS Energy & Power Solution s.r.l.**, in data 22 settembre 2020, ha notificato ad Eviva un ulteriore decreto ingiuntivo – il n. 7197/2020 –, emesso in data 16 aprile 2020 dal Tribunale di Milano, con cui è stato ingiunto ad Eviva il pagamento della somma complessiva di Euro 50.021,00 a titolo di asserita indennità sostitutiva del preavviso, oltre ad interessi e spese legali.

La Società, ritenendo infondate le pretese avversarie, ha impugnato l'ingiunzione, chiedendo al Tribunale di Milano la revoca della stessa.



e) **Green Network s.p.a.**: Green Network ha chiesto e ottenuto, dal Tribunale di Roma, l'emissione del decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) n. 1407/2019, nei confronti di Eviva, per l'importo di Euro 2.282.579,87, oltre a interessi moratori e spese legali.

La Società ha impugnato la predetta ingiunzione, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività e la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la condanna di Green Network al pagamento di Euro 4.888.755,55, oltre interessi, quale prezzo di forniture prestate.

Il procedimento si trova attualmente in fase istruttoria, ed il giudice ha rigettato le istanze di Eviva di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e l'istanza *ex art. 186 ter c.p.c.* per l'importo richiesto in via riconvenzionale.

Peraltro, come già evidenziato, la stessa Green Network ha promosso un'esecuzione presso terzi, conclusa con assegnazione del 5 gennaio 2020 di cui si è già detto.

f) **Sardinia Bio Energy s.r.l.**: il Tribunale di Milano, in data 7 marzo 2019, ha emesso in favore di Sardinia Bio Energy il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5620/2019, con cui è stato ingiunto ad Eviva di corrispondere alla ricorrente l'importo di Euro 511.272,43, oltre interessi moratori e spese legali. Eviva non ha opposto tale decreto ingiuntivo, che è diventato definitivamente esecutivo.

In ragione di ciò, Sardinia Bio Energy ha promosso dinanzi al Tribunale di Milano un'azione esecutiva per il recupero del proprio credito.

Tale procedimento esecutivo, come già evidenziato è stato assegnato alla dott.ssa Idamaria Chieffo, rubricato al numero di r.g. 4335/2019 e riunito a quello promosso da Green Network e conclusosi con la nota assegnazione del 5 gennaio 2020.

g) **We are solution S.r.l.s.**: We are solution s.r.l.s., in data 20 giugno 2019, ha notificato ad Eviva il decreto ingiuntivo n. 12871/2019, emesso dal Tribunale di



Milano per il pagamento dell'importo di Euro 18.583,83, oltre interessi moratori, spese e compensi.

Eviva, ritenendo infondate le pretese avversarie, si è opposta al predetto decreto, chiedendone la revoca.

Attualmente, dopo la concessione della provvisoria esecutività in occasione della prima udienza, il procedimento si trova nella fase istruttoria.

### **3.3.2. LE CAUSE RISARCITORIE ORDINARIE**

a) **Balnaea Sport & Wellness s.a.s.**: con atto di citazione notificato in data 9 gennaio 2015, Balnaea ha chiesto al Tribunale di Salerno di condannare Eviva al risarcimento dei danni subiti per l'interruzione delle forniture di gas, quantificati in Euro 129.970,54 e alla restituzione delle somme oggetto di un asserito indebito arricchimento di Eviva per una non corretta fatturazione delle proprie prestazioni.

La prima udienza di comparizione, originariamente fissata al 29 maggio 2015, è stata differita *ex art.* 168 *bis* c.p.c. al 14 settembre 2015 e, successivamente, in ragione della chiamata in causa del terzo Aquamet s.p.a., è stata differita al 4 ottobre 2016.

All'esito delle operazioni peritali volte a verificare gli effettivi consumi di gas e energia elettrica da parte di Balnea, sulla base delle letture effettuate dai distributori Aquamet e Enel, e la correttezza dei corrispettivi applicati il perito ha concluso per la correttezza dei consumi fatturati a Balnaea e dei corrispettivi richiesti da Eviva.

b) **Cellnex, Galata, TowerCo e Commscon**: le società in parola hanno notificato ad Eviva, in data 12 aprile 2019, atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo la risoluzione dei contratti di fornitura per inadempimento di Eviva nonché la condanna di quest'ultima al pagamento di Euro 129,27 a Cellnex, Euro 926.691,37 a Galata, Euro 46.822,90 a TowerCo ed Euro 1.473,36 a Commscon, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'interruzione delle forniture.



Eviva si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie alla luce della non imputabilità dell'inadempimento, considerata la comminazione delle sanzioni dagli Stati Uniti d'America nei confronti del beneficiario economico ultimo di Eviva in data del 6 aprile 2018.

La causa attualmente si trova in fase istruttoria, essendo stati concessi termini per il deposito delle memorie *ex art.* 183, comma 6, c.p.c.

c) **sig.ra Caristina**: la sig.ra Caristina ha avviato un'azione di risarcimento nei confronti della Società, chiedendo che venisse accertato un danno pari ad Euro 26.000,00 subito dall'attrice medesima a causa di inadempienze della convenuta.

A seguito della fase istruttoria, è stata ordinata ad Eviva *ex art.* 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione contrattuale nonché quella attestante i consumi di energia.

La causa si trova attualmente in fase decisionale, essendo fissata in data 13 maggio 2021 l'udienza di precisazione delle conclusioni.

d) **Centro Polidiagnostico Gammacord Sannio Tac s.r.l.**: il Centro Polidiagnostico ha promosso un'azione risarcitoria per ottenere la condanna di Eviva al pagamento di Euro 26.000,00, oltre interessi e spese legali.

La controversia si trova attualmente in fase istruttoria.

e) **E.P.M.**: la società ha convenuto Eviva davanti al Tribunale di Milano per il pagamento di Euro 65.000,00 a titolo di danni subiti in conseguenza dell'interruzione delle forniture.

Eviva, ha richiesto il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, la condanna di E.P.M. a pagare Euro 56.474,78 a titolo di corrispettivi di forniture impagati, oltre ad interessi di mora.

Attualmente il procedimento si trova in fase istruttoria.

f) **Energia Italia di Colosso A. & C. s.n.c. e la ditta individuale Veneto**



**Soluzione Energia di Colosso Angelo Antonio:** con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2012, Energia Italia di Colosso e la ditta individuale Veneto Soluzione Energia hanno citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, Eviva – già Tecnoenergia s.c.p.a. – chiedendo l'accertamento dell'illegittimità, per mancanza di giusta causa, del recesso di quest'ultima dal rapporto contrattuale in essere con le attrici e l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della stessa Eviva nonché la condanna della medesima al risarcimento del pregiudizio complessivamente stimato (dalle controparti) in Euro 217.088,55, a titolo di danno emergente e di lucro cessante. Eviva si è regolarmente costituita in giudizio, contestando le asserzioni avversarie (anche in ordine alla sussistenza di un contratto tra parti) e chiedendo il rigetto nel merito delle pretese di controparte.

Eviva, peraltro, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna delle società attrici in via solidale al pagamento del complessivo importo di Euro 54.219,47, a titolo di risarcimento del danno patito, nonché l'accertamento del danno di immagine subito dalla Società.

Il Giudice, alla luce della complessità della materia del contendere, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare e quantificare i rapporti di dare/avere sulla base del rapporto in questione.

Tuttavia, a seguito della riunione della predetta causa con quella di opposizione a decreto ingiuntivo – di cui si è dato atto nel paragrafo precedente –, è stata disposta la sospensione della consulenza tecnica d'ufficio ammessa dal magistrato assegnatario della prima controversia.

A seguito di diversi rinvii e sospensioni del procedimento, il giudizio è stato riassegnato ad un nuovo giudice, che ha disposto l'ammissione di prove testimoniali, escludendo la consulenza tecnica d'ufficio.



Dopo l'escussione delle testimonianze, la causa è stata differita all'udienza dell'8 aprile 2021 per la precisazione conclusioni.

g) **Shell Energy Europe Limited Ltd.**: in data 7 novembre 2018, Shell ha richiesto al Tribunale di Milano l'emissione di un sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di Eviva sino alla concorrenza di Euro 39.000.000,00, pari all'importo di asseriti crediti per forniture.

Il procedimento cautelare *ante causam* è stato assegnato alla dott.ssa Giovanna Beccarini Crescenzi, e rubricato al numero di r.g. 51370/2018.

Shell, alla luce dell'ordinanza autorizzativa del 19 novembre 2018, ha agito in via cautelare sulle partecipazioni di Eviva in En Plus s.r.l. ed Ecowatt s.r.l.

In ragione di ciò, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 24 gennaio 2019, ha nominato il dott. Alessandro Sabatino custode delle partecipazioni sequestrate in En Plus ed Ecowatt.

Il 19 dicembre 2018, Shell ha promosso il giudizio di merito, instaurando due procedimenti arbitrali, successivamente riuniti, dinanzi alla London Court of International Arbitration, a tutela del proprio credito complessivo nei confronti di Eviva.

Tali procedimenti arbitrali si sono conclusi con l'emissione di unico lodo arbitrale con cui, il 9 aprile 2020, Eviva è stata condannata a pagare a Shell i seguenti importi:

- Euro 10.245.383,22, oltre agli interessi convenzionali di mora;
- Euro 1.223.334,12 quali interessi per le forniture di gas ed energia elettrica del settembre 2018;
- Euro 28.377.465,60 per la fornitura di energia, oltre agli interessi convenzionali dal 26 settembre 2018 alla data del saldo;
- 89.163,56 sterline per le spese di arbitrato;



- ed Euro 171.976,26 per le spese legali del giudizio arbitrale.

A seguito dell'apertura della procedura di concordato preventivo con riserva, il 9 luglio 2020, Eviva ha depositato istanza di sospensione del sequestro conservativo disposto a favore di Shell e ha chiesto al Tribunale di Milano di ordinare al custode l'interruzione dell'esercizio dei propri poteri sulle partecipazioni sequestrate in En Plus ed Ecowatt.

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 17 settembre 2020, ha rigettato l'istanza di sospensione promossa da Eviva, ritenendo non incompatibile con la procedura di concordato preventivo con riserva il mantenimento dei sequestri conservativi in essere e la carica del custode.

Pertanto, è attualmente sussistente il sequestro sulle quote delle partecipate.

h) **Tosano**: il sig. Tosano ha notificato ad Eviva atto di citazione con cui ha chiesto la condanna della stessa alla corresponsione di Euro 300.611,22, oltre ad interessi maggiorati di mora e spese di lite, a titolo di ripetizione di importi indebitamente corrisposti quale addizionale provinciale all'accisa sul prezzo di energia elettrica.

Eviva si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo in via preliminare il differimento dell'udienza di comparizione delle parti al fine di consentire la chiamata in causa dell'Agenzia delle Dogane e la dichiarazione dell'intervenuta decadenza e prescrizione dei diritti azionati da Tosano; in via principale, inoltre, è stato chiesto il rigetto della domanda di Tosano.

Attualmente il procedimento si trova in fase istruttoria.

i) **We are solution s.r.l.s.**: la società, che aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo – si rinvia a quanto indicato nel precedente paragrafo –, ha promosso nei confronti di Eviva, sempre dinanzi al Tribunale di Milano, un procedimento sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c., ai fini dell'accertamento del diritto di parte



ricorrente alle indennità di fine mandato e della conseguente condanna della resistente al pagamento dell'importo di Euro 109.100.,78.

La Società si è costituita nel giudizio, chiedendo la conversione del rito, che è successivamente stata disposta dal giudice.

Il giudice, per tale controversia, ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio per definire il rapporto contabile tra le parti.

Inoltre, è opportuno segnalare la pendenza, nell'ultimo grado di giudizio, di un procedimento arbitrale, in Russia, tra la Società e **Rosbank**, avviato da quest'ultima per il riconoscimento del proprio diritto di credito e per il recupero delle somme asseritamente dovute da Eviva.

Tale procedimento è sorto in ragione del rapporto negoziale in essere tra le parti, finalizzato al rilascio da parte di Rosbank di garanzie e controgaranzie in favore della Società.

In forza di tale contratto, Rosbank ha emesso contro-garanzie in favore di Società Generale, la quale era a sua volta garante dell'adempimento di Eviva delle obbligazioni contrattuali nei confronti di terzi beneficiari (fornitori di Eviva).

A seguito delle escussioni delle garanzie da parte dei terzi, in ragione dei mancati pagamenti di Eviva (tutti successivi alla messa in liquidazione), Rosbank, in data 25 febbraio 2020, ha avviato un procedimento arbitrale a Mosca per il recupero degli importi escussi, pari ad Euro 30.398.830,00 in linea capitale, oltre a *fees* per circa 502.000 Euro ed interessi (alla data del 1° febbraio 2020) per Euro 7.320.891,46.

Eviva si è costituita, chiedendo la riduzione degli interessi di mora, contrattualmente quantificati in 0,05% dell'importo dovuto ogni giorno di ritardo del pagamento.

Sia in primo che in secondo grado, le pretese di Rosbank sono state integralmente accolte dal collegio arbitrale.



Tuttavia, il legale che assiste Eviva nel contenzioso in parola ha sostenuto l'esistenza di violazioni di natura procedurale nel corso del giudizio di impugnazione, per non avere la Corte d'Appello ammesso la memoria difensiva della Società, sostenendo l'opportunità di un'impugnazione del lodo arbitrale.

Per tale ragione, a seguito di parere all'uopo formulato dal legale che assiste Eviva, si è deciso di promuovere la relativa impugnativa innanzi la Corte di Cassazione.

In ultimo, si segnala che Eviva sta valutando se impugnare la sentenza n. 2367/2020 emessa dal Tribunale di Milano, con funzioni di giudice del lavoro, con la quale la Società è stata condannata al risarcimento del danno, per il complessivo importo di circa 1.000.000,00 Euro, oltre interessi, nei confronti del sig. Carlo Maria Bagnasco, precedente dirigente di Eviva, in ragione dell'asserito illegittimo licenziamento (avvenuto nel febbraio 2018, a seguito di un procedimento di contestazione disciplinare per condotte gestionali in contrasto con le direttive del consiglio di amministrazione della stessa Eviva).

Nel capitolo n. 4 si darà atto delle conseguenze sui valori di passivo di tale pronuncia e dell'eventuale decisione di impugnarla.

\* \* \*

### **3.4 LE CAUSE AMMINISTRATIVE**

Di seguito vengono brevemente riepilogate le cause amministrative ad oggi pendenti, escludendo i giudizi già definiti con provvedimento del Consiglio di Stato.

Precisamente, Eviva è in procinto di presentare ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1994/2020 del T.A.R., con cui è stata respinta la richiesta di Eviva di accertare l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi per l'energia importata nel 2005 dalla Svizzera e dalla Grecia.

L'attuale procedimento amministrativo è sorto nell'anno 2006, allorquando il Gestore



dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE), non ritenendo valide le certificazioni di origine da fonte rinnovabile dell'energia importata nel corso del 2005 da Eviva dalla Slovenia, dalla Francia, dalla Grecia e dalla Svizzera, aveva sanzionato la Società, richiedendo il pagamento del corrispettivo di 566 certificati verdi.

In ragione di ciò, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente ha sanzionato la stessa Eviva, irrogandole una sanzione amministrativa pecuniaria pari a complessivi Euro 2.929.725,00, di cui Euro 2.812.536,00 a titolo di corrispettivo per il mancato acquisto di certificati verdi ed Euro 117.189,00 a titolo di sanzione.

Ritenendola illegittima, Eviva ha impugnato la sanzione dinanzi al T.A.R., chiedendone l'annullamento.

Il processo amministrativo, instaurato nell'anno 2012, si è protratto sino al 2020 anche in ragione della sospensione del medesimo sino all'anno 2019, dovuta alla contemporanea pendenza di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento della delibera di GSE.

In pendenza di detti procedimenti, ed in particolare nell'anno 2017, Eviva, a seguito di diffida dell'Autorità per il pagamento dell'importo sopra indicato con l'aggiunta degli interessi maturati (pari ad Euro 2.636.752,50), si è determinata a versare l'importo di Euro 2.812.536,00 relativo al solo valore dei certificati verdi il cui mancato acquisto è stato contestato.

Come già evidenziato, il T.A.R. ha respinto le domande di Eviva, imponendo unicamente all'Autorità una rideterminazione delle sanzioni irrogate.

Inoltre, risulta pendente dinanzi al T.A.R. un ulteriore procedimento impugnativo di delibera sanzionatoria dell'Autorità in materia di trasparenza della bolletta energetica, per l'importo di Euro 6.864.000,00.

Ad oggi, il Tribunale ha accolto la richiesta cautelare di Eviva di sospendere



l'applicazione della sanzione per il mancato rispetto della normativa, principalmente per la mancata indicazione da parte dell'Autorità medesima dei criteri utilizzati per la quantificazione della stessa.

La prossima udienza di merito è fissata per il prossimo 23 giugno 2021.

\*\*\*

### **3.5 LE TRANSAZIONI AUTORIZZATE DAL TRIBUNALE**

Eviva, nel corso della procedura di concordato, ha depositato differenti istanze per essere autorizzata, ai sensi dell'art. 161, comma 7, L.F., a sottoscrivere transazioni con controparti.

Tali istanze hanno avuto ad oggetto sia posizioni relativamente alle quali risultava già pendente un contenzioso, sia posizioni ancora in fase stragiudiziale.

La definizione di tali posizioni mediante transazioni intervenute in una fase antecedente il deposito del piano e della proposta si è resa opportuna in quanto ritenuta vantaggiosa per la Società, garantendo principalmente la stabilizzazione dei numeri del passivo ai fini della predisposizione del piano e, in taluni casi, in presenza di pretese creditorie di Eviva, l'incasso immediato di somme da utilizzare per la soddisfazione dei creditori concordatari.

Inoltre, gli accordi in parola hanno permesso di evitare un contenzioso, con le relative lungaggini ed i costi (oltre all'inevitabile alea del giudizio) nonché di contenere gli effetti di una compensazione meno favorevole al ceto creditorio nel caso di riconoscimento del danno in sede giudiziale.

Qui di seguito, verranno descritte le principali transazioni definite nel corso del procedimento di concordato.

Nel dettaglio Eviva, giusta autorizzazione del Tribunale di Milano, ha accettato la proposta transattiva di **Sidigas.com**, nell'ambito di un accordo *ex* 182 *bis* L.F. di



quest'ultima, in attuazione del quale la Società percepirà Euro 520.000,00, in un'unica soluzione, a fronte di un credito complessivo di Euro 1.289.300,52 (oltre interessi di mora nelle more maturati), attualmente oggetto di contenzioso tra le parti.

Sul punto, si riferisce che Eviva aveva ottenuto, dal Tribunale di Milano, l'emissione di un decreto ingiuntivo, successivamente impugnato da Sidigas.com.

Inoltre, con provvedimento del 25 febbraio 2021, il Tribunale di Milano ha autorizzato Eviva a concludere delle transazioni con **Sic58 Squadra Corse s.r.l. e Aemme Linea Distribuzione s.r.l.**, che vantano un credito nei confronti della Società rispettivamente pari ad Euro 91.500,00 ed Euro 40.578,61.

Mediante il decreto *ex art.* 161, comma 7, L.F., Eviva è stata autorizzata ad abbandonare, a spese compensate, i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa promossi, in ragione della scarsa probabilità di successo. Si ritiene che la prosecuzione degli stessi avrebbe determinato un incremento delle spese legali, di natura prededucibile.

Ancora, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 23 febbraio 2021, ha autorizzato Eviva a sottoscrivere un accordo transattivo con le società **Rossetto Trade e La Grande Mela**, nei confronti delle quali non erano pendenti procedimenti giudiziari ma unicamente una controversia di natura stragiudiziale relativa alle partite dare/avere (prestazioni di energia e gas naturale rimaste impagate e danni patiti per l'interruzione del servizio di fornitura).

L'accordo autorizzato prevede quindi la presenza di un reciproco riconoscimento del debito tra le parti, la remissione da parte delle danneggiate della parte di credito (chirografario) che non sarebbe loro corrisposto in sede di procedura concordataria e la successiva compensazione dei crediti così come definiti.



In ragione di tale transazione, Eviva ha diritto a percepire da Rossetto Trade la somma di Euro 410.000,00, da versarsi in parte al momento della sottoscrizione dell'accordo ed in parte al passaggio in giudicato del decreto di omologa, mentre da La Grande Mela la somma di Euro 30.400,00, sempre nel rispetto di analoghe modalità.

Peraltro, un analogo meccanismo transattivo è stato previsto per definire le reciproche pretese con **Pluriservizi Nordest s.c.a.r.l., Caffaro Industrie s.p.a., SPIN s.p.a. e Halo Industry s.p.a.**, con l'unica particolarità costituita dalla sussistenza di un ulteriore rapporto di debito verso le stesse dovuto alla presenza di oneri di dispacciamento, indebitamente addebitati ai clienti finali da Eviva – alla quale, a sua volta, sono stati addebitati da Terna s.p.a. – ed oggetto anch'esso di compensazione nei rapporti di debito credito.

Negli accordi transattivi è stato stabilito altresì che Caffaro, SPIN e Halo si facciano carico delle spese di recupero degli oneri di dispacciamento da Terna s.p.a. e che, ad una determinata data, laddove la Società non avesse recuperato il credito, acquistino i diritti vantati da Eviva stessa nei confronti di Terna.

Per tali controversie (sempre stragiudiziali), il Tribunale di Milano, con provvedimento in data 11 marzo 2021, ha autorizzato la sottoscrizione degli accordi transattivi, che prevedono il pagamento in favore di Eviva della somma complessiva di Euro 2.512.758,93 (cui si andranno ad aggiungere le somme recuperate giudizialmente da Terna s.p.a.).

Ancora, con meccanismo del tutto analogo è stato definito il rapporto con **Shattdecor s.r.l.**, la quale vanta un debito nei confronti di Eviva per l'importo di Euro 97.850,48. In questo caso, la Società ha riconosciuto il proprio debito nei confronti di Shattdecor per Euro 70.489,19, a titolo di danno per l'interruzione delle



prestazioni, che, a sua volta, ha rimesso ad Eviva la parte di credito eccedente rispetto all'importo che le sarà verosimilmente corrisposto in base alla percentuale concordataria.

Tale definizione, a seguito della compensazione dei rapporti di debito-credito, prevede il pagamento a favore di Eviva della somma di Euro 27.361,29 entro quindici giorni lavorativi dalla accettazione della proposta transattiva oltre ad un ulteriore importo entro dieci giorni dalla data di definitività del decreto di omologa.

Ad oggi, a seguito di parere favorevole del Commissario, Eviva è in attesa della formale autorizzazione da parte del il Tribunale.

Analogamente, Eviva ha informalmente raggiunto un accordo transattivo con **Wind Tre**, che prevede la definizione del credito della Società nell'importo di Euro 8.081.868,36, la definizione del danno subito dalla controparte in Euro 4.946.000,00 e la contestuale remissione di quest'ultimo credito nella parte eccedente rispetto all'importo che le sarebbe pagato in ragione della collocazione chirografaria del medesimo.

All'esito di ciò, e della compensazione dei relativi rapporti di debito-credito, Wind Tre si è obbligata al pagamento in favore di Eviva dell'importo di Euro 3.135.868,36 entro trenta giorni lavorativi dalla accettazione della proposta transattiva e del residuo dovuto entro trenta giorni dal deposito del decreto di omologa.

Pertanto, Eviva ha domandato, con istanza depositata in data 16 febbraio 2021, di essere autorizzata alla sottoscrizione della transazione.

Ad oggi, a seguito di parere favorevole del Commissario, Eviva è in attesa della formale autorizzazione da parte del il Tribunale.

Del pari e con modalità analoghe sono stati definiti i rapporti con il **Consorzio Acquisti Energia & Multiutility** (in seguito anche solo "**C.A.E.M.**"), il quale



intratteneva con Eviva i rapporti per conto dei singoli consorziati, destinatari finali delle forniture di energia della Società.

L'unica peculiarità consiste nel fatto che il Consorzio menzionato vanta un credito nei confronti di Eviva pari ad Euro 483.227,00 (oltre I.v.a.), a titolo di compensi per l'attività svolta.

Ebbene, nell'ambito di tale articolato rapporto negoziale, Eviva, che vanta un credito nei confronti dei singoli consumatori finali per le prestazioni di energia rimaste impagate, si è riconosciuta debitrice nei confronti di C.A.E.M. per Euro 483.227,00 (oltre I.v.a.), si è riconosciuta debitrice nei confronti dei consorziati per Euro 1.280.000,00 (a titolo di danni cagionati per l'interruzione dei servizi di fornitura) e si è accordata con il Consorzio medesimo affinché vi sia una parziale remissione del debito nei confronti di C.A.E.M. stessa e dei consorziati – pari alla parte che non sarebbe riconosciuta in ambito concordatario –, impregiudicata ogni azione da parte della Società nei confronti dei clienti finali per il recupero del credito.

Tale accordo transattivo, le cui ragioni di convenienza rispetto alla procedura sono state dettagliatamente esplicate nell'istanza depositata in data 4 marzo 2021, è stato autorizzato dal Tribunale di Milano in data 18 marzo 2021.

Peraltro, Eviva ha raggiunto un accordo del tutto analogo a quello sopra descritto con C.A.E.M. con il **Consorzio Energia Oggi** (in nome e per conto dei suoi consorziati), fatta salva per la parte relativa al recupero del credito (che si è deciso di non regolarla espressamente nella transazione).

Nel dettaglio, l'accordo transattivo raggiunto informalmente prevede la definizione del danno subito dai consorziati del Consorzio Energia Oggi in Euro 428.000,00 – oggetto di espresso riconoscimento di debito – nonché la remissione *ex art.* 1236 c.c.



da parte dei consorziati di quella parte di credito eccedente l'importo che sarà pagato loro in base alla percentuale concordataria.

Per l'autorizzazione alla sottoscrizione di tale accordo, che, come evidente, permetterebbe di evitare il contenzioso con il Consorzio ed i suoi consorziati in merito al danno patito (stimato in una cifra pari a circa 700.000,00 Euro), Eviva ha depositato apposita istanza in data 4 marzo 2021.

Il Tribunale, con decreto del 18 marzo 2021, ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo.

Eviva ha, poi, raggiunto un ulteriore accordo con **Trans Austria Gasleitung GmbH** (in seguito anche solo "**TAG**"), con la quale aveva in essere un contratto, con termine al 1° ottobre 2029, che garantiva alla Società l'importazione di 153.918 kWh/h di gas naturale in Italia (punto di immissione Baumgarten, punto di emissione Arnoldstein) attraverso la condotta del gas Trans Austria Gas Pipeline gestita da TAG, a fronte del versamento di un canone mensile fisso pari ad Euro 69.263,00 fino al 31 dicembre 2020 e ad Euro 66.698 a seguire fino alla naturale scadenza nell'ottobre 2029 (con il versamento iniziale di un deposito cauzionale a TAG di Euro 1.945.584,00).

Tale contratto, in seguito al mancato pagamento dei canoni, è stato risolto da TAG, che ha chiesto ad Eviva, oltre ai canoni maturati e non pagati alla data di risoluzione, pari ad Euro 1.258.277,83, un risarcimento danni per Euro 7.130.430,00, pari ai canoni che avrebbe dovuto percepire sino al termine del rapporto negoziale, costituente il lucro cessante.

In ragione di quanto sopra, le parti si sono accordate per la compensazione del deposito cauzionale di Euro 1.945.584,00 con l'intero credito di TAG per canoni insoluti di Euro 1.258.277,83 maturati sino alla risoluzione del rapporto e con il



danno subito da TAG, quantificato in via convenzionale nell'importo di Euro 6.663.251,92.

Il residuo credito di TAG, da qualificarsi come chirografo, sarà pagato secondo la percentuale di soddisfacimento riconosciuta ai creditori di pari grado nel piano di concordato.

Ebbene, il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 161, comma 7, L.F., ha autorizzato Eviva alla sottoscrizione di tale accordo, le cui ragioni di convenienza sono state descritte analiticamente nell'istanza depositata in data 15 marzo 2021, con decreto del 25 marzo 2021.

In ultimo, giova evidenziare che Eviva è stata autorizzata dal Tribunale di Milano, con decreto emesso in data 25 marzo 2021, a sottoscrivere un accordo transattivo con **Aveleos SA**, *holding* di diritto lussemburghese, partecipata – con quota di minoranza – da Fenice (già Avelar Energy Ltd.), in precedenza unica socia di Eviva stessa.

Senza voler entrare nel dettaglio delle condizioni dell'accordo – già ben esplicate nel testo dell'istanza depositata in data 15 marzo 2021 –, che si fonda su un rapporto trilaterale complesso, Eviva aveva un debito pari ad Euro 825.142,53 con Fenice per canoni impagati, cui si aggiungevano ulteriori pretese di quest'ultima verso la Società<sup>21</sup> per complessivi Euro 2.389.436,78, ed un credito (di difficile realizzo) nei confronti di Aveleos pari ad Euro 2.959.884,00.

Ebbene, il complessivo accordo raggiunto, la cui sottoscrizione è stata autorizzata, comporta l'acquisto da parte della stessa Aveleos, del credito di Fenice nei confronti di Eviva, complessivamente pari – tenendo conto anche delle pretese di Fenice di cui si è dato atto poco fa, contestate dalla Società – ad Euro 3.214.579,00, nonché la totale compensazione del debito di Aveleos verso Eviva con il debito di quest'ultima

---

<sup>21</sup> Si precisa che la quantificazione di tali pretese è contestata da Eviva.



verso Fenice, oltre alla corresponsione di Euro 150.000,00 da parte di Aveleos ad Eviva entro trenta giorni dall'omologa del concordato.

La convenienza di tale accordo consiste nella cristallizzazione delle pretese delle controparti, scongiurando l'ipotesi (concreta) di un giudizio, e l'acquisizione di ulteriori disponibilità liquide da parte di Eviva.

Per quanto concerne l'accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate, autorizzato in data 18 marzo 2021 dal Tribunale di Milano, considerata la sua essenzialità ai fini del piano, si rinvia a quanto si è già detto nei precedenti capitoli.



## CAPITOLO IV

### IL PIANO DI CONCORDATO

#### **4.1. PREMESSA E LINEE ESSENZIALI DEL PIANO**

Come ampiamente argomentato nei capitoli precedenti, Eviva S.p.A. propone ai creditori un concordato preventivo liquidatorio ai sensi degli artt. 160 e ss. L.F. nel quale le risorse da destinarsi al pagamento del passivo concordatario (con le percentuali che saranno previste nei paragrafi successivi) verranno rinvenute mediante le seguenti attività:

- riscossione dei crediti di cui la Società è attualmente titolare;
- utilizzo della liquidità dei conti correnti attivi;
- cessione dei beni immobili;
- cessioni delle partecipazioni.

Il piano prevedrà che la liquidazione dell'attivo, come sopra sinteticamente descritto, si sviluppi nell'arco temporale ricompreso tra il 2021 ed il 2024, sul presupposto che i crediti commerciali, per loro natura, saranno incassati entro la fine dell'anno 2023 e le immobilizzazioni finanziarie, costituite dalle partecipazioni delle società controllate, richiedano invece la necessità di avviare le procedure competitive previste dalla normativa e pertanto tempistiche più lunghe.

Come verrà meglio precisato nel prosieguo, la Società effettuerà i pagamenti dei crediti prededucibili sin dall'esercizio in corso, mentre i riparti a favore dei creditori privilegiati e chirografari, seguendo le legittime cause di prelazione, nell'arco temporale ricompreso tra il 2022 ed il 2023, ipotizzando che l'omologazione definitiva del piano e della proposta intervenga entro la fine dell'anno 2021.



Il debito erariale, oggetto dell'accordo ampiamente esposto nei capitoli precedenti, sarà trattato con le modalità ed i termini previsti dalla legge tributaria quanto alla prima rata relativa ai crediti oggetto di accertamento con adesione (si rammenta, a seguito dell'autorizzazione ricevuta dal Tribunale), mentre il credito residuo, nel rispetto delle legittime cause di prelazione, il tutto come verrà evidenziato in seguito.

\*\*\*

#### **4.2. LA SITUAZIONE DI RIFERIMENTO 30 GIUGNO 2020**

Ai fini della presente Proposta, Eviva S.p.A. ha predisposto una situazione patrimoniale, economica e finanziaria (di seguito “**Situazione di Riferimento**” o “**Situazione**”) aggiornata alla data del 30 giugno 2020 coincidente con il deposito del ricorso *ex artt.* 160 e 161 sesto comma L.F. dalla quale verranno estratte ed esaminate esclusivamente le voci che verranno appostate nell'attivo e messe a disposizione del fabbisogno concordatario.

Ai sensi di legge al presente piano si allega la Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa a firma dott. Nicola Cinelli e dott. Igor Molibog, contenente uno stato estimativo analitico delle attività e delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali su beni di proprietà o in possesso della Società (**doc. n. 4**).

Si riporta qui di seguito la situazione patrimoniale di riferimento al 30 giugno 2020 rettificata, e successivamente verranno illustrate le rettifiche apportate.

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>Situazione contabile</b>	<b>Rettifiche</b>	<b>Importo rettificato</b>
Cassa e disponibilità liquide	106.180.591,81	-6.151.809,21	100.028.782,60
Crediti commerciali	25.532.880,63	-274.715,96	25.258.164,67
Rimanenze	1.250,00	-1.250,00	-
Altri crediti e attività a b.t.	302.920.292,19	-273.035.408,19	29.884.884,00



Immobilizzazioni immateriali	0,33	-0,33	-
Immobilizzazioni materiali	143.000,27	21.599,73	164.600,00
Immobilizzazioni finanziarie	24.674.450,27	-16.531.663,78	8.142.786,49
<b>Totale attivo</b>	<b>459.452.465,50</b>	<b>-295.973.247,74</b>	<b>163.479.217,76</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>Situazione contabile</b>	<b>Rettifiche</b>	<b>Importo rettificato</b>
Debiti commerciali	184.796.965,70	29.179.789,84	213.976.755,54
Altri debiti e passività a b.t.	292.734.161,11	-284.785.063,49	7.949.097,62
Debiti finanziari	67.003.199,79	-101.329,23	66.901.870,56
Fondi rischi	71.597.279,33	100.807.766,46	172.405.045,79
<b>totale passivo</b>	<b>616.131.605,93</b>	<b>-154.898.836,42</b>	<b>461.232.769,51</b>
<b>patrimonio netto</b>	<b>-156.679.140,43</b>	<b>-141.074.411,32</b>	<b>-297.753.551,75</b>

\*\*\*\*

## 4.3 L'ATTIVO

### 4.3.1. I CREDITI COMMERCIALI

Come già anticipato nei paragrafi precedenti la Società vanta crediti commerciali derivanti dai ricavi per le prestazioni di distribuzione di energia elettrica e gas effettuate nei confronti degli utenti finali (persone fisiche e giuridiche) su tutto il territorio nazionale ed in prevalenza nell'Italia settentrionale.

L'importo totale di tale voce ammonta ad Euro 25.532.880,63.

In sede di rettifica, sono state effettuate le seguenti variazioni:

- i crediti sono stati valutati singolarmente, in base alle informazioni disponibili sulla regolarità dei pagamenti, sull'affidabilità e solvibilità dei clienti stessi, nonché sulle procedure di recupero eventualmente adottate. Le rettifiche in diminuzione, che tengono conto dei parametri sopra riportati, sono state imputate singolarmente per ciascun cliente;
- nel rispetto dell'art. 56 L.F., i crediti sono stati compensati con le partite a debito verso i medesimi clienti;



- a seguito delle istanze autorizzate dal Tribunale, per i crediti vantati nei confronti dei clienti con i quali se è raggiunto un accordo transattivo a fronte delle richieste danni avanzate a vario titolo (principalmente per l'anticipata interruzione della fornitura di energia elettrica e gas da parte di Eviva), sono stati esposti gli importi definiti negli accordi che prevedono, in sintesi, il riconoscimento del danno subito da parte del cliente e la compensazione tra il credito vantato dalla Società e la somma che sarà pagata al cliente per il danno subito al chirografo sulla base della percentuale concordataria offerta, nonché il pagamento del residuo credito da parte del cliente ad Eviva.

All'esito delle rettifiche sopra esposte, l'importo ai fini del piano riferito ai crediti verso clienti, al netto del fondo di svalutazione pari ad Euro 56.968.952,54, ammonta ad Euro 19.074.393,94.

Vi sono inoltre crediti verso clienti per fatture da emettere per totali Euro 6.183.770,73 al netto del fondo di svalutazione.

Alla luce delle rettifiche operate, i crediti verso clienti ai fini del piano ammontano a complessivi **Euro 25.258.164,67**, come da dettaglio che segue:

Descrizione	Importo al 30/06/20	Rettifiche	Importo rettificato
Clienti Italia < 12 mesi	64.092.737,96	-5.609.141,42	58.483.596,54
Clienti Italia LEG	9.141.079,01	-	9.141.079,01
Clienti saldi avere	2.057.545,11	5.300.126,57	7.357.671,68
clienti Italia - incassi da abbinare	-376.201,13	376.201,13	-
Transitorio clienti SRC	19.311,82	-19.311,82	-
Addebito cmor a/p	145.720,72	-	145.720,72
F.do svalutazione addebito cmor a/p	-	-145.720,72	-145.720,72
Fatt. da emettere Energia	3.870.168,47	1.491.800,35	5.361.968,82
Fatt. da emettere Gas	3.023.911,09	310.771,65	3.334.682,74
Fatt. da emettere servizi	22.164,20	-	22.164,20
Clienti transitorio	-549.429,01	202.750,00	-346.679,01
Note credito da emettere gas	-1.663.496,40	- 2.313.828,39	-3.977.324,79
Clienti saldi avere- fatt. da emettere	-	2.226.505,78	2.226.505,78
Clienti UE < 12 mesi	3.001.211,43	-	3.001.211,43
Clienti extra UE < 12 mesi	2.383.791,62	-	2.383.791,62



F.do svalutazione crediti tassato	-28.678.255,81	-	-28.678.255,81
Fondo svalutazione crediti	- 25.166.436,90	-3.518.466,16	-28.684.903,06
Rettifica f.do svalutaz. Crediti x incassi	-	394.206,33	394.206,33
Fondo sval. Fatture da emettere	-5.790.941,55	1.029.390,74	-4.761.550,81
<b>Totale crediti commerciali</b>	<b>25.532.880,63</b>	<b>- 274.715,96</b>	<b>25.258.164,67</b>

Si precisa che la svalutazione effettuata in via prudenziale al fine di fornire una rappresentazione dei numeri il più aderente possibile rispetto a quanto realizzabile, sia stata condivisa con l'Attestatore del Piano all'esito delle analisi sopra esposte.

\*

#### **4.3.2. I CREDITI TRIBUTARI**

I crediti tributari iscritti nella situazione di Riferimento consistono in crediti per accise sul gas naturale, ritenute di acconto subite, nonché crediti per acconti IRAP e IRES e per il credito IVA maturato nell'anno 2019 e nel periodo 1° gennaio 2020 - 30 giugno 2020.

In sede di rettifica, i crediti sono stati compensati con le partite a debito e sono stati rettificati sulla base del valore effettivamente recuperabile.

Ai fini del Piano è stato inoltre appostato un credito verso l'Amministrazione Finanziaria per la ripetizione del rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa energia elettrica di cui agli artt. 52 e seguenti TUA indebitamente corrisposte dai clienti finali.

Infatti, recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione<sup>22</sup> in materia di ripetizione delle addizionali provinciali applicate sulle accise abrogate nel 2012 in quanto incompatibili con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE), hanno confermato il diritto di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato dagli

<sup>22</sup> I principali arresti giurisprudenziali sono costituiti dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 27099/2019 e n. 27101/2019, ribadite, da ultimo dall'ordinanza 29980/2019 del 19 novembre 2019, dall'ordinanza del 17 gennaio 2020, n. 901 e dalla ancor più recente ordinanza 5 novembre 2020.



utenti ad Eviva al momento del pagamento del servizio e da questa riversate all'Erario.

Alla luce di ciò ogni utente che ha pagato le suddette addizionali (generalmente riaddebitate dal fornitore in bolletta) negli anni 2010 e 2011, può potenzialmente chiederne il rimborso alla società fornitrice di energia per la restituzione delle somme indebitamente versate.

Sulla base delle sentenze sopra citate, in ragione del fatto che le imposte addizionali sulle accise gravanti sul consumo di energia elettrica sono dovute dal fornitore - al momento della fornitura dell'energia elettrica al cliente finale - il titolare del diritto al rimborso è unicamente il fornitore stesso, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Questo può avvenire nel caso in cui l'imposta sia stata addebitata al cliente finale e il medesimo abbia esercitato con esito positivo azione di ripetizione di indebito entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza che abbia disposto la condanna alla restituzione.

Il termine di prescrizione per la richiesta di restituzione da parte del cliente finale è di dieci anni.

Alla luce di quanto sopra esposto, ai fini del Piano è stato appostato un fondo rischi chirografario quantificato in Euro 38.410.353 sulla base degli importi che gli utenti finali potrebbero richiedere ad Eviva per la ripetizione delle somme indebitamente pagate negli anni 2010 e 2011 non ancora prescritte.

Come contropartita è stato considerato nell'attivo l'importo di Euro 8.683.166, pari alla percentuale offerta ai creditori chirografari e che potrebbe essere chiesta a rimborso all'Amministrazione Finanziaria da Eviva<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Eviva potrà presentare istanza di rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza in cui i clienti che hanno esercitato l'azione di rimborso risultano vittoriosi.



Si tratta, naturalmente di un potenziale credito che potrebbe sorgere nel momento in cui Eviva dovesse rimborsare gli importi ai clienti risultati vittoriosi.

Ai fini del Piano, inoltre, è stato iscritto un credito IVA in formazione in relazione alla posizione con il fornitore E-distribuzione S.p.A.

E-distribuzione S.p.A. aveva, infatti, emesso una nota di variazione IVA ai soli fini fiscali ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 9 del D.P.R. n. 633/1972 dell'importo di Euro 23.960.783,39, senza che ciò implicasse in alcun modo la rinuncia al credito non soddisfatto.

A fronte dell'emissione di tale nota di variazione Iva, E-distribuzione S.p.A. ha recuperato l'Iva addebitata nella fattura originaria ad Eviva, mentre quest'ultima è stata tenuta ad eliminare gli effetti della detrazione già contabilizzata riversando all'Erario l'imposta in precedenza detratta.

Alla luce di ciò, in sede di rettifica è stato incrementato il debito commerciale verso il fornitore E-distribuzione S.p.A. dell'importo di Euro 23.960.783,39 e, come contropartita, è stato considerato un credito Iva "in formazione" dell'importo di Euro 5.416.651 pari alla percentuale concordataria offerta ai creditori chirografari e che emergerà una volta che Eviva procederà al riparto e, conseguentemente, E-distribuzione S.p.A. emetterà nota di variazione Iva in aumento ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Alla luce delle rettifiche operate, i crediti tributari ai fini del piano ammontano a complessivi **Euro 28.624.709,71**, come da dettaglio che segue.

Descrizione	Importo al 30/06/20	Rettifiche	Importo rettificato
IVA conto acquisti Italia	-132,26	132,26	-
IVA conto vendite PA Splitting	-13.651.319,13	13.651.319,13	-
IVA conto vendite PA Splitting Storno	13.651.319,13	-13.651.319,13	-
IVA conto acquisti UE	7.548.734,13	-7.548.734,13	-
IVA conto vendite UE	-7.548.734,13	7.548.734,13	-



Erario c/IVA per n. E-Distribuzione	-	5.416.650,56	5.416.650,56
Erario c/IVA compensazione	-	3.014.635,46	3.014.635,46
Erario c/credito compensazione	13.696,93	-	13.696,93
Erario c/ritenute	18,00	-	18,00
Erario c/credito IRES	372.693,57	-1.021,40	371.672,17
Erario c/credito IRAP	638.358,00	-	638.358,00
Erario c/acconto imposta erariale UTF E.	221.624.235,62	- 221.624.235,62	-
Erario c/acconto imposta addiz. x prov	-237.432,50	237.432,50	-
Erario c/acconto imposta addiz. x erario	26.320,76	-26.320,76	-
Acconto imposta UTF E.E.	44.468.939,67	-44.468.939,67	-
erario c/acconto imposta comunale	839.212,67	-839.212,67	-
Erario c/to credito imposta erariale UTF	-19.812.443,80	30.296.571,61	10.484.127,81
Credito imposta UTF E.E.	-1.598.336,05	1.598.336,05	-
Erario c/to credito imposta addiz. x pro	-620.029,81	9.303.195,84	8.683.166,03
Credito v/add. Comunale E.E.	264.290,16	-264.290,16	-
Erario c/to credito imposta addiz. X ERA	75.394,08	-75.394,08	-
Erario c/to acconto imposte UTF GAS	44.463.597,92	-44.463.597,92	-
Erario c/to acc. Imp. Add. Reg. GAS	4.960.671,13	-4.960.671,13	-
Acconto imposta UTF GAS	11.632.022,32	-11.632.022,32	-
Acconto imposta UTF GAS Add. Reg.	976.461,10	-976.461,10	-
Credito imposta UTF GAS	-1.529.437,82	1.529.437,82	-
Credito imposta UTF GAS Add. Reg.	-88.718,93	88.718,93	-
Erario c/to credito imp. UTF GAS	-2.746.137,43	2.746.137,43	-
Credito add. regionale GAS	-2.109.412,65	2.109.412,65	-
Erario c/to UTF rimborsi anni precedenti	571.116,62	-571.116,62	-
Crediti c/erario per R.A. Lav. subordinati (12460029)	-	1.014,73	1.014,73
Crediti vs erario c.to pignoramento	1.370,02	-	1.370,02
<b>Totale altri crediti e attività a b.t.</b>	<b>302.186.317,32</b>	<b>-273.561.607,61</b>	<b>28.624.709,71</b>

\*

#### **4.3.3. I CREDITI VERSO ALTRI**

Nella voce in esame sono ricompresi i crediti verso l'INAIL, i crediti verso i fondi di previdenza e di assistenza sanitaria (Fasdac, Fondo Mario Negri, Mediolanum Vita, Quas, Quadrifor), i crediti verso il fondo indennità di risoluzione rapporto (Firr), i crediti derivanti dal consolidato fiscale, i crediti verso fornitori ed i ratei attivi.

In sede di rettifica, tali valori sono stati modificati sulla base del valore effettivamente recuperabile, mentre i risconti attivi sono stati interamente azzerati in quanto trattasi di costi anticipati e non di crediti.

L'ammontare dei crediti verso altri alla data di Riferimento è pari ad Euro 1.260.174,29 e può essere riassunto sulla base della seguente tabella:



Descrizione	Importo al 30/06/20	Rettifiche	Importo rettificato
Credito da consolidato	72.934,74	805,40	73.740,14
Crediti verso INAIL (12470019)	-	7.012,72	7.012,72
Crediti verso INAIL Collaboratori (12470040)	-	57,64	57,64
Crediti verso Fondo Sanitario Contrat. (12470045)	-	1.534,00	1.534,00
Crediti v/F.doFASDAC (BESUSSO) (12470048)	-	3.164,14	3.164,14
Crediti v/F.do Mario Negri (12470060)	-	55.288,02	55.288,02
Crediti v/Mediolanum Vita(12470085)	-	10.228,16	10.228,16
Crediti v/QUAS (12470100)	-	22.785,00	22.785,00
Crediti v/Quadrifor (12470120)	-	1.050,00	1.050,00
Crediti v/FIRR (12073900)	-	48,30	48,30
Crediti da liquidare x contr. INAIL	52,73	-	52,73
F.do svalutazione crediti vs fornitori	-867.561,91	-28.928,99	-896.490,90
Forintori saldi in dare	1.348.885,80	632.818,54	1.981.704,34
Risconti attivi	179.663,51	-179.663,51	-
<b>Totale altri crediti e attività a b.t.</b>	<b>733.974,87</b>	<b>526.199,42</b>	<b>1.260.174,29</b>

\*

#### 4.3.4. LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il valore contabile delle disponibilità liquide sempre alla data di Riferimento è pari ad Euro 106.180.591,68.

La voce in parola ricomprende le giacenze di cassa e di conto corrente, l'importo degli assegni circolari in cassa, nonché l'importo dei depositi cauzionali rilasciati in garanzia a fornitori o ad istituti bancari sulle negoziazioni di energia elettrica.

Ai fini del Piano i depositi cauzionali rilasciati a fornitori sono stati compensati con le partite a debito verso gli stessi e le disponibilità liquide sono state considerate al netto degli importi assegnati ai creditori che avevano avviato pignoramenti antecedentemente il deposito del ricorso "in bianco".

L'ammontare delle disponibilità liquide alla data di Riferimento è pari ad Euro 100.028.782,60 e può essere riassunto sulla base della seguente tabella:

Descrizione	Importo al 30/06/20	Rettifiche	Importo rettificato
Depositi cauzionali distributori	1.060.022,96	-717.523,37	342.499,59
Depositi cauzionali vari	3.699.850,06	-2.751.602,91	948.247,15



11697113 Transitorio incassi c/o terzi-Deloitte	73.088,31		73.088,31
Transitorio incassi c/o terz-Fantozzi Accise	242.819,66	-	242.819,66
BFF- Incassi su crediti non ceduti da Manlevare	731.089,12	-	731.089,12
F.do svalutazione B.Farmafactor	-34.849,28	-	-34.849,28
Lettera assegnaz non ricevute da BFF	-	-686.179,86	-686.179,86
Banca Intesa C/C specchio	66.514,48	-66.514,48	-
F.do Svalutazione Banca Intesa C/C specchio	-66.514,48	66.514,48	-
Banca UBI C/C 96596	8.229,60	10,10	8.239,70
Banca POP. DI Milano C/C 83049	-23,40	23,40	-
Banca Akros c/c 18280239	50.000,00	-50.000,00	-
Banca Cariparma C/C 453126293	880,32	-	880,32
Banca Popolare Dell' Emilia C/C 1681476	-3.031,02	3.031,02	-
Credito Bergamasco c/c 7050	-231,27	231,27	-
ING Bank NV -Milano C/C 1003474	34.934,17	-	34.934,17
Lettera assegnaz non ricevute da ING	-	-34.934,17	-34.934,17
VTB Bank c/c 207886011	85.987.040,95	-	85.987.040,95
Banca etruria C/C 91675	-227,50	227,50	-
Banca C/Vincolati-A B/T	3.852.412,60	-941.519,52	2.910.893,08
Banco Posta C\C 63590632	958.244,97	-78.850,12	879.394,85
Claris Factor per saldo dare	-	1.610,84	1.610,84
Groupama Factor per saldo dare	-	46.017,24	46.017,24
F.do sval.ne Groupama Factor per saldo	-46.017,24	-	-46.017,24
C/C Intesa saldo trasferito per OFAC	14.140,85	-14.140,85	-
Cassa assegni	1.824.634,15	-	1.824.634,15
Cassa contanti Milano	479,84	-	479,84
Depositi cauzionali gas	1.090.865,25	-1.022.733,26	68.131,99
Deposito cauzionale KELER – HU27	30.754,40	-	30.754,40
Deposito cauzionale KELER – HU02	6.225.880,47	-	6.225.880,47
Deposito cauzionale ED & F	310.067,03	-	310.067,03
Dep. Cauz. ED&F GBP-INITIAL MARGIN	202.702,70	-	202.702,70
Deposito cauzionale ED&F GBP	158.413,83	-	158.413,83
Dep.Cauz. KELER - cc 14400018-47537901	209.691,17	-	209.691,17
F.do sval. Depositi cauz. A garanzia-ter	-501.270,89	94.523,48	-406.747,41
<b>Totale cassa e disponibilità liquide</b>	<b>106.180.591,81</b>	<b>- 6.151.809,21</b>	<b>100.028.782,60</b>

\*

#### **4.3.5. LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Come anticipato nel capitolo 2.3.3, l'attivo iscritto a bilancio riferito alle immobilizzazioni materiali per totali Euro 164.600,00 è costituito dagli *ex* uffici della Società siti nel Comune di Paderno Franciacorta (BS), da un box auto ubicato nel Comune di Padenghe sul Garda e da alcuni mobili e arredi siti in Milano, presso gli uffici della Società in via Piranesi.



Gli immobili sono stati valutati al valore commerciale, al valore di pronto realizzo ed al valore in caso di vendita forzata tramite asta giudiziaria, giusta perizia redatta dal Geom. Guido Ungari, mentre i beni mobili sono stati oggetto di valutazione da parte della società Sivag S.p.A.

Ai fini del Piano, è stato prudenzialmente considerato il valore degli immobili in caso di vendita forzata tramite asta giudiziaria, mentre è stato considerato il valore dei mobili ed arredi così come stimato dalla società Sivag S.p.A.

L'ammontare delle immobilizzazioni materiali alla data di Riferimento è pari ad Euro 164.600,00 e può essere riassunto sulla base della seguente tabella:

Tipologia	Importo al 30/06/2020	Rettifiche	Importo per concordato
F.DO SVALUTAZIONE IMMOBIL.MATERIALI	-249.963,84	249.963,84	-
FABBRICATI	981,00	-981,00	-
FONDO AMM.TO FABBRICATI	-9.798,31	9.798,31	-
IMPIANTI TELEFONICI	95.168,01	-95.168,01	-
FONDO AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	-84.227,27	84.227,27	-
IMPIANTI SPECIFICI	253.736,08	-253.736,08	-
FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	-156.002,38	156.002,38	-
IMPIANTI DI ALLARME	45.340,11	-45.340,11	-
FONDO AMM.TO IMPIANTI DI ALLARME	-44.794,11	44.794,11	-
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	152.752,20	-152.752,20	-
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MIN	-152.752,21	152.752,21	-
ATTREZZATURE SPECIFICHE	1.651,43	-1.651,43	-
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SPECIFICHE	-1.651,43	1.651,43	-
BICICLETTE ELETTRICHE	2.850,00	-2.850,00	-
F.DO AMM.TO BICICLETTE ELETTRICHE	-4.773,94	4.773,94	-
BENI IN C/NOLEGGIO	135.340,87	-135.340,87	-
F.DO AMM. BENI IN C/NOLEGGIO	-135.340,86	135.340,86	-
MOBILI E ARREDI	-	20.000,00	20.000,00
FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-354.263,99	354.263,99	-
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	665.622,44	-665.622,44	-
F.DO AMM. MACCHINE ELETTRICHE	-10.954,63	10.954,63	-
MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	12.878,56	-12.878,56	-
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETT	-617.164,48	617.164,48	-
TELEFONI CELLULARI	43.021,64	-43.021,64	-
F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARE	-26.985,95	26.985,95	-
BENI STRUMENTALI INFERMILIONE	329.824,04	-329.824,04	-
F.DO AMM.TO BENI STRUM.INF.MILIONE	-329.824,04	329.824,04	-
STORNO FONDO AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	-10.940,71	10.940,71	-



STORNO FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	-97.733,89	97.733,89	-
STORNO FONDO AMM.TO IMPIANTI DI ALLARME	-546,33	546,33	-
STORNO F.DO AMM.TO BICICLETTE ELETTRICHE	1.924,00	-1.924,00	-
STORNO FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-74.009,02	74.009,02	-
STORNO F.DO AMM. MACCHINE ELETTRICHE	-1.924,00	1.924,00	-
STORNO F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETT	-48.457,44	48.457,44	-
STORNO F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARE	-16.035,46	16.035,46	-
IMMOBILI IFRS	-981,00	981,00	-
F.DO AMM.TO IMMOBILI IFRS	9.798,31	-9.798,31	-
ARREDI IFRS	114.331,00	-114.331,00	-
F.DO AMM.TO ARREDI IFRS	-114.331,00	114.331,00	-
IMPIANTI IFRS	287.344,00	-287.344,00	-
F.DO AMM.TO IMPIANTI IFRS	-287.344,00	287.344,00	-
IMMOBILI DISPONIBILI ALLA VENDITA	143.000,00	-143.000,00	-
MAGAZZINO IMMOBILIZZATO	-	144.600,00	144.600,00
<b>Totale</b>	<b>-535.236,60</b>	<b>699.836,60</b>	<b>164.600,00</b>

\*

#### **4.3.6 LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

La posta contabile in oggetto, già dettagliata nel capitolo 2.3.3, nella Situazione di Riferimento ammonta a totali Euro 24.674.450,27 e si compone del valore delle partecipazioni in società italiane che svolgono o svolgevano attività accessorie o collegate all'attività caratteristica di Eviva (attività di stoccaggio di gas naturale e di produzione di energia elettrica da fonte fossile e da fonte rinnovabile).

Le partecipazioni che formano la voce contabile sono le seguenti:

- **Geogastock S.p.A. (partecipazione pari al 100%)**

Di questa società si è ampiamente esposta l'attività nei capitoli precedenti.

il valore della partecipazione è stato interamente svalutato, in quanto la società controllata non dispone di alcuna entrata economica ed è interamente sostenuta da finanziamenti soci da parte di Eviva. Alla partecipazione è stato quindi attribuito un valore pari al finanziamento soci concesso alla società partecipata, che si prevede di cedere insieme alla partecipazione, per il valore della partecipazione stimato nella perizia dei professori Roberto Bianchini e Carlo Scarpa;

- **Vento Energia S.r.l. (partecipazione pari al 34,45%)**



Trattasi di società con sede legale a Foggia, (C.F. e P.I 02474280985), che svolge la progettazione, la costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica, idroelettrica e/o da altre fonti rinnovabili. La società è proprietaria di un parco eolico nel comune di Troia San Vincenzo (FG) della potenza complessiva di 7,5 MWh grazie a 5 turbine eoliche di 1,5 MWh di potenza ciascuna;

Come anticipato, le partecipazioni detenute da Eviva sono state oggetto di perizia ad esclusione di Vento Energia S.r.l. alla quale, ai fini del Piano, è stato attribuito un valore di Euro 31.046, pari al valore nominale della partecipazione nel capitale sociale di tale società;

- **En Plus S.r.l. (partecipazione pari al 33,30%)**

Anche della presente partecipazione si è dato ampiamente atto nei capitoli precedenti, tuttavia, ai soli fini di completezza di informazione, si precisa che la società abbia sede legale a Milano, in via Marostica, 1, (C.F. e P.I 03204930964) e svolga, tra l'altro, attività di progettazione, sviluppo, costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato nel comune di San Severo (FG).

Ai fini del Piano la partecipazione è stata valutata in Euro 500.000, pari prudenzialmente al valore di rimborso della quota qualora fosse valida la clausola di esclusione del socio prevista dal patto parasociale di cui si è anticipato nel secondo capitolo.

- **Advise Brokerage Plan Energy S.r.l. in liquidazione a socio unico (partecipazione pari al 100%)**

La società ha sede a Milano, piazza delle Repubblica, 30, (C.F. e P.I. 03611690177), ed ha svolto attività di commercializzazione di gas metano, di energia elettrica e di altri prodotti energetici - quale che ne sia la fonte - a grossisti e clienti finali. In data 11



dicembre 2017 la società è stata messa in liquidazione ed ha sospeso l'attività in parola.

Della partecipazione in parola non si è trattato nel secondo capitolo dal momento che il valore della stessa è stato integralmente azzerato ai fini del piano, considerato che la società è in liquidazione dal 2017 e non si prevede che verrà rimborsato alcun importo a favore dei soci.

- **Ecowatt S.r.l. (partecipazione del 50,99%)**

La società ha sede legale a Milano, in piazza delle Repubblica, 30, (C.F. e P.I. 11526490153) e svolge, tra l'altro, la promozione, realizzazione e gestione di iniziative imprenditoriali nell'ambito dell'uso del territorio e delle risorse idriche, con particolare riferimento alla produzione di energia ed alla razionalizzazione del suo utilizzo. La società è proprietaria di un impianto di produzione di energia da fonte idroelettrica situato in Val Rezzo-Porlezza (CO) con potenza di 5MWh. La centrale è entrata in funzione nel mese di novembre 2006 con concessione avente durata sino al 2031.

Ai fini del Piano la partecipazione è stata valutata in Euro 784.000, pari al valore di smobilizzo stimato da Deloitte Financial Advisory S.r.l.

Nella voce delle immobilizzazioni finanziarie sono state inoltre ricomprese altre poste attive che si provvede qui di seguito a dettagliare e precisamente:

- il residuo credito IVA maturato nell'anno 2011, pari ad Euro 1.627.740 che Eviva aveva chiesto a rimborso è che è stato bloccato dall'Amministrazione Finanziaria alla luce degli ingenti importi contestati ad Eviva ed oggetto di contenzioso tributario. Si prevede che tale importo verrà utilizzato in compensazione per il pagamento dell'indebitamento tributario definito a seguito della conciliazione giudiziale.



- Il credito relativo al finanziamento concesso alla società partecipata Geogastock S.p.A. al fine di sostenere il valore degli attivi (in particolare, *cushion gas* e impianti) e dell'attività di stoccaggio svolta. Il valore contabile di Euro 15.551.067,08, è stato svalutato ai fini del Piano ad Euro 3.700.000, pari al valore del capitale proprio della società nell'ipotesi di vendita forzata della partecipazione stessa all'asta in presenza della condizione di continuità.
- Il credito verso UBI Banca S.p.A. pari ad Euro 1.500.000. Il credito in parola si riferisce ad un prestito obbligazionario a tasso fisso della durata di due anni sottoscritto in data 9 novembre 2018 e già rimborsato ad Eviva alla scadenza dello stesso in data 9 novembre 2020. Tuttavia, il titolo obbligazionario è attualmente oggetto di pignoramento. Le somme, provvisoriamente accantonate da UBI, torneranno nella disponibilità di Eviva al momento dell'omologa del piano di concordato preventivo e, quindi, del venir meno dei pignoramenti eseguiti dai creditori.

Alla luce delle rettifiche operate, le immobilizzazioni finanziarie ai fini del piano ammontano a complessivi **Euro 8.142.786,49**.

Dettaglio	Importo contabile	Rettifiche	Importo rettificato
Partecipazione Ecowatt Srl	1.365.663,78	76.336,22	1.442.000,00
F.do svalutazione Part. Ecowatt Srl	-	-658.000,00	-658.000,00
Partecipazione Geogastock	13.751.752,00	-	13.751.752,00
F.do svalutaz. Part. Geogastock	-9.302.819,08	-4.448.932,92	-13.751.752,00
Finanziamento Geogastock	15.551.067,08	-	15.551.067,08
F.do svalutaz. Finanz. Geogastock	-	- 11.851.067,08	-11.851.067,08
Partecipazione En Plus	-	500.000,00	500.000,00
Partecipazione Vento Energia	31.046,00	-	31.046,00
Finanziamento Ecowatt	150.000,00	-150.000,00	-
Prestito obbligazionario UBI	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Erario c/iva a rimborso	1.627.740,49	-	1.627.740,49
<b>Totale</b>	<b>24.674.450,27</b>	<b>- 16.531.663,78</b>	<b>8.142.786,49</b>

\*\*\*



#### **4.4. IL PASSIVO**

Per quanto concerne il passivo, si provvederà qui di seguito a dare evidenza delle singole voci che lo compongono e successivamente, a suddividere i crediti assistiti da privilegio dai crediti non aventi alcuna prelazione.

Inoltre, si procederà ad esaminare i costi in prededuzione relativi ai compensi dei singoli professionisti che hanno assistito la Società nell'ambito della presente procedura ed i costi di gestione che si stima saranno sostenuti nell'arco nella fase esecutiva del concordato preventivo.

\*

##### **4.4.1. I DEBITI FINANZIARI**

La voce in parola, pari a totali Euro 66.901.870,56 nella Situazione di Riferimento, comprende:

- Debiti verso banche per saldo passivo di conto corrente per totali Euro 5.753,05;
- Debiti verso Rosbank PJSC, Groupama Assicurazioni S.p.A., ING Bank N.V., Credito Valtellinese S.p.A. ed Axa Assicurazioni S.p.A. per crediti di regresso in seguito all'escussione di garanzie rilasciate nei confronti di fornitori della Società per totali Euro 55.814.128,81;
- Debiti verso società di factoring per totali Euro 16.730,14;
- Debito verso Renova Holding Ltd, per crediti di regresso in seguito all'escussione di garanzie rilasciate a favore di banche creditrici di Eviva per totali Euro 11.065.258,56.

I debiti finanziari sono stati esposti così come risultano nella Situazione di Riferimento, avendo verificato la coincidenza degli importi con le comunicazioni ricevute dalle Banche in sede di circolarizzazione dei saldi.



Per quanto riguarda il debito nei confronti della società Renova Holding Ltd, si specifica che tale società, ai fini del buon esito della procedura di concordato preventivo, abbia accettato, in data 21 gennaio 2020 (**doc. n. 5**), di subordinare la soddisfazione del proprio credito rispetto a quella degli altri creditori della Società.

Alla luce delle rettifiche operate, i debiti finanziari ai fini del piano ammontano a complessivi **Euro 66.901.870,56**.

Descrizione	Importo al 30/06/20	Rettifiche	Importo rettificato
BANCA POPOLARE DI BG C/C 96673 (tecno)	-196,31	-	-196,31
BANCA POP. DI MILANO C/C 83009	-1.317,89	-23,40	-1.341,29
CREDITO BERGAMASCO C/ANTICIPI	-	-231,27	-231,27
BANCA BPER C/C 15833 IN RUBLI	-77,35	-55,02	-132,37
BANCA ETRURIA ANT. ITALIA C/C 3820504	-	-227,50	-227,50
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA C/C 1931715	-	-3.031,02	-3.031,02
C/C POSTALE N.38918173 (tecno)	-592,99	-	-592,99
BANCA UBI CONTO TITOLI C/C 1773_S.DO AVERE	-	-0,30	- 0,30
DEBITO VS MEDIOFACTOR SPA PER ANTICIPI	-11.619,07	-	-11.619,07
DEBITO VS BCC FACTOR PER ANTICIPI	-5.111,07	-	-5.111,07
DEBITO VS CLARIS FACTOR PER ANTICIPI	1.610,84	-1.610,84	-
FACTOR GROUPAMA CLIENTI NOTIFICATI	46.017,24	-46.017,24	-
DEBITI FINANZIARI ROSBANK	-40.711.051,02	-	-40.711.051,02
DEBITI FINANZIARI GROUPAMA	-500.000,00	-81.372,68	-581.372,68
DEBITI FINANZIARI VS RENOVA	-11.065.258,56	-	-11.065.258,56
DEBITI FINANZIARI ING BANK	-13.288.757,94	236.133,44	-13.052.624,50
DEBITI FINANZIARI VERSO CREVAL	-20.019,38	-2.234,93	-22.254,31
DEBITI FINANZIARI VERSO AXA	-1.446.826,29	-	-1.446.826,29
<b>Totale debiti finanziari</b>	<b>-67.003.199,79</b>	<b>101.329,23</b>	<b>-66.901.870,56</b>

\*

#### **4.4.2. I DEBITI COMMERCIALI**

La voce in parola ricomprende i debiti verso i fornitori ed ammonta a totali Euro 213.976.755,54.

All'esito delle verifiche effettuate in sede di circolarizzazione dei saldi, ai fini del Piano, gli importi sono stati esposti così come risultano dalla contabilità aziendale,



avendo provveduto a compensare, ove possibile, le partite a credito verso i fornitori, nonché ad adeguare i saldi coerentemente con le risposte ricevute dai medesimi.

Sempre in sede di rettifica, è stato imputato l'importo degli interessi e delle spese legali relative alle azioni esecutive intraprese dai fornitori nei confronti della società ricorrente.

Alla luce delle rettifiche operate, i debiti commerciali ai fini del piano ammontano a complessivi **Euro 213.976.755,54**.

Descrizione	Importo al 30/06/20	Rettifiche	Importo rettificato
NOTE CREDITO DA RICEVERE FORNITORI SALDO DARE	609.287,83	1.357.551,85	1.966.839,68
ACCONTI A FORNITORI	84.419,98	-84.419,98	-
fornitori Italia < 12 mesi	-122.476.571,94	-8.355.601,41	-140.832.173,35
FORNITORI TRANSITORIO	-4.270.290,82	-	-4.270.290,82
FATT. DA RICEVERE E.E. PART. APERTE	-1.737.857,02	-26.710,93	-1.764.567,95
FATT. DA RICEVERE SERVIZI PART. APERTE	-8.363.221,84	3.067.540,20	-5.295.681,64
FATT. DA RICEVERE SERVIZI	-	-247.062,19	-247.062,19
fornitori UE < 12 mesi	-41.090.441,89	-	-41.090.441,89
fornitori extra UE < 12 mesi	-855.339,33	-	-855.339,33
DEBITI PER DIFFERENZE CIRCOLARIZZ.FORNI	-272.267,68	-	-272.267,68
DEBITI PER STIMA INT.MORA CREDITORI. NO	-2.618.581,86	396.191,29	-2.222.390,57
DEBITI PER STIMA INT.MORA CREDITORIADE	-1.476.683,63	-4.654.460,13	-16.131.143,76
debiti verso imprese controllate < 12 m	-142,35	-	-142,35
DEB. VS. SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPP	-824.661,44	-	-824.661,44
Debiti canonici RAI da incassare	-155.727,91	-	-155.727,91
FORNITORI SALDI DARE	-1.348.885,80	-38.170,65	-1.387.056,45
FORNITORI SALDI DARE - FT. DA RICEVERE	-	-594.647,89	-594.647,89
<b>Totale debiti commerciali</b>	<b>-184.796.965,70</b>	<b>-9.179.789,84</b>	<b>-213.976.755,54</b>

\*

#### **4.4.3. ALTRI DEBITI**

La voce in oggetto che nella Situazione di Riferimento ammonta a totali Euro 7.949.097,62 ricomprende i seguenti debiti:

- debiti tributari e previdenziali;
- debiti verso dipendenti;
- debiti verso società controllate e collegate;



- debiti verso clienti per depositi cauzionali;
- debiti verso clienti (clienti in “avere”).

I debiti tributari per totali Euro 32.598,45 ricomprendono ritenute da lavoro autonomo, ritenute dipendenti, imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, nonché imposte di registro.

Gli interessi su tali debiti sono stati prudenzialmente calcolati in base ai tassi legali vigenti *pro tempore*. Per quanto concerne le sanzioni, le stesse sono state considerate “piene” nella misura del 30% per gli importi già iscritti a ruolo, mentre non sono state previste sanzioni per i debiti tributari relativi al mese di giugno 2020, in quanto già pagati da terzi alla scadenza.

Sono iscritti a bilancio altresì i debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione per aggi, interessi di mora, somme aggiuntive, diritti di notifica e rimborso spese esecutive.

Alla luce delle rettifiche operate, i debiti tributari ai fini del piano ammontano a complessivi **Euro 32.598,45**.

Descrizione	Importo al 30/06/20	Rettifiche	Importo rettificato
ERARIO C/TO RIT.LAV.AUTONOMI	-144.977,87	127.232,83	-17.745,04
IMPOSTA DI REGISTRO ED ALTRI A RUOLO	-	-14.853,41	-14.853,41
<b>Totale</b>	<b>-144.977,87</b>	<b>112.379,42</b>	<b>-32.598,45</b>

I debiti verso Enti previdenziali per totali Euro 86.043,61 si riferiscono al mese di giugno 2020 e sono esposti al valore originario in quanto saldati da terzi alla naturale scadenza.

Anche per questa voce gli interessi sono stati prudenzialmente calcolati in base ai tassi legali vigenti *pro tempore*.

Descrizione	Importo al 30/06/20	Rettifiche	Importo rettificato
DEBITI VERSI INPS	-134.084,07	95.894,12	-38.189,95



DEBITI VERSO INAIL	7.012,72	-7.012,72	-
DEBITI VERSO ENTE BILATERALE	-6.198,60	50,12	-6.148,48
DEBITI VERSO ENASARCO	-	-11.966,61	-11.966,61
DEBITI VERSO INAIL COLLABORATORI	57,64	-57,64	-
DEBITI VERSO FONDO SANITARIO CONTRAT	1.534,00	-1.534,00	-
DEBITI V/FONDO FASDAC (BESUSSO)	3.164,14	-3.164,14	-
DEBITI V/FONDO M. NEGRI	55.288,02	-55.288,02	-
DEBITI V/FONDO PASTORE	-8.483,54	-	-8.483,54
DEBITI V/FONDO FON.TE	-12.667,67	-	-12.667,67
DEBITI MEDIOLANUM VITA	10.228,16	-10.228,16	-
DEBITI V/QUAS	22.785,00	-22.785,00	-
DEBITI V/QUADRIFOR	1.050,00	-1.050,00	-
DEBITI ASS. ASSITALIA	-5.634,55	-	-5.634,55
DEBITI VS SOLIDAR. L166	-1.706,74	-	-1.706,74
DEBITI TRATTENUTE SINDACALI	-264,00	-	-264,00
FIRR	48,30	-48,30	-
DEBITI V/FONDO EST	-1.030,07	48,00	-982,07
<b>Totale</b>	<b>-69.058,47</b>	<b>-17.142,35</b>	<b>-86.043,61</b>

I debiti verso i dipendenti ammontano ad Euro 206.687,45 e si riferiscono a debiti verso i lavoratori attualmente in carico per ratei tredicesima, quattordicesima, rol, ferie e permessi ante deposito del ricorso in bianco.

Descrizione	Importo al 30/06/20	Rettifiche	Importo rettificato
RATEI F.NDO 13^MA	-48.305,32	-	-48.305,32
RATEI F.NDO 14^MA	-284,53	-	-284,53
RATEI F.NDO FERIE	-114.097,86	-	-114.097,86
RATEI F.NDO ROL	-9.260,85	-	-9.260,85
RATEI F.NDO PERMESSI/EX.FEST	-34.738,89	-	-34.738,89
<b>Totale</b>	<b>-206.687,45</b>	<b>-</b>	<b>-206.687,45</b>

I debiti verso clienti per totali Euro 7.326.878,10, si riferiscono quanto ad Euro 585.817,40 per depositi cauzionali e quanto ad Euro 6.741.060,70 per partite clienti “in avere”.

Descrizione	Importo al 30/06/20	Rettifiche	Importo rettificato
DEPOSITI CAUZIONALI CLIENTI AUTOMATICO	-282.111,86	-	-282.111,86
DEPOSITI CAUZIONALI CLIENTI MANUALE	-145.047,19	-	-145.047,19
DEPOSITI CAUZIONALI CLIENTI GAS	-65.608,45	-	-65.608,45



DEPOSITI CAUZIONALI SALDI AVERE	-93.049,90	-	-93.049,90
CLIENTI SALDI AVERE	-3.327.080,08	-3.413.980,62	-6.741.060,70
<b>Totale</b>	<b>- 3.912.897,48</b>	<b>-3.413.980,62</b>	<b>-7.326.878,10</b>

Nella voce in parola sono inclusi, infine, i debiti verso le società controllate e collegate emersi nell'ambito del consolidamento fiscale del gruppo, i debiti per accise ed altri debiti residuali.

\*

#### **4.4.4. I FONDI**

L'attività caratteristica di Eviva ha comportato la necessità di appostare appositi fondi volti a prevedere le pretese creditorie di terzi che potrebbero sorgere in pendenza di Piano.

Si provvederà qui di seguito al dettaglio dei fondi appostati e precisamente:

##### **Fondo rischi fiscali**

Il fondo prevede innanzitutto lo stanziamento del fondo rischi fiscale relativo al contenzioso pendente con l'Agenzia delle Entrate, il cui rischio ammonta complessivamente a circa ad Euro 172.000.000.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha contestato ad Eviva le seguenti fattispecie:

- per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, l'emissione e l'utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, riferite a cessioni ed acquisti di energia elettrica – ritenute mai avvenute – nei confronti della società Green Network S.p.A;
- per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'oggettiva inesistenza di alcune operazioni poste in essere tra la società Magnolia Consulting S.r.l. ed alcune controllate di Eviva, denominate congiuntamente "Laghi".

Nonostante:

- la Procura della Repubblica di Milano, all'esito delle indagini preliminari ed in relazione alle operazioni di cui sopra, abbia accertato l'insussistenza di tutte le



fattispecie di reato ipotizzate, ed il Giudice per le Indagini Preliminari competente abbia emesso il relativo decreto di archiviazione, non opposto dalla parte offesa;

- la Società abbia opposto tutti gli avvisi di accertamento emessi dell'Agenzia delle Entrate ed abbia avuto la meglio su tutti i giudizi sinora svolti, sia avanti la Commissione Tributaria Provinciale che avanti la Commissione Tributaria Regionale; Eviva, nella fase "prenotativa", ha avviato delle trattative con l'Agenzia delle Entrate finalizzate al raggiungimento di un accordo per la definizione del contenzioso pendente, in modo da ridurre notevolmente la pretesa dell'Erario a vantaggio dei creditori chirografari della Società, sia in termini di certezza del fabbisogno concordatario, che di percentuale di soddisfazione offerta e di tempistiche di pagamento.

All'esito delle trattative in parola ed a seguito dell'emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate di tutti gli avvisi di accertamento non ancora oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria, che hanno di fatto consentito un completo consolidamento delle pretese erariali, Eviva e l'Amministrazione Finanziaria hanno definitivamente condiviso i termini dell'accordo.

L'Accordo raggiunto prevede (i) la sottoscrizione di atti di conciliazione giudiziale, (ii) la definizione mediante autotutela relativamente ad atti per cui non risulta più esperibile la conciliazione giudiziale e (iii) la definizione delle ulteriori pendenze mediante l'istituto dell'accertamento con adesione.

A seguito di autorizzazione da parte del Tribunale di Milano in data 18 marzo 2021, la Società ha sottoscritto in data 23 marzo 2021 tutti gli atti necessari alla definizione dell'intero contenzioso tributario.

Sulla base dell'accordo raggiunto e degli atti sottoscritti, la Società ha, quindi, definito un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di complessivi Euro 55.170.842,33,



di cui Euro 49.790.950,13 aventi natura privilegiata ed Euro 5.379.892,20 aventi natura chirografaria.

In sede di rettifica, la società ha appostato un fondo di tale importo.

### **Fondo rischi addizionali provinciali**

A fronte del rischio di restituzione delle addizionali provinciali sull'accisa energia elettrica di cui si è argomentato nel paragrafo riferito ai crediti tributari, è stato appostato un fondo chirografario pari ad Euro 38.410.353 che rappresenta l'importo massimo che potrebbe essere richiesto ad Eviva da parte degli utenti finali a fronte delle accise corrisposte con le forniture degli anni 2010 e 2011, trattandosi di crediti derivanti da restituzione dell'indebitato.

### **Fondo contenzioso ex ceo**

Il Signor Carlo Maria Bagnasco, *ex ceo* della Società, ha intrapreso una causa nei confronti di Eviva lamentando l'illegittimo licenziamento avvenuto nel febbraio 2018, a seguito di un procedimento di contestazione disciplinare per condotte gestionali in contrasto con le direttive del Consiglio di Amministrazione e ritenute in danno della Società, di cui si è dato atto nel capitolo dedicato alla storia di Eviva.

Nel dettaglio, il Signor Bagnasco ha impugnato il licenziamento contestando la sussistenza dei canoni di giustificatazza o di giusta causa e, con atto del 14 agosto 2018, ha instaurato il giudizio contro Eviva proponendo ricorso *ex art.* 414 del c.p.c. Con tale atto l'*ex ceo* ha chiesto al Giudice di dichiarare l'illegittimità del licenziamento, anche sotto il profilo procedurale, e la condanna di Eviva al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità supplementare, nonché di *bonus* e danni, per un totale di circa Euro 1.500.000 lordi.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 2367/2020 pubblicata il 10 dicembre 2020 (RG n. 8573/2018), in parziale accoglimento del



ricorso presentato dal Signor Carlo Maria Bagnasco, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 15 febbraio 2018 e condannato Eviva a corrispondere all'ex ceo l'importo di Euro 339.455,52 a titolo di indennità di mancato preavviso oltre a una incidenza sul TFR per Euro 25.144,85 nonché Euro 339.455,52 a titolo di indennità supplementare, oltre interessi e rivalutazione su tali importi dal dovuto al saldo effettivo.

La sentenza ha condannato altresì, Eviva a corrispondere al Signor Carlo Maria Bagnasco l'importo di Euro 250.000 a titolo di *bonus* per l'anno 2017, nonché l'importo di Euro 18.518,51 lordi a titolo di incidenza del predetto bonus sul TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 12.609 oltre spese generali, IVA, CPA e oneri accessori di legge ove dovuti.

Allo stato Eviva sta effettuando le opportune valutazioni in ordine all'impugnazione o meno di tale sentenza. A titolo prudenziale è stato quindi appostato un fondo privilegiato pari ad Euro 1.200.000.

### **Fondo fine rapporto agenti**

Il fondo è stato stanziato a fronte degli oneri di scioglimento dei rapporti con agenti ed altri aventi causa e rappresenta il rischio massimo stimato cui la Società è potenzialmente soggetta, avuto riguardo anche alla natura ed anzianità dei rapporti esistenti.

Nella voce in esame è stato quantificato prudenzialmente il rischio che venga richiesto alla Società di corrispondere agli *ex* agenti l'indennità in caso di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c., calcolata nei limiti previsti dal terzo comma dell'articolo medesimo, che prevede che *“l'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente*



*negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”.*

Si precisa che il quinto comma dell’art. 1751 c.c. dispone che *“l’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti”* e che, pertanto, non è stato accantonato alcun importo per gli agenti che non hanno richiesto alla Società l’indennità entro il termine annuale dalla data di scioglimento del rapporto.

Pertanto, ai fini del Piano è stato appostato un fondo privilegiato fine rapporto agenti dell’importo complessivo di Euro 6.902.949,68.

#### **Fondo rischi risarcimento danni a clienti**

Il fondo riguarda i rischi stimati a fronte delle contestazioni pervenute o, comunque, prevedibili da parte della clientela per i presunti danni da essa subiti in ragione della cessazione anticipata dei contratti di approvvigionamento energetico stipulato con la Società. In particolare, le contestazioni riguardano i presunti maggiori oneri incorsi, a causa delle meno favorevoli condizioni del mercato successivamente all’interruzione dei rapporti con la Società, nel sostituire i contratti di fornitura conclusi con la Società. L’importo dell’accantonamento riflette le stime dal massimo danno quantificato da Eviva con il supporto di propri consulenti indipendenti e le conseguenti ipotesi di definizione bonaria delle vertenze. Il fondo in parola, pari ad Euro 16.932.436,06 include gli importi vantati dai clienti con i quali è stato raggiunto un accordo transattivo a fronte delle autorizzazioni ricevute dal Tribunale di Milano, di cui si è dato atto nel paragrafo riferito ai crediti commerciali, nell’ammontare definito nell’accordo.

#### **Fondi per rischi sanzionatori e di causa**



Il fondo copre i costi dei procedimenti giudiziari pendenti o minacciati nei confronti di Eviva, di natura civile, amministrativa, giuslavoristica e fiscale. La scelta di operare stanziamenti in questa voce non riflette necessariamente l'effettiva probabilità del verificarsi del rischio di soccombenza nei procedimenti già radicati o a fronte delle richieste pervenute o prevedibili. In diverse circostanze, infatti, i pareri legali acquisiti dai professionisti di riferimento hanno fatto ipotizzare ragionevolmente la sussistenza di rischi remoti o possibili, ma non probabili. Tuttavia, in ossequio al principio di prudenza, detti appostamenti coprono, al momento, anche gli oneri che si stima potrebbero essere sostenuti, anche solo per ragioni di opportunità, per la definizione bonaria di accordi stragiudiziali con le controparti.

Nel piano è stato stanziato un fono specifico relativo alla causa Terna di Euro 100.000,00 ed un fondo generico per le spese legali di soccombenza, di Euro 2.950.000.

### **Fondo rischi sanzioni Arera**

In data 31 luglio 2018, Arera ha comunicato ad Eviva la determinazione DSAI/51/2018/COM, che ha dato avvio al procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di (i) trasparenza della bolletta per i consumi di energia elettrica e/o gas e di (ii) fatturazione dei consumi energetici per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Eviva.

A seguito di lunghe trattative, non andate a buon fine, Arera, con delibera del 16 giugno 2020 n. 215/2020/S/COM, (i) ha accertato le violazioni commesse da parte di Eviva (ii) ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di € 6.864.000 (iii) ha ordinato ad Eviva di restituire a tutti i clienti finali per la fornitura di energia elettrica o gas naturale sul mercato libero i corrispettivi di postalizzazione addebitati, unitamente all'IVA applicata agli stessi.



Pertanto, in sede di rettifica, è stato accantonato l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate da Arera, al netto degli importi a credito verso i clienti finali aperti alla data del 30 giugno 2020.

Il fondo in parola ammonta ad Euro 9.069.404,92.

### **Fondo rischi Oneri TAG**

Come già evidenziato, la società aveva un contratto con la società Trans Austria Gasleitung GmbH ("TAG"), avente ad oggetto la capacità di importazione di 153.918 kWh/h di gas naturale in Italia. A fronte di tale capacità di trasporto, Eviva si era impegnata a corrispondere una commissione mensile fissa, determinata sulla base di parametri stabili dall'Autorità Austriaca di regolamentazione del mercato del gas.

La risoluzione anticipata del contratto sottoscritto dalla società con TAG ha determinato una richiesta di danni pari al valore attuale dei canoni futuri dovuti da Eviva in forza del contratto.

Eviva e TAG sono addivenuti ad un accordo, che prevede il riconoscimento del danno, concordato tra le parti in Euro 6.663.252. In sede di rettificata è stato appostato un fondo di pari importo, al netto del deposito cauzionale rilasciato alla stipula del contratto a TAG dell'importo di Euro 687.306.

### **Fondo GSE Certificati verdi**

Il fondo è relativo ai procedimenti amministrativi in tema di certificati verdi.

In particolare, il GSE con nota n. P200681449 del 24 novembre 2006, non ritenendo valide le certificazioni di origine da fonte rinnovabile dell'energia importata da Eviva nel corso del 2005, ha sanzionato la Società richiedendo il pagamento del corrispettivo di n. 566 certificati verdi (successivamente ridotti a n. 449 certificati verdi). Avverso tale nota del GSE, la Società ha proposto ricorso straordinario al



Presidente della Repubblica con il quale ha richiesto l'annullamento della predetta nota, previa sospensione cautelare.

Dopo l'udienza di discussione tenutasi in data 25 luglio 2018, il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo in ordine alle domande spiegate in giudizio da Eviva. Con decreto emesso in data 3 aprile 2019, il Presidente della Repubblica, recependo il predetto parere negativo del Consiglio di Stato, ha rigettato le domande di Eviva.

L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente ("Arera"), con delibera n. 126/2012/S/EFR, a definizione del procedimento instaurato nei confronti di Eviva sulla base della predetta nota del GSE, ha sanzionato la Società al pagamento dell'importo di € 2.929.725 (di cui € 2.812.536 a titolo di corrispettivo per il mancato acquisto di n. 449 certificati verdi, ed € 117.189 a titolo di sanzione). Avverso la predetta delibera Eviva ha instaurato procedimento dinnanzi al TAR chiedendone l'annullamento.

Nel corso del 2015, il TAR ha dichiarato la sospensione del procedimento in questione in attesa della definizione del ricorso straordinario di cui sopra. In data 4 aprile 2017, Arera ha inviato ad Eviva richiesta formale di pagamento del predetto importo oltre ad € 2.636.752,50 a titolo di interessi, per un complessivo importo di € 5.566.447.

In data 19 maggio 2017 Eviva, contestualmente alla richiesta della sospensione del suddetto pagamento (che ha ottenuto in sede di Consiglio di Stato), ha pagato l'importo di € 2.812.536 relativo al valore dei 449 certificati verdi.

Residua pertanto da pagare l'importo di € 2.753.911 appostato nel fondo in esame, relativo agli interessi ed alle sanzioni richiesti da Arera in data 4 aprile 2017.

**Fondo accantonamento oneri di risoluzione rapporto con il personale**



Tale fondo è stato quantificato sulla base delle interlocuzioni e degli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali con cui la Società ha negoziato gli accordi per lo scioglimento anticipato dei rapporti di lavoro per conto del personale dipendente. Esso è comprensivo di tutte le indennità spettanti e degli incentivi definiti per il personale attualmente in carico. Infine, è compreso nel saldo anche l'onere per i professionisti esterni che intrattengono con la Società un rapporto stabile e continuativo di supporto legale.

Ulteriori intese sono state inoltre raggiunte con le figure dirigenziali mediante accordi individuali, anche in questo caso disciplinati in maniera tale da assicurare l'uscita dall'azienda secondo tempistiche confacenti con le necessità della liquidazione.

#### **Fondo interessi creditori chirografari**

Il fondo ricomprende, in via prudenziale, la quantificazione degli interessi convenzionali o legali dovuti ai creditori chirografari dalla scadenza del debito alla data di presentazione del ricorso ex art. 161, 6° comma, , L.F.

Il fondo in parola ammonta ad Euro 1.747.019,46.

#### **Fondo rischi generico al chirografo**

Si tratta di una posta stimata in via prudenziale in Euro 3.000.000, destinata a coprire eventuali e ad oggi non note sopravvenienze passive. Nel caso non dovessero verificarsi sopravvenienze passive, tale importo sarà destinato al maggior soddisfacimento dei creditori chirografari.

#### **Fondo clienti saldo avere**

Nella posta in esame sono stati riallocati, in sede di rettifica, i debiti verso clienti di importo inferiore ad Euro 250,00. Quest'ultimi, numericamente rilevanti (si consideri che tali clienti superano le 10.000 unità), sono stati ricollocati a fondo per ragioni di economicità anche in considerazione delle esiguità dei singoli importi in relazione agli



oneri che la Società dovrebbe sopportare in sede di accertamento e di pagamento di tali debiti.

Infine, la posta in esame ricomprende altresì il debito verso i dipendenti attualmente in carico alla società per il TFR maturato sino alla data di deposito del ricorso ex art. 161, 6° comma, L.F.

Il fondo in parola ammonta ad Euro 2.841.813,85.

### **Fondo conguagli SNAM**

Le normative regolamentari di settore emanate dall'Autorità per la Regolamentazione di Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ed in particolare il TISG (Testo Integrato Settlement Gas) approvato con delibera Arera n. 229/2012/R/Gas del 31 maggio 2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ed alle delibere Arera n. 670/2017/R/Gas e n. 782/2017/R/Gas, confluite nel Codice di Rete predisposto da SNAM Rete Gas e approvato dalla medesima ARERA, prevedono per le società di trasporto gas la possibilità di effettuare conguagli per 5 esercizi successivi a ciascun periodo di fatturazione nei confronti delle controparti che svolgono attività di *shipper*, come Eviva, con il conseguente incombente per queste ultime di procedere al relativo riaddebito/riaccredito nei confronti della Clientela (in questo caso oltre 80 distributori di gas).

In generale, attraverso le sessioni di aggiustamento rilasciate annualmente da SNAM Rete Gas, vengono ricalcolati i consumi dei 5 anni precedenti, tenendo conto delle rilevazioni aggiornate inviate dai distributori a Snam Rete Gas. Tali aggiornamenti vengono poi utilizzati dagli *shipper* per conguagliare il ciclo di fatturazione emesso ai propri clienti grossisti negli ultimi 5 anni.



I conguagli così ricalcolati vengono prima di tutto addebitati/accreditati da SNAM Rete Gas ad Eviva attraverso l'emissione di apposite fatture e/o note di credito, e così da Eviva verso i propri clienti distributori.

Le sessioni di aggiustamento sinora effettuate hanno riguardato i periodi 2013-2017, 2014-2018 e 2015-2019. Avendo cessato la distribuzione di gas nel febbraio 2019, Eviva è dunque ancora interessata dalle sessioni relative ai periodi 2016-2020, 2017-2021, 2018-2022 e 2019-2023. La Società ha quindi stanziato un fondo di € 3.000.000,00 a copertura di eventuali conguagli a debito derivanti dalle future sessioni annuali di aggiustamento.

\*\*\*

#### **4.5. IL FABBISOGNO CONCORDATARIO**

##### **4.5.1. LE PASSIVITÀ DA SODDISFARE**

Le passività da soddisfare sono di seguito analiticamente illustrate, con evidenza delle cause di prelazione dalle quali siano eventualmente assistite.

Qui di seguito si riepilogano tutte le passività concorsuali, individuando, per ciascuna tipologia, la componente eventualmente assistita da privilegio.

<b>Passivo</b>	<b>Importo rettificato</b>	<b>Passivo in prededuzione</b>	<b>Passivo privilegiato</b>	<b>Passivo chirografario</b>	<b>Passivo postergato</b>
Debiti commerciali	-213.976.755,54		-602.302,09	-213.374.453,45	-
Altri debiti	-7.949.097,62		-311.985,19	-7.637.112,43	-
Debiti finanziari	-66.901.870,56			-55.836.612,00	-11.065.258,56
Fondo rischi	-172.405.045,79	-23.570.909,83	-54.677.511,89	-94.156.624,06	
<b>Totale</b>	<b>-461.232.769,50</b>	<b>-23.570.909,83</b>	<b>-55.591.799,17</b>	<b>- 371.004.801,94</b>	<b>- 11.065.258,56</b>

Con specifico riferimento al tema del privilegio speciale *ex art. 2758*, secondo comma, c.c., da riconoscere all'IVA di rivalsa addebitata in fattura dai fornitori, alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. 24970/2013), la Società ha verificato se vi sia una quota parte del credito IVA attribuibile ad acquisti di beni



costituenti gli *assets* aziendali, facenti parte dell'attivo concordatario.

All'esito di tale verifica, si evidenzia che alla data del 30 giugno 2020, non sono risultanti sussistenti beni sui quali, anche in astratto, poter esercitare il privilegio speciale *ex art.* 2758, secondo comma, c.c.

Lo stesso discorso vale per il privilegio speciale *ex art.* 2764 c.c., da riconoscere al locatore *“sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato”*.

Sul punto, si allega la perizia giurata redatta dal Dott. Giampiero Gugliotta ai sensi dell'art. 160, secondo comma, L.F. (**doc. n. 6**) nella quale viene specificato che non sono stati rinvenuti beni sui quali insiste il privilegio *ex art.* 2758, secondo comma, c.c. e vengono altresì indicate le forniture in relazioni alle quali non è possibile il riconoscimento di tale privilegio in ragione della inesistenza del bene (perché frutto dell'opera intellettuale, ovvero confuso o consumato nel processo produttivo), mentre vengono individuati specificamente i beni sui quali insiste il privilegio *ex art.* 2764 c.c.

\*

#### **4.5.2. LE SPESE PREDEDUCIBILI**

Come anticipato, ai fini della determinazione del fabbisogno concordatario il fondo per le spese di giustizia, quelle professionali e quelli relativi ai costi del periodo di durata del Piano, in prededuzione sono state determinate in Euro 22.973.181.

Il dettaglio è il seguente.

#### **Spese di giustizia: Euro 5.161.341,11**

Le spese di giustizia si riferiscono ai compensi del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale, determinati secondo i criteri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, maggiorati dell'importo del contributo integrativo previdenziale.



**Fondo spese professionali per il concordato: Euro 1.143.800**

Il predetto fondo risulta così composto:

- quanto ad Euro 348.400<sup>24</sup>, del compenso concordato con l'esperto previsto dall'art. 161, terzo comma, L.F., Dott. Giampiero Gugliotta, al netto degli acconti già ricevuti;
- quanto ad Euro 478.400, del compenso dovuto all'Avv. Daniele Portinaro, che ha assistito la Società nella predisposizione del piano e della proposta e che assisterà la Società sino alla fase di omologazione, al netto degli acconti già ricevuti;
- quanto ad Euro 260.000 per i compensi dovuti al Dott. Fabio Pettinato per l'assistenza alla Società a fini della predisposizione del Piano, della Proposta e degli accordi di definizione del debito tributario e che assisterà la Società sino alla fase di omologazione, al netto degli acconti già ricevuti;
- quanto ad Euro 52.000, per i compensi dovuti al Dott. Giampiero Gugliotta per la predisposizione della perizia sull'IVA di rivalsa;
- quanto ad Euro 5.000, per il compenso dovuto alla società Sivag S.p.A. per la redazione della perizia sui beni mobili della società.

**Oneri di liquidazione: Euro 14.695.600.**

Trattasi delle spese necessarie alla gestione corrente della Società per il periodo di durata del piano, ovvero sino al 31 dicembre 2023, oltre ai costi da sostenere successivamente per la conservazione della documentazione contabile e societaria nei termini prescritti dalla legge e per la cessazione della Società e l'espletamento degli ultimi adempimenti fiscali e societari.

In particolare, gli oneri di liquidazione ricomprendono:

---

<sup>24</sup> Tale compenso risulta comprensivo dell'attività resa dal Professionista anche nella fase della ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.



- i costi per il personale, in quanto si prevede il mantenimento di alcuni ruoli aziendali strettamente funzionali alla liquidazione della Società. Tra i costi stanziati è ricompreso anche il costo delle figure professionali i cui contratti in caso di scioglimento unilaterale da parte della Società prevedono la corresponsione di indennità fisse e predeterminate su base temporale.

- i costi per locazioni e noleggi, riferiti in particolare ai costi per la locazione degli uffici della Società, che si prevede di ridurre nell'arco del piano in considerazione del minor fabbisogno di spazi per riunioni e della possibilità di “*smart working*” per i dipendenti, ed i costi per noleggi di computers e periferiche sino al termine del piano.

i costi generali amministrativi, che ricomprendono i compensi agli organi sociali (inclusivi dei relativi oneri contributivi) ivi compreso quello per il Comitato dei Liquidatori così come deliberato dai soci, che hanno previsto un compenso fisso annuale ed una componente variabile “a successo” che tiene conto dell'esito della procedura e per i quali è previsto la corresponsione del compenso sino all'omologa ovvero sino alla nomina di un Liquidatore Giudiziale. Gli ulteriori costi compresi nella presente voce fanno riferimento a oneri per consulenze esterne, incluse le spese per consulenza e rappresentanza legale, anche giudiziale, e le consulenze amministrative a supporto della liquidazione, l'attività di revisione contabile, i costi IT e costi diversi per assicurazioni, utenze ed altri rapporti<sup>25</sup>.

- Gli oneri finanziari, riferiti alle commissioni che si prevede si dovranno

---

<sup>25</sup> Si evidenzia che il peculiare assetto regolatorio e contrattuale che caratterizza il mercato energetico ha comportato e comporta attualmente il mantenimento di una importante struttura amministrativa e legale (anche se molto ridotta rispetto alla struttura presente nella Società quand'era in attività) stanti i numerosi e gravosi adempimenti che, se non rispettati, avrebbero comportato maggiori conseguenze negative (sanzionatorie e di aggravio economico) che sarebbero derivate dalla inottemperanza delle regole e delle prassi del settore di riferimento.



corrispondere agli istituti di credito con cui la Società intrattiene i rapporti di conto corrente.

**Fondo *success fee* Liquidatori: Euro 1.020.000.**

Il fondo in esame è relativo alla componente variabile del compenso del Comitato dei Liquidatori della Società. Ed infatti, con delibera in data 21 febbraio 2019, i soci avevano attribuito al Comitato dei Liquidatori un compenso che prevedeva, oltre ad una componente mensile fissa, una componente variabile subordinata al buon esito della procedura concorsuale cui la Società avrebbe avuto accesso. Nello specifico, la delibera prevedeva una *success fee* di Euro 1.000.000 per ciascun Liquidatore in caso di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* L.F., che sarebbe stata ridotta ad Euro 500.000 in caso di omologa di un piano di concordato preventivo.

Considerato che il Comitato dei Liquidatori aveva già intrapreso le trattative per addivenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* L.F., e che la decisione di intraprendere una procedura di concordato preventivo è dipesa dalla volontà dei soci, il Comitato dei Liquidatori intende reclamare giudizialmente il proprio diritto a ricevere la *success fee* prevista di Euro 1.000.000, ritenendo che il mancato raggiungimento dell'obiettivo sia connesso a cause a loro non imputabili.

Per tale motivo, è stato stanziato un fondo relativo alla maggiore *success fee* richiesta dal Comitato dei Liquidatori.

**Oneri Geogastock: Euro 902.440**

Come già esposto in precedenza, Eviva è titolare di una partecipazione pari all'intero capitale sociale della società Geogastock S.p.A., che ha come oggetto sociale l'attività di stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, in giacimenti o strutture artificiali, la commercializzazione dei relativi servizi, nonché la produzione di idrocarburi e



l'acquisto e la vendita degli stessi e di altri prodotti gassosi.

Attualmente, come già evidenziato, la società controllata non dispone di alcuna entrata economica, ed è interamente sostenuta da finanziamenti soci da parte di Eviva.

La proposta di concordato preventivo prevede la cessione della partecipazione ad un soggetto terzo, il quale potrà avviare l'attività di investimento nel progetto di estrazione del gas dal sito predetto, molto più redditizia rispetto all'attività di stoccaggio.

Pertanto, l'importo appostato nel fondo in prededuzione è relativo alle spese necessarie al sostenimento della società sino alla data di presumibile cessione della quota, ed ai compensi previsti per la predisposizione di report di indagine, documenti e progetti necessari a presentare al Ministero dello Sviluppo Economico una richiesta di integrazione dei permessi e delle autorizzazioni per rendere possibile la produzione del gas naturale dal sito invece dell'attività di stoccaggio e rendere, di conseguenza, più appetibile la partecipazione.

**Oneri ABP: Euro 50.000.**

Trattasi dei costi stimati per terminare la liquidazione e chiudere definitivamente la società Advise Brokerage Plan Energy S.r.l. in liquidazione a socio unico, di cui Eviva è l'unico socio.

\*

**4.5.3. IL FONDO RISCHI CONCORDATO**

Si tratta di una posta stimata in via prudenziale in Euro 1.000.000, destinata a coprire eventuali e ad oggi non note sopravvenienze passive. Nel caso non dovessero verificarsi sopravvenienze passive, tale importo sarà destinato al maggior soddisfacimento dei creditori chirografari.



\*\*\*

Il passivo concordatario, incluse le spese prededucibili e il fondo rischi di cui sopra, viene, pertanto, riassunto nel seguente prospetto.

Passivo	Importo rettificato	Passivo in prededuazione	Passivo privilegiato	Passivo chirografario	Passivo postergato
Debiti commerciali	-213.976.755,54		-602.302,09	-213.374.453,45	-
Altri debiti	-7.949.097,62		-311.985,19	-7.637.112,43	-
Debiti finanziari	-66.901.870,56			-55.836.612,00	-11.065.258,56
Fondo rischi	-172.405.045,79	-23.570.909,83	-54.677.511,89	-94.156.624,06	
<b>Totale</b>	<b>-461.232.769,50</b>	<b>-23.570.909,83</b>	<b>-55.591.799,17</b>	<b>- 371.004.801,94</b>	<b>- 11.065.258,56</b>

\*

#### **4.5.4. L'ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI O PERSONALI SU BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE.**

In ossequio a quanto richiesto dall'art. 161 co. 2 lett. c) L.F. si rammenta che Eviva è proprietaria di due uffici siti in Paderno Franciacorta (BS) e di un box sito in Padenghe sul Garda (BS), di seguito meglio descritti.

Come già evidenziato nella prima parte dell'atto, il complesso immobiliare di Eviva stato stimato dal Geom. Guido Ungari, in complessivi Euro 144.600,00 .

Alla data di deposito della presente proposta gli immobili sopra descritti non risultano gravati da diritti reali, come da visura ipocatastale allegata.

\*

#### **4.6. LA STRUTTURA DEL PIANO**

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il piano di concordato può essere riepilogato sulla base della seguente tabella:



Attivo	Importi		Incessi	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALI
Cassa e disponibilità liquide	100.028.783		100.028.783	98.511.574		1.517.209			100.028.783
Crediti commerciali	25.258.165		25.258.165	1.366.473	4.172.410	7.473.427	12.245.854		25.258.165
Altri crediti e attività a breve termine	29.884.884		29.884.884	1.686.030	1.040.928	20.108.017	7.049.908		29.884.884
Immobilizzazioni materiali	164.600		164.600			20.000	144.600		164.600
Immobilizzazioni finanziarie	8.142.786		8.142.786			3.700.000	4.442.786		8.142.786
<b>Totale attivo disponibile (a)</b>	<b>163.479.218</b>		<b>163.479.218</b>	<b>101.564.076</b>	<b>5.213.338</b>	<b>32.818.654</b>	<b>23.883.149</b>	<b>-</b>	<b>163.479.218</b>
<b>Debiti</b>									
		<b>Percent. di</b>	<b>Pag.to da</b>						
<b>Pagamenti</b>			<b>concordato</b>						
<b>Debiti prededucibili</b>	<b>Importi</b>	<b>Pagam.to</b>	<b>concordato</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>TOTALI</b>
Professionisti per assistenza CP	1.143.800	100,00%	1.143.800	442.520	701.280				1.143.800
Compenso CG e LG	5.159.070	100,00%	5.159.070	48.000		2.555.535		2.555.535	5.159.070
Oneri di liquidazione	14.295.600	100,00%	14.295.600	4.092.337	6.423.165	2.361.782	1.197.317	221.000	14.295.600
Fondo success fee liquidatori	1.020.000	100,00%	1.020.000			1.020.000			1.020.000
Oneri Geogastock	902.440	100,00%	902.440		902.440				902.440
Oneri ABP	50.000	100,00%	50.000		50.000				50.000
Fondo rischi generico	1.000.000	100,00%	1.000.000			500.000	500.000		1.000.000
<b>Totale debiti prededucibili (b)</b>	<b>23.570.910</b>		<b>23.570.910</b>	<b>4.582.857</b>	<b>8.076.885</b>	<b>6.437.316</b>	<b>1.697.317</b>	<b>2.776.535</b>	<b>23.570.910</b>
<b>Debiti privilegiati</b>									
		<b>Percent. di</b>	<b>Pag.to da</b>						
<b>Pagamenti</b>			<b>concordato</b>						
<b>Debiti privilegiati</b>	<b>Importi</b>	<b>Pagam.to</b>	<b>concordato</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>TOTALI</b>
2751 bis n. 1	2.353.041	100,00%	2.353.041			2.353.041			2.353.041
2751 bis n. 2	447.536	100,00%	447.536			447.536			447.536
2751 bis n. 3	2.552.228	100,00%	2.552.228			2.552.228			2.552.228
2751 bis n. 5	29.691	100,00%	29.691			29.691			29.691
2778 n. 1	86.044	100,00%	86.044			86.044			86.044
2778 n. 18	60.765	100,00%	60.765			60.765			60.765
2778 n. 19	28.539.395	100,00%	28.539.395			28.539.395			28.539.395
2778 n. 18 e 19 sanz. e int. su deb. trib.	21.208.799	100,00%	21.208.799			21.208.799			21.208.799
Art. 2764 c.c.	20.000	100,00%	20.000			20.000			20.000
Fondo rischi contenzioso Ag. Dogane	280.368	100,00%	280.368			280.368			280.368
Interessi di dilazione	13.933	100,00%	13.933			13.933			13.933
<b>Totale debiti privilegiati (c)</b>	<b>55.277.499</b>		<b>55.591.799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.591.799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.591.799</b>
<b>Debiti chirografari</b>									
		<b>Percent. di</b>	<b>Pag.to da</b>						
<b>Pagamenti</b>			<b>concordato</b>						
<b>Debiti chirografari</b>	<b>Importi</b>	<b>Pagam.to</b>	<b>concordato</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>TOTALI</b>
Debiti commerciali	213.374.453	22,73%	48.492.604			24.246.302	24.246.302		48.492.604
Altri debiti e passività a breve termine	7.637.112	22,73%	1.735.650			867.825	867.825		1.735.650
Debiti finanziari	55.836.612	22,73%	12.689.723			6.344.862	6.344.862		12.689.723
Fondi	94.156.624	22,73%	21.398.531			10.699.266	10.699.266		21.398.531
<b>Totale debiti chirografari (d)</b>	<b>371.004.802</b>		<b>84.316.509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.158.254</b>	<b>42.158.254</b>	<b>-</b>	<b>84.316.509</b>
<b>Totale Pagamenti da effettuare (e=b+c+d)</b>			<b>163.479.218</b>	<b>4.582.857</b>	<b>8.076.885</b>	<b>104.187.370</b>	<b>43.855.571</b>	<b>2.776.535</b>	<b>163.479.218</b>
<b>Totale liquidità disponibile nel periodo (a)</b>			<b>163.479.218</b>	<b>101.564.076</b>	<b>5.213.338</b>	<b>32.818.654</b>	<b>23.883.149</b>	<b>-</b>	<b>163.479.218</b>
<b>Liquidità residua (f = a - e)</b>			<b>-</b>	<b>96.981.220</b>	<b>94.117.673</b>	<b>22.748.957</b>	<b>2.776.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## CAPITOLO V

### LA PROPOSTA DI CONCORDATO

#### 5.1. LA PROPOSTA

La Società intende proporre ai creditori un concordato che, come già evidenziato prevede la liquidazione di tutte le attività e precisamente:

- 1) la vendita degli immobili;
- 2) la vendita delle partecipazioni detenute in società controllate/collegate;
- 3) l'incasso dei crediti commerciali e degli altri crediti;
- 4) la liquidità già disponibile.

\*\*\*

#### 5.2. LA PERCENTUALE OFFERTA: TEMPI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO

Eviva sarà in grado di far fronte alle obbligazioni concordatarie, e precisamente:

- a) di quelle connesse al pagamento delle spese di giustizia, correlate all'adita procedura concordataria;
- b) di quelle, prededucibili, funzionali alla predisposizione del piano, della proposta e della domanda;
- c) di quelle sorte anteriormente alla presentazione del ricorso contenente la domanda *ex art. 161*, sesto comma, L.F., con pagamento integrale dei creditori privilegiati, e con una percentuale di stralcio prevista per i creditori chirografari;
- d) di quelle, di natura prededucibile, sorte a partire dalla data di presentazione del ricorso per effetto della continuazione dell'attività d'impresa;

con la seguente tempistica, meglio evidenziata nel piano finanziario allegato (cfr. doc. n. 4).

**a) Pagamento integrale delle spese di giustizia e specificamente:**



- il compenso spettante al Commissario Giudiziale, stimato in euro 3.145.539,33, come segue:
  - i. euro 1.572.769,67 (o diversa misura che sarà indicata) entro il 31.12.2022 o comunque entro 30 giorni dall'omologa se successiva;
  - ii. euro 1.572.769,67 alla chiusura della procedura;
- il compenso spettante al Liquidatore Giudiziale, stimato in euro 1.967.801,78, come segue:
  - i. euro 983.900,89 (o diversa misura che sarà indicata) entro il 31.12.2022 o comunque entro 30 giorni dall'omologa se successiva;
  - ii. euro 983.900,89 alla chiusura della procedura.

**b) Pagamento integrale delle spese prededucibili come segue:**

- compenso spettante all'attestatore secondo le scadenze contrattuali previste;
- compenso spettante all'Advisor legale secondo le scadenze contrattuali previste;
- compenso spettante all'Advisor commercialista secondo le scadenze contrattuali previste.

c) **Pagamento integrale dei crediti prededucibili sorti in ragione dell'esecuzione del Piano**, successivamente all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, sempre sulla base degli ordinari termini commerciali di pagamento previsti.

d) **Pagamento integrale entro 12 mesi dall'omologazione della proposta dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1), n. 2), n. 3) e n. 5) c.c.**



- e) **Pagamento integrale** entro 12 mesi dall'omologazione della proposta dei **crediti muniti di privilegio generale ex artt. 2753**.
- f) **Pagamento integrale**, mediante l'assegnazione dei beni mobili su cui vantano il privilegio speciale, dei **creditori concorsuali con privilegio ai sensi dell'art. 2764 c.c.**, nei **limiti del valore dei beni mobili di proprietà** della Società, con degrado al chirografo degli importi relativi a canoni di locazione che eccedono il valore dei beni.
- g) **Pagamento integrale, entro 12 mesi** dall'omologazione della proposta, dei **crediti concordatari muniti di privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c.** vantati a titolo di "ritenute d'acconto Irpef", "Ires", "Irap",
- h) **Pagamento integrale, entro 12 mesi** dall'omologazione della proposta, dei crediti concordatari, muniti di **privilegio ex art. 2752 co. 3 c.c.**, **nonché delle sanzioni e degli interessi** relativi ai crediti medesimi ed ai crediti muniti di privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c. di cui al punto precedente;
- i) **Pagamento parziale e dilazionato** dei **crediti concorsuali chirografari** nella percentuale del **22,62%** come segue:
- 50% dell'importo offerto, entro il 31.12.2022,
  - il restante 50% dell'importo offerto, entro il 31.12.2023.

\*

Tutto ciò premesso, si ritiene utile sintetizzare, nel quadro sinottico che segue, gli importi descritti nella situazione che precede, e specificamente utilizzati nell'attuazione del piano.



<b>Attivo disponibile</b>		
Cassa e disponibilità liquide	100.028.782,60	
Crediti commerciali	25.258.164,67	
Altri crediti e attività a breve termine	29.884.884,00	
Immobilizzazioni materiali	164.600,00	
Immobilizzazioni finanziarie	8.142.786,49	
<b>Totale attivo disponibile</b>		<b>163.479.217,76</b>
<b>Predeuzione</b>		
Professionisti per assistenza CP	1.143.800,00	
Compenso CG e LG	5.161.341,11	
Oneri di liquidazione	14.695.600,08	
Fondo success fee liquidatori	1.020.000,00	
Oneri Geogastock	902.440,00	
Oneri ABP	50.000,00	
Fondo rischi generico	1.000.000,00	
<b>Totale predeuzione</b>		<b>23.973.181,19</b>
<b>Residuo attivo a favore altri creditori</b>		<b>139.506.036,57</b>
<b>Privilegio</b>		
2751 bis n. 1	2.353.041,12	
2751 bis n. 2	447.535,80	
2751 bis n. 3	2.552.228,47	
2751 bis n. 5	29.691,46	
2778 n. 1	86.043,61	
2778 n. 18	60.764,97	
2778 n. 19	28.539.394,50	
2778 n. 18 e 19 sanz. e int. su deb. trib.	21.208.798,63	
Art. 2764 c.c.	20.000,00	
Fondo rischi contenzioso Ag. Dogane	280.368,09	
Interessi di dilazione	13.932,53	
<b>Totale privilegio</b>		<b>55.591.799,17</b>
<b>Residuo attivo a favore chirografari</b>		<b>83.914.237,40</b>
<b>Chirografari</b>		
Debiti commerciali	213.374.453,45	
Altri debiti e passività a breve termine	7.637.112,43	
Debiti finanziari	55.836.612,00	
Fondi	94.156.624,06	
<b>Totale chirografari</b>		<b>371.004.801,94</b>
<b>% soddisfacimento chirografari</b>		<b>22,62%</b>
<b>Postergati</b>		
Renova	11.065.258,56	
<b>Totale postergati</b>		<b>11.065.258,56</b>



### **5.3 IL TRATTAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI**

Nell'ambito della Proposta di concordato, Eviva propone il trattamento dei crediti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei termini già descritti in altre parti del documento e che vengono di seguito riassunti..

#### *Premessa*

Nella Proposta, i debiti di Eviva di natura tributaria (o crediti se esaminati dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate) vengono considerati al netto dei crediti tributari maturati aventi titolo e/o causa anteriore al 30 giugno 2020, ed avrà, quindi, quale data di riferimento, il 30 giugno 2020 (per tale intendendosi il periodo di maturazione del credito e non, invece, la data di scadenza dello stesso).

Sono esclusi tutti gli altri debiti di natura tributaria maturati a decorrere dal 30 giugno 2020, i quali – aventi titolo e/o causa successiva al deposito del Ricorso – sono stati e saranno pagati alle rispettive scadenze.

Si precisa che la Proposta riguarda anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto - ad esito delle verifiche e ricognizioni effettuate dalla Società e per quanto di sua conoscenza - risultano tributi amministrati dall'Agenzia dell'Entrate iscritti (o in corso di iscrizione) a ruolo.

#### *Oggetto della Proposta con riferimento ai debiti tributari*

La Proposta, come evidenziato in premessa, è pure riferita ai debiti “netti” di natura tributaria aventi titolo e/o causa anteriore al 30 giugno 2020 (giorno di pubblicazione del deposito del ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. presso il Tribunale di Milano nel Registro delle Imprese di Milano, nonché “data di riferimento” assunta per la predisposizione del Piano e della Proposta di concordato preventivo).

In particolare, per quanto riguarda i debiti tributari, la Proposta concerne:



- l'indebitamento fiscale "netto" di natura "concorsuale", ovvero i crediti (per tributi, contributi, interessi e sanzioni) maturati (rectius "cristallizzati") alla data del 30 giugno 2020, al netto di posizioni di credito maturate in favore di Eviva;
- l'indebitamento fiscale come definito in data 23 marzo 2021, del quale si è già illustrato in precedenza, mediante (i) la sottoscrizione di atti di conciliazione giudiziale, (ii) la definizione mediante autotutela relativamente agli atti per cui non risultava esperibile la conciliazione giudiziale e (iii) la definizione delle ulteriori pendenze mediante l'istituto dell'accertamento con adesione.

*La ricognizione del debito "fiscale" alla data di riferimento e i privilegi "legali" che lo assistono*

Sulle base delle verifiche interne e delle attività funzionali alla determinazione della base dei dati contabili del Piano di Concordato e della Proposta, oggetto di verifica anche da parte dell'Attestatore, emerge in particolare che l'indebitamento fiscale e di Eviva è costituito dalle seguenti voci, per un ammontare complessivo di Euro 55.202.859:

- Ritenute lavoro dipendente e Ritenute lavoro autonomo relative all'annualità 2016 e 2020 (non oggetto della definizione del contenzioso);
- IVA relativa alle annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;
- IRAP relativa alle annualità 2010, 2013, 2014 e 2015;
- IRES relativa alle annualità 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015;
- Imposta di registro su decreto ingiuntivo e sulla registrazione di contratti di locazione relativa alle annualità 2012, 2014, 2016, 2017 e 2018.



Di seguito si fornisce il dettaglio dell'indebitamento fiscale, con evidenza - per ciascuna voce - dell'anno di formazione nonché indicazione degli accessori (sanzioni ed interessi) stanziati ed i relativi criteri.

<b>Indebitamento</b>	<b>Tributo</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Interessi</b>	<b>Totale al</b>
				<b>30/06/2020</b>
Erario - Ritenute	15.652,30	1.472,40	620,34	17.745,04
Erario - IRAP	21.437,00	10.501,00	4.100,42	36.038,42
Erario - IVA	28.539.394,50	7.244.062,49	6.870.476,49	42.653.933,48
Erario IRES	21.320,00	13.610,25	4.509,69	39.439,94
Erario - Sanzioni		12.441.430,49		12.441.430,49
Erario - Imposta di registro	10.430,00	3.670,46	170,70	14.271,16
<b>Totale</b>	<b>28.608.233,80</b>	<b>19.714.747,09</b>	<b>6.879.877,64</b>	<b>55.202.858,53</b>



<b>Indebitamento</b>	<b>Tributo</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Interessi</b>	<b>Totale al 30/06/2020</b>
Ritenute 2016	4.907,97	1.472,40	620,34	7.000,71
Ritenute 2020	10.744,33			10.744,33
<b>Totale ritenute</b>	<b>15.652,30</b>	<b>1.472,40</b>	<b>620,34</b>	<b>17.745,04</b>
IRAP 2010	1.022,00	1.022,00	323,60	2.367,60
IRAP 2013	10.405,00	5.202,50	2.200,99	17.808,49
IRAP 2014	4.560,00	1.824,00	805,00	7.189,00
IRAP 2015	5.450,00	2.452,50	770,84	8.673,34
<b>Totale IRAP</b>	<b>21.437,00</b>	<b>10.501,00</b>	<b>4.100,42</b>	<b>36.038,42</b>
IRES 2010	7.205,00	7.205,00	2.281,32	16.691,32
IRES 2012	-	250,00	-	250,00
IRES 2013	-	125,00	-	125,00
IRES 2014	6.430,00	2.572,00	1.141,42	10.143,42
IRES 2015	7.685,00	3.458,25	1.086,95	12.230,20
<b>Totale IRES</b>	<b>21.320,00</b>	<b>13.610,25</b>	<b>4.509,69</b>	<b>39.439,94</b>
IVA 2010	1.632.513,00	340.106,83	531.304,70	2.503.924,53
IVA 2011	1.539.428,00	320.714,33	446.982,40	2.307.124,73
IVA 2012	12.003.072,00	2.500.640,00	3.062.756,45	17.566.468,45
IVA 2013	10.196.447,80	3.186.389,75	2.245.872,41	15.628.709,96
IVA 2014	3.064.349,70	766.087,43	567.995,97	4.398.433,09
IVA 2015	103.584,00	130.124,16	15.564,56	249.272,72
<b>Totale IVA</b>	<b>28.539.394,50</b>	<b>7.244.062,50</b>	<b>6.870.476,49</b>	<b>42.653.933,48</b>
Sanzioni 2010		1.318.975,25		1.318.975,25
Sanzioni 2012		7.967.991,44		7.967.991,44
Sanzioni 2013		3.154.463,80		3.154.463,80
<b>Totale Sanzioni</b>	<b>-</b>	<b>12.441.430,49</b>	<b>-</b>	<b>12.441.430,49</b>
Imposta di registro 2012	400,00	120,00	9,11	529,11
Imposta di registro 2014	898,00	269,00	11,84	1.178,84
Imposta di registro 2016	900,00	270,00	3,63	1.173,63
Imposta di registro 2017	3.720,00	1.604,56	55,30	5.379,86
Imposta di registro 2018	4.512,00	1.407,00	90,72	6.009,72
<b>Totale imposta di registro</b>	<b>10.430,00</b>	<b>3.670,56</b>	<b>170,60</b>	<b>14.271,16</b>



L'indebitamento concorsuale fiscale è assistito, nel caso di specie, dal privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 – 2778, nn. 18 – 19 c.c. esteso anche agli accessori, esclusi gli interessi maturati antecedentemente all'anno 2019 e all'imposta di registro. Infatti, il privilegio generale sui beni mobili riconosciuto dall'art. 2752 c.c. ai crediti dello Stato per imposte si estende, ai sensi dell'art. 2749 c.c., anche al credito per interessi, ma solo nei limiti di quelli dovuti per l'anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l'anno anteriore, nonché per quelli maturati successivamente, ma esclusivamente nella misura legale. Per quanto riguarda l'imposta di registro, che sarebbe in astratto assistita da privilegio speciale ex art. 2778 c.c., si evidenzia che il relativo credito è stato considerato chirografario in assenza di beni sui quali esercitare le predetta prelazione.

Di seguito l'analitica esposizione dei privilegi che assistono l'indebitamento fiscale cristallizzato alla data di riferimento:

<b>Indebitamento</b>	<b>Totale al 30/06/2020</b>	<b>Di cui privilegiato</b>	<b>Grado privilegio</b>	<b>Di cui chirografario</b>
Erario - Ritenute	17.745,04	17.745,04	art. 2752-2778, n. 18 c.c.	
Erario - IRAP	36.038,42	33.062,41	art. 2752-2778, n. 18 c.c.	2.976,01
Erario - IVA	42.653.933,48	37.280.406,83	art. 2752-2778, n. 19 c.c.	5.373.526,65
Erario IRES	39.439,94	36.050,40	art. 2752-2778, n. 18 c.c.	3.389,54
Erario - Sanzioni	12.441.430,49	12.441.430,49	art. 2752-2778, n. 18-19 c.c.	
Imposta di registro	14.271,16	0		14.271,16
<b>Totale</b>	<b>55.202.858,53</b>	<b>49.808.695,17</b>		<b>5.394.163,36</b>

*I crediti tributari maturati alla data di riferimento.*

Alla data del 30 giugno 2020, Eviva ha maturato i seguenti crediti tributari per complessivi Euro 5.081.947,37 di cui:



- i. Euro 1.007.928,71 per IVA a credito maturata dal 1.1.2020 sino al 30.6.2020;
- ii. Euro 1.436.230,00 per IVA a credito maturata nell'anno 2019;
- iii. Euro 1.627.740,49 per IVA a credito maturata nell'anno 2011;
- iv. Euro 123.885,00 per l'eccedenza risultante dalla dichiarazione IRAP 2017 per l'anno 2016;
- v. Euro 514.473,00 per il versamento dell'acconto IRAP anno 2017;
- vi. Euro 371.672,17 per il versamento dell'acconto IRES anno 2017;
- vii. Euro 18,00 per ritenute su bonifici ricevuti da clienti pignorati.

Trattasi di crediti maturati nei confronti di Eviva anteriormente alla presentazione della domanda di pre-concordato, per i quali sussistono le “condizioni” legali (rectius concorsuali) per la compensazione ex art. 56 l. fall., applicabile (anche) al concordato preventivo per effetto del disposto di cui all'art. 169 l. fall.

Ai fini della Proposta i suddetti crediti fiscali vengono posti in compensazione con i (fino a concorrenza dei) debiti fiscali concorsuali, come sopra oggetto di ricognizione. Si precisa che la “compensazione” proposta, in quanto effetto di legge (ex art. 56 l. fall.), è per default “invocata” dagli stessi uffici fiscali (non solo in sede di certificazione ai fini della transazione fiscale, ma anche in sede di “precisazione del credito” al Commissario Giudiziale) nell'ambito delle procedure di concordato preventivo.

*Termini e tempistiche di adempimento della Proposta.*

Di seguito si rappresentano e sintetizzano i “termini” della Proposta per quanto concerne i debiti tributari:

Posto che alla data di riferimento:

- i. l'indebitamento fiscale concorsuale ammonta a complessivi Euro 55.202.859;



- ii. i crediti tributari maturati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ammontano a complessivi Euro 5.081.947; e che pertanto
- iii. l’indebitamento fiscale concorsuale “netto” alla data di riferimento risulta essere pari a complessivi Euro 50.120.912, quale “effetto” della compensazione ex art. 56 l. fall. dei crediti maturati verso l’Agenzia delle Entrate fino a concorrenza del debito tributario,

il trattamento offerto l’Agenzia delle Entrate ed all’Agenzia della Riscossione (per quanto di competenza) prevede:

- il pagamento dell’intero importo del debito e dei relativi accessori, esclusi gli interessi chirografari, entro 12 mesi dall’omologazione della proposta;
- pagamento di una quota pari al 22,62% degli interessi chirografari come segue:
  - o 1/2 dell’importo offerto, entro il 31.12.2022,
  - o il restante 1/2 dell’importo offerto, entro il 31.12.2023.

<b>Indebitamento</b>	<b>Indebitamento netto</b>	<b>Soddisfo</b>	<b>% soddisfo</b>
Erario privilegiato	44.726.747,80	44.726.747,80	100,00%
Erario chirografario	5.394.163,36	1.220.057,27	22,62%
<b>Totale</b>	<b>50.120.911,16</b>	<b>45.946.805,07</b>	

*Condizioni “legali” della Proposta con riferimento ai debiti tributari.*

Si precisa che le modalità di soddisfacimento dei tributi come sopra determinati, non sono inferiori e/o peggiorative rispetto al soddisfacimento proposto agli altri creditori concorsuali che hanno un grado di privilegio inferiore, o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi omogenei a quelli dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia della Riscossione.



Difatti dall'analisi della Proposta e delle connesse modalità e tempistiche di adempimento della Proposta medesima è dato riscontrare che nessun creditore chirografario (anche per incapacienza e/o insussistenza del privilegio ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, comma 2, l. fall.) viene soddisfatto in misura superiore a quanto riconosciuto all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia della Riscossione.

In particolare, tutti i creditori chirografari vengono soddisfatti nella misura del 22,62%, nel rispetto del principio di non alterabilità delle cause di prelazione.

Con la precisazione che, dal punto di vista temporale, il pagamento è previsto per tutti i creditori chirografari con le medesime tempistiche, che si riportano di seguito:

- 1/2 dell'importo offerto, entro il 31.12.2022,
- il restante 1/2 dell'importo offerto, entro il 31.12.2023.

\*\*\*

#### **5.4 IL PIANO IN IPOTESI DI MANIFESTAZIONE DEGLI UPSIDES**

In conclusione, si evidenzia la possibilità che si verifichino scenari ed eventi positivi (cosiddetti “*upsides*”) che migliorerebbero in modo sensibile la soddisfazione dei creditori chirografari.

Precisamente, a seguito dell'accordo raggiunto con l'Agenzia delle Entrate e del pagamento degli importi definitivi nella conciliazione giudiziale, la Società avrebbe diritto a richiedere, in ossequio a quanto disposto dall'art. 30 *ter*, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, la restituzione degli importi pagati al solo titolo di IVA ai soggetti originariamente controparti nelle operazioni contestate mediante gli avvisi di accertamento.

Di conseguenza, Eviva, una volta effettuato il pagamento del debito avente natura privilegiata, richiederà alle controparti l'importo dell'IVA pagata all'Amministrazione finanziaria, ammontante complessivamente ad Euro 28.539.394.



Per tale attività, come si è dato atto nel capitolo n. 3 e nell'ottava relazione informativa, la Società ha già incaricato lo Studio Pirola Pennuti Zei & Associati, il quale ha richiesto un compenso a successo pari all'1% dell'importo recuperato. Pertanto, si può ipotizzare l'incremento dell'attivo a favore dei creditori a seguito dell'incasso dell'intero credito IVA, nonché l'incremento del passivo in prededuzione per il compenso spettante allo Studio Pirola Pennuti Zei & Associati, residuando un incremento dell'importo corrisposto ai creditori chirografari di **Euro 28.254.000**.

In secondo luogo, con riferimento alla partecipazione nella società EnPlus s.r.l., la Società è in procinto di promuovere una causa nei confronti del socio Alpiq Italia s.r.l., al fine di accertare la nullità della clausola di esclusione del socio esercitata e di scongiurarne così l'applicazione, che, come noto, comporterebbe la liquidazione della quota detenuta da Eviva all'importo di Euro 500.000, a fronte di un valore di perizia pari ad **Euro 16.219.000**.

Per promuovere la predetta causa, Eviva ha incaricato il prof avv. Spolidoro, i cui onorari sono stati appostati nel piano.

Peraltro, si segnala che Alpiq Italia s.r.l. si è resa informalmente disponibile a definire in via bonaria la controversia e ad acquistare la quota oggetto di controversia al prezzo di **Euro 5.000.000**.

Considerato tutto quanto sopra, si può stimare uno scenario migliorativo che prevede un incremento dell'attivo del **maggior valore della quota** (Euro 5.000.000 a fronte degli attuali Euro 500.000 appostati nel piano) ed **il decremento del passivo** a seguito del **mancato esperimento dell'azione legale**, portando ad un incremento complessivo dell'importo che sarà corrisposto ai creditori chirografari di **Euro 5.157.801**.

Inoltre, l'attuale membro del Comitato dei Liquidatori, il dott. Nicola Cinelli,



professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3, lett. d), si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico di Liquidatore Giudiziale per un compenso pari alla metà del compenso calcolato secondo i criteri previsti dal DM Giustizia 25 gennaio 2012 n. 30. Qualora il Tribunale accettasse di nominare il Dott. Cinelli, l'attivo a favore dei creditori chirografari si incrementerebbe di **Euro 1.160.317**.

Ancora, la società Adoria Partners S.r.l., in data 26 marzo 2021, ha formulato un'offerta non vincolante per l'acquisto della partecipazione in Geogastock S.p.A., per il prezzo di **Euro 6.500.000**, con validità sino al 31 maggio 2021.

In data 18 marzo 2021 il Comitato dei Liquidatori ha incontrato gli amministratori della società Adoria Partners S.r.l., ai quali è stato richiesto di presentare un'offerta irrevocabile per l'acquisto della quota, adeguatamente cauzionata, in modo da poter procedere con solerzia all'esperimento della procedura competitiva per l'assegnazione della quota.

Nel piano è previsto un valore della quota pari ad Euro 3.700.000, corrispondente al valore di vendita forzata della partecipazione all'asta, stimato dal Prof. Scarpa, in ipotesi di continuità aziendale. Pertanto, qualora si concretizzasse la vendita della partecipazione alla società Adoria Partners S.r.l., l'attivo a favore dei creditori chirografari si incrementerebbe di **Euro 2.800.000**.

Infine, come già esposto, Eviva ha effettuato delle transazioni con i cosiddetti "clienti danneggiati", ovvero con i clienti che hanno subito un danno dall'anticipata interruzione della fornitura di energia elettrica e gas da parte di Eviva.

Con tali clienti è stato infatti raggiunto un accordo, autorizzato dal Tribunale, che prevede, in sintesi, il riconoscimento del danno subito da parte del cliente e la compensazione tra il credito vantato dalla Società e la somma che sarà pagata al cliente per il danno subito al chirografo sulla base della percentuale concordataria



offerta, nonché il pagamento del residuo credito da parte del cliente ad Eviva.

Per alcuni di tali creditori danneggiati, la transazione prevedeva altresì la compensazione tra il credito vantato dalla Società e gli oneri di dispacciamento, ovvero gli oneri dovuti al gestore della rete elettrica Terna S.p.A. Conseguentemente a tale compensazione, è sorto in capo ad Eviva un credito da restituzione di tali oneri nei confronti di Terna per il medesimo importo.

In merito a tale credito di restituzione, nell'accordo è previsto altresì che (i) Eviva effettuerà tutte le azioni necessarie, ivi compreso il ricorso ad eventuali azioni legali giudiziali e stragiudiziali, per il recupero del credito nei confronti di Terna (ii) ogni importo relativo alle eventuali spese legali sarà a carico del cliente danneggiato (iii) nel caso in cui Eviva non incassi il credito da Terna, in tutto o in parte, per qualsiasi ragione e/o motivazione, entro l'ultima tra le seguenti date (1) tre mesi prima delle data finale del piano concordatario, come eventuale prorogata, o (2) il 30 settembre 2023, il cliente danneggiato acquisterà da Eviva il credito da oneri di dispacciamento per l'ammontare ancora non incassato, pari al suo valore nominale, con spese per la cessione del credito a carico del cliente danneggiato. In conclusione, nello scenario migliorativo oggetto di analisi, si ipotizza l'intero incasso degli oneri di dispacciamento da Terna S.p.A., il che comporterebbe un incremento dell'importo corrisposto ai creditori chirografari di Euro 3.158.575.

Tutto ciò premesso, qualora si manifestassero tutti e quattro gli eventi positivi sopra individuati, l'attivo a favore dei creditori chirografari si incrementerebbe di **Euro 40.020.998**, e la percentuale di soddisfazione di tali creditori passerebbe dal **22,62%** prevista nel piano al **33,41%**.



<b>Attivo disponibile</b>		
Cassa e disponibilità liquide	100.028.782,60	
Crediti commerciali	25.258.164,67	
Altri crediti e attività a breve termine	29.884.884,00	
Credito rivalsa IVA conciliata	28.539.394,50	
Credito vs Terna per oneri dispacciamento	3.158.575,35	
Immobilizzazioni materiali	164.600,00	
Immobilizzazioni finanziarie	15.442.786,49	
<b>Totale attivo disponibile</b>		<b>202.477.187,61</b>
<b>Prededuzione</b>		
Professionisti per assistenza CP	1.143.800,00	
Compenso CG e LG	4.510.719,59	
Oneri di liquidazione	14.323.193,41	
Fondo success fee liquidatori	1.020.000,00	
Oneri Geogastock	902.440,00	
Oneri ABP	50.000,00	
Fondo rischi generico	1.000.000,00	
<b>Totale prededuzione</b>		<b>22.950.153,00</b>
<b>Residuo attivo a favore altri creditori</b>		<b>179.527.034,61</b>
<b>Privilegio</b>		
2751 bis n. 1	2.353.041,12	
2751 bis n. 2	447.535,80	
2751 bis n. 3	2.552.228,47	
2751 bis n. 5	29.691,46	
2778 n. 1	86.043,61	
2778 n. 18	60.764,97	
2778 n. 19	28.539.394,50	
2778 n. 18 e 19 sanz. e int. su deb. trib.	21.208.798,63	
Art. 2764 c.c.	20.000,00	
Fondo rischi contenzioso Ag. Dogane	280.368,09	
Interessi di dilazione	13.932,53	
<b>Totale privilegio</b>		<b>55.591.799,17</b>
<b>Residuo attivo a favore chirografari</b>		<b>123.935.235,44</b>
<b>Chirografari</b>		
Debiti commerciali	213.374.453,45	
Altri debiti e passività a breve termine	7.637.112,43	
Debiti finanziari	55.836.612,00	
Fondi	94.156.624,06	
<b>Totale chirografari</b>		<b>371.004.801,94</b>
<b>% soddisfacimento chirografari</b>		<b>33,41%</b>
<b>Postergati</b>		
Renova	11.065.258,56	
<b>Totale postergati</b>		<b>11.065.258,56</b>



## CAPITOLO VI

### **LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO PREVENTIVO RISPETTO ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE**

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che dalla semplice disamina della struttura del piano emerga la convenienza per il ceto creditorio della procedura di concordato preventivo rispetto all'ipotesi fallimentare.

In primo luogo, è evidente che la durata del piano così come prevista e la temporalità dei pagamenti ai creditori consentiranno agli stessi di rientrare dei propri crediti con tempistiche estremamente più celeri rispetto all'ipotesi fallimentare.

Il piano proposto è stato infatti costruito su un arco temporale più breve rispetto alla media dei concordati ed è pacifico come nell'ipotesi di apertura di una procedura fallimentare la durata presumibile potrebbe essere più che raddoppiata considerata l'ingente attività liquidatoria da porre in essere.

Inoltre, quanto alla percentuale di soddisfacimento dei creditori, si ritiene che nell'ipotesi di fallimento, non ne deriverebbe alcun beneficio di natura economica maggiore rispetto a quello che è in grado di garantire la presente proposta di concordato preventivo, tenuto conto che, presumibilmente ed in ragione delle maggiori difficoltà connesse al recupero dei crediti ed alla particolarità dell'attività svolta, la Società potrebbe avere disponibilità notevolmente ridotte per soddisfare il ceto chirografario, il tutto con evidente pregiudizio per i creditori non assistiti da alcun privilegio rispetto alla procedura di concordato preventivo.

Si rammenta inoltre come il piano e la proposta di Eviva siano stati predisposti sulla scorta del principio di prudenza con l'appostazione di importanti fondi, con la conseguenza che presumibilmente la Società, come evidenziato anche nell'ipotesi di



*upsides*, avrà disponibilità superiori rispetto a quanto oggi appostato, che consentirà la liberazione di ulteriori somme che andranno a beneficio del ceto creditorio sempre con tempistiche ridotte.

Appare inoltre importante evidenziare come la liquidazione degli assets in ambito fallimentare comporterà fisiologicamente incassi notevolmente inferiori a quelli che si potranno realizzare in ambito concordatario.

Ciò sia per quanto concerne il recupero dei crediti – oggi già svalutati in maniera importante in virtù del predetto principio di prudenza – ma a maggior ragione per la liquidazione delle partecipazioni che laddove dovesse intervenire in ambito fallimentare inevitabilmente comporterà realizzi estremamente più esigui rispetto a quanto oggi la Società ritiene ipotizzabile riuscire ad incassare.

A solo titolo di esempio si consideri come la partecipazione Geogastock in ambito concordatario, anche alla luce dell'istanza depositata, finalizzata a preservarne la continuità di impresa, abbia un valore nettamente superiore rispetto a quello che potrebbe avere in ipotesi fallimentare con conseguente impatto sulla percentuale di pagamento dei creditori.

Non va inoltre sottovalutata la particolarità dell'attività che veniva svolta da Eviva la quale richiede *know how* e conoscenze tecniche molto specifiche allo stato in possesso di tutto il personale dipendente che ad oggi lavora ancora presso la Società proprio al fine di garantire la miglior liquidazione possibile.

Si ritiene che in un'ottica fallimentare, il venir meno di figure ritenute strategiche all'interno dell'azienda proprio per la particolarità delle conoscenze possedute nel settore energia possa impattare sulle tempistiche di realizzo degli *assets*, soprattutto con riguardo al recupero dei crediti.

\*\*\*



Tutto ciò premesso, **EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE** *ut supra* rappresentata e difesa

### **CHIEDE**

che Ill.mo Tribunale di Milano Voglia

- **Ammettere** Eviva alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 160 L.F., la quale deposita, nel termine assegnato, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 secondo comma L.F. e formula la Proposta con le modalità ed i termini dettagliatamente illustrate nel presente atto, con riserva di modificare ed integrare la proposta e di produrre nuovi documenti laddove ritenuti necessari.
- **Ordinare** il deposito delle spese ai sensi dell'art. 163 L.F., nella misura determinata dal Giudice e, comunque, nella misura non superiore al 20% delle spese previste per la procedura.

Ai sensi del D. Lgs. 80/05 e successive modifiche, si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento al seguente indirizzo pec: [daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it](mailto:daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it).

**Si producono unitamente alla relazione del dott. Gianpiero Gugliotta ex art. 161, comma 3, L.F. (All. A), i documenti indicati in narrativa e precisamente:**

- 1) determina *ex art.* 152 L.F.;
- 2) Accordi Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021;
- 3) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
- 4) Relazione sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria contenente l'elenco dei creditori;
- 5) lettera Renova del 21 gennaio 2020;
- 6) perizia *ex art.* 160, secondo comma, L.F. del dott. Gianpiero Gugliotta.





Si segnala che tutta la documentazione richiamata nell'atto è a disposizione degli Organi della Procedura.

Milano, 26 marzo 2021

Avv. Daniele Portinaro

